



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 41

Oggetto: ACCORDO TRA IL COMUNE DI VALDISOTTO E LA SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO - SIB IMPIANTI, CON L'ADESIONE E CONDIVISIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DEL COMUNE DI BORMIO, DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE OPERE COMPLEMENTARI IN AMBITO SPORTIVO DI BORMIO E LIVIGNO E AMMINISTRATORE DELEGATO DI SI.MI.CO. SPA [EX ART. 3, CO.5-TER.1, DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 2020 E SS.MM.II], AL FINE DELLA OTTIMALE GESTIONE DELLA SKI AREA DI BORMIO NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO CORTINA 2026. PRECISAZIONE DEI RISPETTIVI IMPEGNI DELLE PARTI AFFERENTI ANCHE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA NELLA SKI AREA E COMPOSIZIONE TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO IN ESSERE AVANTI AL TAR LOMBARDIA, NONCHÉ ALLA GESTIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN FUNZIONE DELL'EVENTO OLIMPICO E PARALIMPICO 2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno 2025 duemilaventicinque, addì 27 ventisette del mese di ottobre, alle ore 16:30 con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor DAVIDE MENEGOLA, Presidente della Provincia;

Assiste il Segretario Generale Dottor FRANCESCO MOTOLESE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Assente
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Assente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
CORVI DARIO	Consigliere	Presente

PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Presente

Presenti n. 8		Assenti n. 3
----------------------	--	---------------------

UDITA l'illustrazione della presente proposta di deliberazione effettuata, su invito del Presidente, dal Dirigente del Settore "Turismo, cultura, istruzione e Ufficio Europa", dottor Evaristo Pini;

PREMESSO che:

- nella Ski area di Bormio-Valdisotto si svolgeranno nel febbraio 2026 alcune competizioni agonistiche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026;
- le infrastrutture impiantistiche ivi presenti sono di proprietà della Società Impianti Bormio S.p.a., con sede in Bormio, che da lungo tempo provvede alla loro gestione in regime di concessione;
- in particolare, la Società Impianti Bormio S.p.a., sino alla data del 6 aprile 2024 era concessionaria (e tuttora è, con riguardo agli impianti di cui ai nn. 9 e 10 dell'elenco sotto indicato) dell'esercizio degli impianti di risalita ubicati sul territorio amministrativo dei Comuni di Bormio e Valdisotto e precisamente delle seguenti infrastrutture nella Ski area:

1. seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
 2. sciovia Baby 2000
 3. seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
 4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
 5. sciovia Nevada Ovest
 6. sciovia Nevada Est
 7. seggiovia quadriposto Fontana Longa / Valbella (smantellata)
 8. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
 9. funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
 10. cabinovia Bormio – Bormio 2000 (rilasciata dalla Provincia di Sondrio)
- ubicati nella zona Vallecetta della Ski area;
11. seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
 12. seggiovia biposto Forte /Tadè
 13. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
 14. sciovia Dosso / Le Pone
 15. sciovia Monte Masucco
 16. sciovia Pra Vegl.
- ubicati nella zona San Colombano della Ski area;

- ulteriormente la società SIB è proprietaria dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'intera Ski Area zona del Vallecetta, impianto non soggetto a concessione e, quindi, attualmente non oggetto della previsione del diritto di riscatto a termini del previgente Capitolato per l'esercizio degli impianti di risalita;
- con propria comunicazione in data 13 agosto 2024, prot 12657, SIB Spa aveva presentato "*domanda di rinnovo delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio di impianti di risalita*" chiedendo al Comune di Valdisotto il rilascio di un provvedimento finalizzato ad esercire la descritta attività impiantistica per una durata quantomeno ventennale;
- con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024 era stato concesso in previsione della formalizzazione tra tutti i soggetti portatori di interessi di una più generale intesa "quadro" afferente le modalità di gestione di detta Ski area (oltre che di quella del San Colombano), alla luce degli interventi programmati in funzione dello svolgimento dell'evento olimpico del 2026- l'affidamento in favore di SIB Spa dell'esercizio degli impianti indicati ai punti da 1 a 3, da 5 a 6, 8 e da 11 a 16 dell'elenco che precede fino alla data del 6.04.2025; la medesima deliberazione concedeva a SIB Spa l'affidamento dell'esercizio dell'impianto indicato al punto 4 che precede con scadenza 15.09.2025;
- antecedentemente, con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Valdisotto n. 32 del 16.09.2008 era stato disposto, sempre in favore di SIB Spa, il rinnovo della concessione per l'impianto indicato al n.9 dell'elenco che precede fissando la nuova scadenza alla data del 18.06.2028;
- a fronte del suddetto affidamento (delibera C.C. di Valdisotto n. 34/2024) per una sola annualità (sempre in attesa di addivenire ad una regolamentazione complessiva e condivisa della gestione della ski area nel periodo olimpico, oltre che in ragione della complessità del contesto normativo e fattuale di riferimento relativo agli impianti di risalita, in via di continua evoluzione) in data 30/01/2025, S.I.B. Società Impianti Bormio S.p.a. ha proposto ricorso al TAR Lombardia instando per l'annullamento -oltre che di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale- della succitata deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024, avente ad oggetto l'affidamento delle concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita sul

versante Vallecetta e Le Motte di Oga, in particolare là ove la stessa qualificava il relativo provvedimento in termini "concessori" anziché "autorizzatori";

- il Comune di Valdisotto si è tempestivamente costituito nel predetto giudizio radicato avanti al TAR Lombardia (sez. V, R.G. 413/2025) chiedendo l'integrale rigetto del ricorso proposto e che il relativo contenzioso è ora pendente in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione del merito della causa;
- il Comune di Valdisotto ritiene l'oggetto del contenzioso pendente (id est, la natura giuridica degli atti di assenso per l'esercizio degli impianti di risalita per uso ludico-sportivo) particolarmente complesso e controverso dal punto di vista giuridico atteso che sul punto si sono a più riprese pronunciate, non sempre in modo organico e coordinato, sia la Corte Costituzionale che la magistratura amministrativa;
- con deliberazioni del Presidente della Provincia di Sondrio n. 145 del 28.11.2023 e n. 84 del 30.4.2025 è stato disposto il rinnovo della concessione per l'impianto indicato al punto 10 dell'elenco precedente dapprima fino alla data del 30.04.2025 e, successivamente, sino al 31 agosto 2025; da ultimo, con deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 160 del 29.08.2025, è stata disposta una ulteriore proroga tecnica della concessione amministrativa inerente il predetto impianto con scadenza 28.02.2026, provvedimento su cui SIB si è riservata ogni migliore valutazione anche in merito ad eventuale impugnativa giurisdizionale, salvo quanto previsto nel presente accordo in tema di reciproche rinunce;
- invero, mentre il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, e la Provincia di Sondrio ritengono che il titolo abilitante l'esercizio degli impianti di risalita, ancorché di carattere ludico-sportivo e non già riferito a fattispecie di TPL, rivesta natura concessoria in quanto da ricondurre al novero di quegli atti di natura amministrativa mediante i quali l'Amministrazione concede ad un determinato Operatore Economico l'uso di un bene pubblico (nel caso che qui ne occupa, in particolare, alcuni dei sedimi di allocazione degli impianti di risalita e/o delle connesse piste da discesa, visto che, come detto, le infrastrutture impiantistiche sono tutte di esclusiva proprietà di SIB Spa) per fini di sfruttamento economico e/o l'esercizio di un'attività di natura privatistica ovvero consente l'espletamento di una attività il cui esercizio preclude o rende più difficoltoso l'esercizio della stessa da parte di un altro Operatore Economico (con ogni conseguenza da ciò discendente, tra l'altro, in tema di selezione dei candidati potenziali), viceversa SIB Spa ritiene che il predetto titolo abilitativo costituisca un mero atto di autorizzazione all'esercizio di una attività economica e che, pertanto, il rilascio a suo favore di tale titolo non sia soggetto ad alcuna procedura di selezione, né circoscritto al limitatissimo orizzonte temporale di nemmeno un anno come invece accaduto in conseguenza della deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024 (oggetto di gravame avanti al Giudice Amministrativo);

RILEVATO che stante quanto sopra al mese di ottobre 2025, a tre mesi dell'avvio delle gare olimpiche di Bormio, la c.d. "*Venue olimpica di Bormio/Valdisotto*" risulta ancora scoperta circa la gestione di gran parte degli impianti della Ski area Bormio Vallecetta con conseguente grave rischio di un possibile spostamento delle gare olimpiche da parte del CIO;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario evidenzia come le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche – la cui realizzazione, unitamente alla realizzazione del "Bacino di accumulo" in corso di esecuzione da parte di CAL, individuate negli interventi A.24 – Impianto di risalita (appalto in corso di esecuzione da parte del Commissario Straordinario), A.29 sistemazione tracciati (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato dal Commissario Straordinario) e A.30 innevamento (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato da parte del Commissario Straordinario), indicati nell'allegato al DPCM 8 settembre 2023 non consentono, nonostante il massimo impegno profuso ed il dispiego della diligenza esigibile da parte della Struttura commissariale e del Commissario Straordinario medesimo, di avere certezza circa la loro completa disponibilità entro i tempi necessari per adempiere agli obblighi olimpici;

RILEVATO alla luce di quanto riscontrato al punto precedente, che la Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto normativamente individuato per l'organizzazione degli eventi sportivi olimpici del 2026, richiede espresse garanzie per quanto afferente gli impegni di cui alle note G1.3, G2.1, G2.4 e G2.7 sottoscritte dal Comune di Valdisotto e dal Comune di Bormio circa la disponibilità della c.d. "*venue olimpica di bormio/valdisotto*" per quanto afferente alla "garanzia che comprende l'uso esclusivo e il controllo della sede dei giochi per il periodo di utilizzo esclusivo, a titolo gratuito";

RILEVATO, altresì, che:

- il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario considerano, in tale complesso contesto fattuale e giuridico, il perdurare del suddetto contenzioso non soltanto potenzialmente foriero di una ulteriore -pressoché certa- contesa giudiziaria in sede di nuova assegnazione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività impiantistica, ma altresì -considerato il brevissimo lasso temporale che intercorre da oggi allo svolgimento dell'evento olimpico- che detto contenzioso potrebbe incidere in modo

- davvero significativo sulla gestione della *venue* olimpica di Bormio, con il serio e grave rischio che da ciò possano derivare conseguenze negative per la buona riuscita dell'evento quando non, addirittura, inficiare il corretto svolgimento delle prove di sci alpino maschile e di sci alpinismo dei Giochi Olimpici invernali 2026;
- in tale ottica, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario da una parte e SIB dall'altra, intendono concordemente regolamentare ciascuno per quanto di propria prerogativa i rispettivi interessi in gioco, previa definizione stragiudiziale del contenzioso in essere, così da veder garantita -in via del tutto prioritaria- l'ottimale effettuazione dei Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 salvaguardando al meglio le esigenze di tutti gli attori interessati con garanzia di continuità e di sostenibilità degli investimenti pubblici in via di realizzazione all'interno della Ski area Bormio-Valdisotto, nel concerto con il concessionario degli impianti;
 - il Comune di Valdisotto con il supporto della Provincia di Sondrio ha conferito appropriati incarichi professionali per la consulenza tecnico-giuridica e peritali relativi alla individuazione delle possibili soluzioni di imperiosa urgenza determinate dalle oggettive condizioni sopra indicate;
 - nella situazione data caratterizzata da uno stato di necessità per gli Enti interessati, soprattutto per i Comuni di Valdisotto e Bormio, gli stessi hanno individuato nell'intesa con lo storico gestore degli impianti di risalita della Ski area una possibile soluzione ed hanno, conseguentemente condotto, con il supporto dei professionisti incaricati, una serrata trattativa con la società SIB Spa volta alla ricerca di un equilibrato accordo tra le parti che contemperi gli interessi di tutti i soggetti coinvolti;
 - la stima peritale dell'effetto pregiudizievole complessivo dell'evento olimpico sulla gestione della Ski area Bormio-Valdisotto, a carico del concessionario SIB Spa - per come determinato nella perizia estimativa (allegato B) il cui incarico è stato conferito dal Comune di Valdisotto - risulta pari ad € 9.990.704,00;
 - il legislatore al fine di predisporre utili strumenti che consentano di riconoscere, senza impegnare ulteriori risorse finanziarie, una forma di riequilibrio delle conseguenze che le c.d. "chiusure olimpiche" porteranno sulle gestioni degli impianti di risalita ha introdotto la novella portata dall'art. 3-bis, comma 2 del Decreto-legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n. 42 sopra riportato;
 - all'esito della predetta trattativa, supportata dalle consulenze tecnico-giuridiche e peritali, il Comune di Valdisotto, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio e il Commissario di Governo collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, ritengono applicabile all'accordo in corso di definizione con la società SIB l'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42, che così dispone: *"Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati"*;

RITENUTO che avvalersi del richiamato strumento legislativo (art. 3 bis, comma 2, del d.l. n. 10/2024) consente ai Comuni di Bormio e Valdisotto di onorare gli impegni a cui si deve far fronte in virtù dell'impegno preso dagli stessi con il CIO nonché di prevenire un potenziale contenzioso con la società SIB Spa;

ATTESO che il Comune di Valdisotto, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio e il Commissario di Governo collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, sulla scorta di quanto elaborato dai consulenti e periti del Comune di Valdisotto hanno raggiunto l'intesa sul testo di un accordo che viene allegato al presente atto (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale con il quale si dispone, via di sintesi, quanto segue:

- la presa d'atto e l'approvazione degli esiti della perizia redatta dallo Studio Grimaldi;
- la rideterminazione delle scadenze delle concessioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11,12, 13, 14,15,16 alla nuova data del 30 aprile 2036, in ragione delle risultanze della perizia; tutti gli impianti avranno la medesima scadenza;
- la revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241 del 1990 della precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34/2024, impugnata da SIB Spa avanti al TAR Lombardia nella parte in cui risulti incompatibile con la nuova deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto e nella continuità, in diritto e in fatto, dei rapporti concessori sopra indicati, da intendersi prorogati fino alla nuova scadenza così rideterminata senza soluzione di continuità e, dunque, ora per allora;
- l'assenso a che il predetto ricorso pendente avanti al TAR Lombardia si estingua per effetto di rinuncia da parte

ricorrente, con assenso alla compensazione delle spese di lite;

DATO ATTO che per la Provincia di Sondrio concludere il predetto accordo è prioritariamente motivato dal fatto di scongiurare il reale rischio, qualora la venue di Bormio non fosse in grado di assicurare il regolare svolgimento delle gare olimpiche, di una possibile/probabile decisione del CIO di spostare altrove le gare stesse con grandi ripercussioni negative per l'intera Valtellina in quanto vanificherebbero gli ingenti investimenti promozionali fatti negli anni;

ATTESO che, per quanto sopra evidenziato, sussiste motivo di interesse generale derivante dall'obbligo di onorare le garanzie olimpiche in assenza della completa realizzazione degli interventi e tale da giustificare che si proceda ad assegnare alla SIB la concessione-provvedimento relativa all'esercizio della Ski area del Vallecetta in quanto gestore-proprietario degli impianti di risalita e dell'impianto di innevamento che possono assolvere alle assunte garanzie olimpiche ed in particolare alla *"garanzia che comprende l'uso esclusivo e il controllo della sede dei giochi per il periodo di utilizzo esclusivo, a titolo gratuito"*. In tale contesto SIB si impegna a supportare gli enti e il commissario straordinario al fine della buona riuscita dell'evento olimpico;

ESAMINATO lo schema di accordo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di meritevole di approvazione;

ATTESO che il predetto schema è stato preliminarmente condiviso con tutti i soggetti interessati, che prima della sottoscrizione dovranno sottoporlo all'approvazione dei rispettivi organi consiliari;

CONSIDERATO infine che con proprio atto, reso immediatamente eseguibile, in data odierna questo Consiglio ha approvato la Deliberazione, costituente presupposto logico-giuridico del presente atto, avente ad oggetto: *"Definizione di una essenziale cornice regolamentare, integrabile mediante uno o più successivi accordi attuativi, sui rispettivi impegni funzionali alla immediata consegna, nei limiti infra specificati, delle particelle ed aree a titolarità del commissario straordinario, ovvero della struttura commissariale (comprendente la società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. di cui il Commissario straordinario è amministratore delegato), localizzate nel territorio del comune di Bormio e del comune di Valdisotto ed interessanti gli interventi commissariati nel complesso sportivo "Stelvio alpine centre", venue di gara Bormio, ai sensi dell'allegato 1 al d.p.c.m. 8 settembre 2023 come modificato ed integrato dall'allegato 1 bis al decreto legge n. 16/2020 e s.m.i, prima dei giochi olimpici e paralimpici 2026 (l'"evento") ed alla sua successiva riconsegna post evento, nel medesimo status quo ante. approvazione convenzione."*

UDITO il dibattito riportato nella deliberazione di cui al verbale n. 40 in data odierna;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	8
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	8
* favorevoli	n.	8
* contrari	n.	=

DELIBERA

1. di ritenere all'esito delle considerazioni e degli approfondimenti tecnico giuridici svolti applicabile all'accordo in corso di definizione con la società SIB l'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42;
2. di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza di questa Provincia, gli esiti della succitata perizia redatta dallo Studio Grimaldi (allegato B) che perviene alle seguenti conclusioni sinteticamente riportate di seguito:
 - a) stima dell'effetto pregiudizievole complessivo dell'evento olimpico sulla gestione della Ski area, a carico

del concessionario SIB Spa - pari ad € 9.990.704,00;

- b) rideterminazione della durata dei contratti di concessione in 10 anni con conseguente nuovo termine degli stessi in data 30 aprile 2036;
3. di rideterminare, conseguentemente, la scadenza della concessione dell'impianto Cabinovia Bormio – Bormio 2000 di cui al numero 10 dell'elenco in premessa ubicato nella zona Vallecetta della Ski area per la durata di 10 anni e quindi fino alla nuova data del 30 aprile 2036;
4. di approvare, per quanto di competenza di questa Provincia, il testo del predetto accordo transattivo quale allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, come illustrato in premessa e come meglio precisato nell'allegato medesimo (allegato A), subordinando l'efficacia dello stesso alla sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti;
5. di dare mandato al presidente per la sottoscrizione dell'accordo transattivo allegato autorizzando lo stesso ad eventuali integrazioni/modifiche di carattere meramente formale che dovessero rendersi necessarie;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente del settore competente per il compimento di tutti gli atti conseguenti.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- | | | |
|--------------|----|---|
| • presenti | n. | 8 |
| • astenuti | n. | = |
| • votanti | n. | 8 |
| * favorevoli | n. | 8 |
| * contrari | n. | = |

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di sottoscrivere l'Accordo di che trattasi.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente

Accordo tra il Comune di Valdisotto e la Società Impianti Bormio - SIB impianti, con l'adesione e condivisione della Provincia di Sondrio, del Comune di Bormio, del Commissario Straordinario per le opere complementari in ambito sportivo di Bormio e Livigno e amministratore delegato di SI.MI.CO. SPA [ex art. 3, co.5-ter.1, decreto-legge n. 16 del 2020 e ss.mm.ii], al fine della ottimale gestione della ski area di Bormio nel periodo di svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026.

Precisazione dei rispettivi impegni delle parti afferenti anche all'affidamento delle concessioni relative all'esercizio degli impianti di risalita nella Ski Area e composizione transattiva del contenzioso in essere avanti al TAR Lombardia, nonché alla gestione delle opere realizzate in funzione dell'evento olimpico e paralimpico 2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno ____ del mese di _____ i Signori:

- ALESSANDRO PEDRINI, nato a Bormio (SO) il 23.01.1967, domiciliato per la carica presso il Comune di Valdisotto (SO) che interviene al presente atto nella sua qualità di SINDACO *pro tempore* ed in legale rappresentanza del Comune di Valdisotto con sede in Valdisotto (SO), via Via E De Gasperi, 1, (C.F. 83000910147, P.IVA 00073290140);

- VALERIANO GIACOMELLI, nato a Valdidentro (SO) il 25/10/1954, residente in Valdidentro (SO), C.F.: GCMVRN54R25L557H, che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore Speciale della Società Impianti Bormio – SIB Impianti (nel seguito per brevità anche solo SIB o SIB Impianti), con sede legale in Bormio (SO), Via Battaglion Morbegno n. 25, , Partita IVA, Codice Fiscale 00785310145, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____ (in seguito anche “SIB Spa”);
nel seguito congiuntamente “*Le Parti*”

E CON L'ADESIONE E CONDIVISIONE DI:

- DAVIDE MENEGOLA, nato a Talamona (SO) il 27.09.1969, domiciliato per la carica presso la Provincia di Sondrio che interviene al presente atto nella sua qualità di PRESIDENTE *pro tempore* ed in legale rappresentanza della Provincia di Sondrio con sede in Sondrio, via XXV Aprile, n. 22 (C.F. 80002950147 - P.IVA 00603930140);

- SILVIA CAVAZZI, nata a Bormio (SO) il 25.08.1972, domiciliata per la carica presso il Comune di Bormio (SO) che interviene al presente atto nella sua qualità di SINDACO *pro tempore* ed in legale rappresentanza del Comune di Bormio con sede in Bormio (SO), via Buon Consiglio, n. 25, (C.F. e P.IVA 00099580144);

- FABIO MASSIMO SALDINI, (C.F. SLDFMS64C08E884Y), nato a Manerbio (BS), l'8.03.1964, Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., C.F./P.IVA 16406341004, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della predetta società e in qualità di Commissario Straordinario per le opere complementari in ambito sportivo di Bormio e Livigno, ex art. 3, co.5-ter.1, del decreto-legge n. 16 del 2020 e ss.mm.ii., elettivamente domiciliato in Roma, in Piazzale Luigi Sturzo 31, di seguito nel presente atto “Commissario Straordinario”,

PREMESSO E CONSIDERATO

i) che nella Ski area Bormio-Vallecetta si svolgeranno nel febbraio 2026 alcune competizioni agonistiche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026;

ii) che le infrastrutture impiantistiche ivi presenti sono di proprietà della Società Impianti Bormio S.p.a., con sede in Bormio, che da lungo tempo provvede alla loro gestione in regime di concessione;

iii) che, in particolare, la Società Impianti Bormio S.p.a., sino alla data del 6 aprile 2024 era concessionaria (e tuttora è, con riguardo agli impianti di cui ai nn. 9 e 10 dell'elenco sottoindicato) dell'esercizio degli impianti di risalita ubicati sul territorio amministrativo dei Comuni di Bormio e Valdisotto e precisamente delle seguenti infrastrutture nella Ski area:

1. Seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
 2. sciovia Baby 2000
 3. seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
 4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
 5. sciovia Nevada Ovest
 6. sciovia Nevada Est
 7. seggiovia quadriposto Fontana Longa / Valbella (smantellata)
 8. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
 9. Funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
 10. Cabinovia Bormio – Bormio 2000 (rilasciata dalla Provincia di Sondrio)
- ubicati nella zona Vallecetta della Ski area;
11. seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
 12. seggiovia biposto Forte /Tadè
 13. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
 14. sciovia Dosso / Le Pone
 15. sciovia Monte Masucco
 16. sciovia Pra Vegl.
- ubicati nella zona San Colombano della Ski area;

ulteriormente la società SIB è proprietaria dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'intera Ski area zona del Vallecetta, impianto non soggetto a concessione e, quindi, attualmente non oggetto della previsione del diritto di riscatto a termini del previgente Capitolato per l'esercizio degli impianti di risalita;

iv) che, infatti, con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024 era stato concesso -in previsione della formalizzazione tra tutti i soggetti portatori di interessi di una più generale intesa “quadro” afferente le modalità di gestione di detta ski area (oltre che di quella del San Colombano), alla luce degli interventi programmati in funzione dello svolgimento dell'evento olimpico del 2026- l'affidamento in favore di SIB Spa dell'esercizio degli impianti indicati ai punti da 1 a 3, da 5 a 6, 8 e da 11 a 16 dell'elenco che precede fino alla sopra ricordata data del 6.04.2025; la medesima deliberazione concedeva a SIB Spa l'affidamento dell'esercizio dell'impianto indicato al punto 4 che precede con scadenza 15.09.2025;

v) che, antecedentemente, con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Valdisotto n. 32 del 16.09.2008 era stato disposto, sempre in favore di SIB Spa, il rinnovo della concessione per l'impianto indicato al n.9 dell'elenco che precede fissando la nuova scadenza alla data del 18.06.2028;

vi) che con deliberazioni del Presidente della Provincia di Sondrio n. 145 del 28.11.2023 e n. 84 del 30.4.2025 è stato disposto il rinnovo della concessione per l'impianto indicato al punto 10 dell'elenco precedente dapprima fino alla data del 30.04.2025 e, successivamente, sino al 31 agosto

2025; da ultimo, con deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 160 del 29.08.2025, è stata disposta una ulteriore proroga tecnica della concessione amministrativa inerente il predetto impianto con scadenza 28.02.2026, provvedimento su cui SIB si è riservata ogni migliore valutazione anche in merito ad eventuale impugnativa giurisdizionale, salvo quanto previsto nel presente accordo in tema di reciproche rinunce;

vii) che, peraltro, con propria comunicazione in data 13 agosto 2024, prot 12657, SIB Spa aveva presentato “*domanda di rinnovo delle autorizzazioni/concessioni per l’esercizio di impianti di risalita*” chiedendo al Comune di Valdisotto il rilascio di un provvedimento finalizzato ad esercire la descritta attività impiantistica per una durata quantomeno ventennale;

viii) che, a fronte del suddetto affidamento per una sola annualità (sempre in attesa di addivenire ad una regolamentazione complessiva e condivisa della gestione della ski area nel periodo olimpico, oltre che in ragione della complessità del contesto normativo e fattuale di riferimento relativo agli impianti di risalita, in via di continua evoluzione) in data 30/01/2025, S.I.B. Società Impianti Bormio S.p.a. ha proposto ricorso al TAR Lombardia instando per l’annullamento -oltre che di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale- della succitata deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024, avente ad oggetto l’affidamento delle concessioni per l’esercizio degli impianti di risalita sul versante Vallecetta e Le Motte di Oga, in particolare là ove la stessa qualificava il relativo provvedimento in termini “*concessori*” anziché “*autorizzatori*”;

ix) che il Comune di Valdisotto si è tempestivamente costituito nel predetto giudizio radicato avanti al TAR Lombardia (sez. V, R.G. 413/2025) chiedendo l’integrale rigetto del ricorso proposto e che il relativo contenzioso è ora pendente in attesa della fissazione dell’udienza per la discussione del merito della causa;

x) che il Comune di Valdisotto ritiene l’oggetto del contenzioso pendente (id est, la natura giuridica degli atti di assenso per l’esercizio degli impianti di risalita per uso ludico-sportivo) particolarmente complesso e controverso dal punto di vista giuridico atteso che sul punto si sono a più riprese pronunciate, non sempre in modo organico e coordinato, sia la Corte Costituzionale che la magistratura amministrativa;

xi) che, invero, mentre il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, e la Provincia di Sondrio ritengono che il titolo abilitante l’esercizio degli impianti di risalita, ancorché di carattere ludico-sportivo e non già riferito a fattispecie di TPL, rivesta natura concessoria in quanto da ricondurre al novero di quegli atti di natura amministrativa mediante i quali l’Amministrazione concede ad un Operatore Economico l’uso di un bene pubblico (nel caso che qui ne occupa, in particolare, alcuni dei sedimi di allocazione degli impianti di risalita e/o delle connesse piste da discesa, visto che, come detto, le infrastrutture impiantistiche sono tutte di esclusiva proprietà di SIB Spa) per fini di sfruttamento economico e/o l’esercizio di un’attività di natura privatistica ovvero consente l’espletamento di una attività il cui esercizio preclude o rende più difficoltoso l’esercizio della stessa da parte di un altro Operatore Economico (con ogni conseguenza da ciò discendente, tra l’altro, in tema di selezione dei candidati potenziali), viceversa SIB Spa ritiene che il predetto titolo abilitativo costituisca un mero atto di autorizzazione all’esercizio di una attività economica e che, pertanto, il rilascio a suo favore di tale titolo non sia soggetto ad alcuna procedura di selezione, né circoscritto al limitatissimo orizzonte temporale di nemmeno un anno come invece accaduto in conseguenza della deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024 (oggetto di gravame avanti

al Giudice Amministrativo); SIB Spa formulava analoghe deduzioni in plurime istanze rivolte anche alla Provincia di Sondrio in via stragiudiziale;

xii) che il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario considerano, in tale complesso contesto fattuale e giuridico, il perdurare del suddetto contenzioso non soltanto potenzialmente foriero di una ulteriore -pressoché certa- contesa giudiziaria in sede di nuova assegnazione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività impiantistica, ma altresì -considerato il brevissimo lasso temporale che intercorre da oggi allo svolgimento dell'evento olimpico- che detto contenzioso potrebbe incidere in modo davvero significativo sulla gestione della *venue* olimpica di Bormio, con il serio e grave rischio che da ciò possano derivare conseguenze negative per la buona riuscita dell'evento quando non, addirittura, inficiare il corretto svolgimento delle prove di sci alpino maschile e di sci alpinismo dei Giochi Olimpici invernali 2026;

xiii) che in tale ottica il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario da una parte e SIB dall'altra, con il presente accordo, intendono concordemente regolamentare ciascuno per quanto di propria prerogativa i rispettivi interessi in gioco, previa definizione stragiudiziale del contenzioso in essere, così da veder garantita -in via del tutto prioritaria- l'ottimale effettuazione dei Giochi Olimpici e-paralimpici-di Milano Cortina 2026 nella zona del Vallecetta salvaguardando al meglio le esigenze di tutti gli attori interessati con garanzia di continuità e di sostenibilità degli investimenti pubblici in via di realizzazione all'interno della predetta Ski area, nel concerto con il concessionario degli impianti;

xiv) che la Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto normativamente individuato per l'organizzazione degli eventi sportivi olimpici del 2026, richiede espresse garanzie per quanto afferente gli impegni di cui alle note di cui anche infra G1.3, G2.1, G2.4 e G2.7 sottoscritte dal Comune di Valdisotto e dal Comune di Bormio per quanto afferente la disponibilità della c.d. "*Venue olimpica di Bormio/Valdisotto*"; che nei termini dei successivi articoli SIB si impegna di affiancare e farsi carico per quanto di propria diretta competenza quale gestore della Ski area, unitamente ai Comuni di Bormio e Valdisotto rispetto agli obblighi che questi hanno assunto, quali rappresentanti delle rispettive località, nei confronti del CIO e del Comitato organizzatore per la candidatura olimpica con la sottoscrizione delle note G1.3 in data 24 dicembre 2018, G2.1, G2.4 e G2.7 tutte in data 5 aprile 2019 [cfr. allegato A];

xv) che tutti i sottoscrittori del presente accordo riconoscono come l'assunzione degli impegni di cui alle garanzie indicate al punto che precede siano suscettibili di coinvolgere, in via anche indiretta e parziale, la disponibilità dell'intera Ski area in ragione delle esigenze di organizzazione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

xvi) che, peraltro, il Commissario Straordinario evidenzia che le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche individuate negli interventi A.24 – Impianto di risalita (appalto in corso di esecuzione da parte del Commissario Straordinario), A.29 sistemazione tracciati (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato dal Commissario Straordinario) e A.30 innevamento (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato da parte del Commissario Straordinario), indicati nell'allegato al DPCM 1 settembre 2023 non consentono, nonostante il massimo impegno profuso ed il dispiego della diligenza esigibile da parte della Struttura commissariale e del Commissario Straordinario medesimo, di avere certezza circa la loro completa disponibilità entro i tempi necessari per adempiere agli obblighi olimpici per come declinati nelle note di cui al punto che precede

xvii)

a) che con riferimento alla realizzazione delle infrastrutture per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della skiarea di Bormio e Valdisotto, il Comune di Valdisotto ha manifestato, in data 29/6/2022, la volontà di procedere con la progettazione e la realizzazione della relativa infrastruttura;

b) che in forza di quanto previsto e stabilito con deliberazione della Giunta di Regione di Lombardia n.XI/7058 seduta del 3/10/2022 e relativi allegati, ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) ha sottoscritto con il Comune di Valdisotto e Regione Lombardia convenzione per la progettazione e la *“realizzazione delle infrastrutture per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della skiarea di Bormio, in Comune di Bormio e Valdisotto”* opera strettamente connessa sia geograficamente che funzionalmente a quella in capo a SIMICO di cui all'intervento A30 sopra citato (Venue di gara *“Stelvio Alpine Centre”* a Bormio (SO) – Lotto 2: *realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse*). Tale convenzione è stata successivamente aggiornata mediante sottoscrizione tra i medesimi soggetti, in ragione di quanto previsto nella deliberazione n.XII/2162 seduta del 15/04/2024 e relativi allegati, di atto integrativo. ARIA S.p.A. svolge quindi, in base a quanto previsto nei citati atti, il ruolo di soggetto incaricato della progettazione e della realizzazione dell'intervento de quo nonché di Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'intervento;

xviii) che, ulteriormente, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario rispondendo ai principi di prudenza e sana gestione ritengono prioritario individuare soluzioni di supplenza delle funzioni assolte da tali impianti (produzione nella misura richiesta della neve artificiale, predisposizione delle piste interessate dall'evento olimpico, servizio di trasporto degli atleti) per sopperire a qualsiasi caso di indisponibilità o non funzionamento degli stessi, al fine di garantire la corretta organizzazione e il normale svolgimento dei Giochi a cura della Fondazione Milano Cortina 2026;

xix) che Fondazione Milano Cortina con comunicazione, da considerarsi senza gli allegati ivi richiamati, del 06/10/2025 [cfr. allegato B] ha rilevato come, sulla base delle indicazioni FIS e dei dati storici relativi alle temperature medie nell'area e compatibilmente con le condizioni termiche, per garantire l'innervamento richiesto sono necessarie 250 ore di temperature sotto lo zero nel periodo 15 novembre 2025 26 gennaio 2026. Nella medesima comunicazione Fondazione ha altresì chiarito i) che eventuali ritardi nell'avvio della produzione dovuti a ritardi nella consegna dell'impianto di innevamento non potranno essere imputati al gestore che potrà disporre dell'impianto solo a far tempo dalla data del collaudo e dell'affidamento parziale delle opere; ii) che qualora non si registrassero 250 ore di temperature sotto lo zero nel periodo tra il 15-11-2025 e il 26-1-2026 la situazione potrà essere ricondotta nell'alveo della causa di forza maggiore; iii) che in caso di mancanza di acqua imputabile a ritardo nella consegna della relativa opera dovrà essere attivata soluzione alternativa che prevede l'allaccio alla Presa della Capitanina di proprietà di SIB, iv) che in caso di consegna parziale delle più volte citate opere rimane in capo all'appaltatore (e non al gestore) la responsabilità degli eventuali interventi di manutenzione straordinari ivi inclusi guasti, difetti e malfunzionamenti; al proposito sin da ora SIB precisa, quanto al punto (iii) della comunicazione di MICO2026, che l'eventuale fornitura di acqua potrà essere eseguita compatibilmente con la primaria esigenza di innevamento attraverso l'impianto di proprietà

xx)

a) che in tale concreta situazione data, al fine di dare seguito agli impegni assunti con la nota

G1.3 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Bormio e Valdisotto in data 24 dicembre 2018, G2.1, G2.4 e G2.7 tutte in data 5 aprile 2019 in sede di candidatura olimpica il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario hanno sottoscritto convenzione [cfr. allegato C] ai sensi e per gli effetti della quale il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) procederà, a termini delle vigenti disposizioni in materia (di cui al combinato disposto degli articoli 3, comma 5.ter del decreto-legge n. 16/2020 e s.m.i, 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.32/2019 e s.m.i., 24 allegato II.14 al decreto legislativo n. 36/2023e s.m.i.,) alla presa in consegna anticipata delle opere in corso di esecuzione, che costituiscono eredità dei Giochi olimpici e paralimpici a beneficio degli enti locali (come anche chiarito dall'art. 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2022 e meglio indicate in convenzione) per successivamente consegnarle, previo collaudo funzionale, per gli usi pattuiti, ai Comuni di Valdisotto e Bormio perfettamente funzionanti entro e non oltre la data del 21 novembre 2025 condividendo collaborativamente, nei limiti delle rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, con la sottoscrizione della convenzione, che gli Enti provvederanno ad affidare provvisoriamente, mediante l'istituto giuridico da essi ritenuto idoneo e legittimo e limitatamente al periodo 21 novembre 2025 al 1 marzo 2026, la gestione degli impianti a terzi con relativi costi di gestione a carico degli Enti.

b) che, sempre in tale contesto, richiamati i contenuti dell'allegato C, SIB autorizza sin d'ora il Commissario Straordinario ad allacciare l'impianto di cui sopra A30 "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – Lotto 2: *realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse*" alla Presa della Capitanica di proprietà SIB con oneri, costi e responsabilità a esclusivo carico del Commissario. Ciò al fine di garantire, salve le precisazioni in termini di esigenze e tempistiche dell'innevamento di cui al presente accordo, una idonea portata di acqua al bacino di innevamento realizzato da ARIA S.p.A., per il periodo interessato dall'autorizzazione (ossia 15 novembre 2025 – 1° marzo 2026). L'intervento dovrà essere eseguito previo coordinamento con i tecnici di SIB e nei tempi e modi necessari da non compromettere il funzionamento dell'impianto di proprietà e terminati al termine del 5 novembre 2025;

xxi) che SIB, storico gestore della ski area munito di adeguato e comprovato know-how, proprietario degli impianti di risalita, di parte delle piste da sci a servizio dei medesimi, dagli impianti di innevamento, dalle fonti di approvvigionamento idrico per la loro alimentazione, così come meglio specificati ai precedenti punti i ii e iii delle premesse, è nella condizione di valutare l'eventuale gestione dell'impianto di innevamento autonomo realizzato da SIMICO, limitatamente al periodo 15 novembre 2025 1 marzo 2026 anche al fine di massimizzare l'efficacia gestionale della Ski area durante il periodo dell'Evento, alla luce delle verifiche di quelle che saranno le richieste degli enti proprietari/affidatari del medesimo (cfr. xx a). Gli enti ribadiscono che successivamente al 1° marzo 2026, ovvero successivamente al momento di perfezionamento dell'effetto legacy di tali opere in favore dell'ente territoriale che ne è titolare, una volta definitivamente collaudate, la gestione verrà affidata dall'ente concedente nel rispetto della vigente normativa;

xxii) che sulla Ski area è presente l'impianto Bormio-Bormio 2000 il cui tracciato interessa il territorio di più di un Comune e, pertanto, la competenza al rilascio del titolo per il relativo esercizio è della Provincia di Sondrio;

xxiii) che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42, "*Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a*

procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati”;

xxiv) che il Comune di Valdisotto, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio e il Commissario di Governo collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, hanno avviato e positivamente concluso le verifiche per la concreta applicazione delle previsioni di legge di cui al punto che precede e conferito in seguito gli incarichi con determinazione dirigenziale n. 355 del 29.08.2025 (incarico conferito al dott. Francesco Grimaldi) e con determinazione dirigenziale n. 370 del 10/09/2025 (incarico conferito all'ing. Piergiacomo Giuppani per relazione peritale a supporto delle determinazioni quantitative sottostanti l'elaborato peritale del dott. Grimaldi). Il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio e la Provincia di Sondrio al fine di circoscrivere in misura idonea l'oggetto e il perimetro della relazione peritale, hanno fatto pervenire ai periti dott. Grimaldi e ing. Giuppani la comunicazione del 23/09/2025 mentre in data 5 settembre 2025 veniva sottoscritto tra i predetti Enti, il Commissario Straordinario e SIB apposito protocollo di collaborazione [cfr. allegato] al fine di ratificare la piena disponibilità di SIB a condividere informazioni e documenti propri a favore dei predetti Enti e consulenti, documenti che fossero stati ritenuti necessari per ogni valutazione degli Enti medesimi alla verifica della fattispecie ex Art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 e Art. 192 Dlgs 36/2023. Il dr. Grimaldi ha depositato presso il Comune di Valdisotto, in data 20-10-2025 a protocollo 11955, la perizia economica estimativa [cfr. allegato D] *“a supporto dell'intesa in corso di finalizzazione attestante il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario dell'operazione di compensazione mediante valutazione degli oneri e dei benefici ai fini della definizione della durata necessaria in relazione alla rideterminazione dei rapporti concessori;*

xxv) che, con deliberazione del Consiglio Comunale Comune di Valdisotto n. ____ del ____, è stata disposta la presa d'atto e l'approvazione degli esiti della perizia redatta dallo Studio Grimaldi, nonché l'approvazione dello schema del presente accordo e dei relativi allegati. Con la predetta delibera il Comune di Valdisotto ha disposto, in via di sintesi, quanto segue:

- la presa d'atto e l'approvazione degli esiti della perizia redatta dallo Studio Grimaldi (allegato);
- la rideterminazione delle scadenze delle concessioni di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 alla nuova data del 30 aprile 2036, in ragione delle risultanze della perizia; tutti gli impianti avranno la medesima scadenza;
- la revoca della precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34/2024, impugnata da SIB Spa avanti al TAR Lombardia nella parte in cui risulti incompatibile con la nuova deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto e nella continuità, in diritto e in fatto, dei rapporti concessori sopra indicati, da intendersi prorogati fino alla nuova scadenza così rideterminata senza soluzione di continuità e, dunque, ora per allora;
- l'assenso a che il predetto pendente ricorso avanti al TAR Lombardia si estingua per effetto di rinuncia da parte ricorrente, con assenso alla compensazione delle spese di lite;

xxvi) Il Consiglio Comunale del Comune di Bormio, con delibera n _____ del _____ ha approvato lo schema del presente accordo e i relativi allegati.

xxvii) che il Consiglio Provinciale con delibera n _____ del _____ ha disposto la presa d'atto e l'approvazione degli esiti della perizia redatta dal dr. Grimaldi e, conseguentemente, rideterminato la scadenza della propria concessione alla nuova data del 30 aprile 2036 e approvato lo schema del presente accordo unitamente ai relativi allegati.

xxviii) che, pertanto, nel mentre per parte sua SIB Spa, preso atto di quanto sopra, si obbligherà a norma dei presenti accordi ad abbandonare il ricorso radicato avanti al TAR Lombardia – nonché a fornire, per quanto di propria competenza, al Commissario Straordinario di Governo per le Opere olimpiche la più ampia collaborazione al fine di favorire l'interazione degli interventi afferenti allo svolgimento dell'evento Olimpico ossia quegli interventi indicati all'art.4 nella allegata *“Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i. e del d.P.C.M. 8 settembre 2023, art. 3 comma 1”*, affiancandosi e facendosi carico per quanto di propria diretta competenza, unitamente ai Comuni di Bormio e Valdisotto rispetto agli obblighi che questi hanno assunto, quali rappresentanti delle rispettive località, nei confronti del CIO e del Comitato organizzatore per la candidatura olimpica con la sottoscrizione delle note G1.3 in data 24 dicembre 2018, G2.1, G2.4 e G2.7 tutte in data 5 aprile 2019, nonché degli ulteriori oneri di cui alla parte dispositiva del presente accordo – il Comune di Valdisotto e la Provincia di Sondrio si obbligano a porre in essere una rideterminazione della durata dei relativi rapporti concessori in capo a SIB Spa -a mente di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2. del Decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n.42- per il periodo individuato dalla perizia valutativa, mentre gli altri sottoscrittori, del presente accordo si obbligano a rispettare -ciascuno per quanto di proprio interesse e competenza- l'affidamento in gestione alla medesima SIB Spa e tutte le ulteriori previsioni del presente accordo;

xxiv) che, difatti, in ottica e funzionalità di piena collaborazione SIB, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, ha provveduto ad affidare, con incarico a società terza, i lavori oggi in corso di esecuzione, in relazione allo smantellamento a proprie cure e spese l'intero impianto di risalita di proprietà denominato Fontanalunga-Valbella, in relazione al quale il Comune di Valdisotto, pure in ottica di piena collaborazione, ha già assentito al riposizionamento in altra allocazione della Ski area;

xxx) che SIB Spa aderendo al presente accordo – che viene sottoscritto dalle parti unitamente all'allegato capitolato – prende atto della rideterminazione della durata delle concessioni così come stabilita dalla perizia sopra indicata [cfr. allegato D] consente di ricondurre ad equilibrio i sopra indicati contratti di concessione, quale conseguenza della normativa applicata come più volte indicata dagli Enti nel presente accordo;

xxxi) che con la sottoscrizione del presente accordo, come di seguito ribadito, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio, ed il Commissario Straordinario Governativo, confermano collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, che la complessiva fattispecie concreta di matrice concessoria disciplinata nel presente accordo ricade nel campo di applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42 e che l'assetto dei rapporti in questa sede raggiunto tra le Parti risponde, alla realizzazione degli impegni assunti, anche a livello internazionale, dallo Stato, da tutti gli Enti pubblici e altri soggetti coinvolti ai fini della effettiva realizzazione dei Giochi olimpici Milano – Cortina 2026.

CIO' PREMESSO

fra le parti come sopra indicate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e il capitolato e gli ulteriori allegati indicati in calce fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo ed obbliga le parti anche “*aderenti*” nei limiti degli impegni assunti e delle dichiarazioni rilasciate (cfr. art. 3 *viii*)

Articolo 2 – Regime normativo applicato: art. 3-bis, comma 2, del Decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n.42.

(i) Come indicato nella premessa (xxx), ad ogni effetto di legge, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario confermano collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, che la disciplina di cui alla premessa (xxiii) è stata individuata quale normativa applicabile anche alla fattispecie che regola i rapporti tra il Comune di Valdisotto e SIB;

(ii) In tal senso, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario straordinario, nei limiti delle rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, hanno proposto a SIB -che ha accettato- il presente accordo- applicativo della normativa di cui al punto che precede- che risponde anche alla necessità di una complessiva regolamentazione degli interessi in capo al Comune di Valdisotto, al Comune di Bormio, alla Provincia di Sondrio, al Commissario Straordinario afferenti alla gestione della Ski area (c.d. “*venue di gara*”) nel periodo di effettuazione dei Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, sì da garantirne l’ottimale ed ordinato svolgimento. Il presente accordo consentirà di procedere anche alla rideterminazione della durata dei rapporti concessori concernenti gli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di cui in premesse (al fine di ricondurre gli stessi a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento del relativo affidamento) a fronte della parziale mancata fruizione da parte del concessionario delle infrastrutture impiantistiche e, più in generale, della relativa Ski area durante la stagione dell’Evento, nonché della assunzione da parte dell’attuale concessionario SIB Spa di una serie di specifici oneri di servizio pubblico in capo agli enti pubblici coinvolti, meglio dettagliati nell’ambito del presente accordo e negli allegati, oltre che della rinuncia ai contenziosi in essere.

Articolo 3 – Oggetto dell’accordo

Oggetto dell’accordo è, come sopra evidenziato:

(i) la disciplina dei reciproci rapporti tra i soggetti pubblici e quello privato SIB Spa relativamente alla gestione della Ski area in particolare nel periodo di effettuazione dei Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e, segnatamente, delle infrastrutture impiantistiche di proprietà esistenti nella Ski area;

(ii) il rinnovo da parte del Comune di Valdisotto, del Comune di Bormio (se di competenza) e della Provincia di Sondrio, ognuno per quanto di competenza, della gestione dell’intera Ski area (come indicata ad oggi e con le esclusioni già indicate in relazione alla nuove realizzande opere) in capo a SIB per la durata determinata in ulteriori n. 10 (dieci) anni decorrenti dalla conclusione della stagione olimpica 2025/2026 e, dunque, con scadenza in data 30 aprile 2036; nel corso del predetto periodo SIB Spa è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti di cui al presente accordo funzionali al corretto e regolare svolgimento delle competizioni dei Giochi nella venue;

(iii) in tale cornice, ritenuta l'opportunità di comporre il contenzioso insorto tra SIB ed il Comune di Valdisotto anche nell'ottica di consentire l'ottimale svolgimento dell'ormai prossimo Evento come richiesto anche dal Comune di Bormio, dalla Provincia di Sondrio e dal Commissario di Governo, il Comune di Valdisotto e SIB Spa -ferme le rispettive posizioni di cui in premesse- concordano di abbandonare a spese tra di esse compensate il giudizio pendente avanti al TAR Lombardia di cui in premesse (sez. V, R.G. 413/2025) rinunciando vicendevolmente alle pretese rispettivamente ivi azionate;

(iv) Il Comune di Valdisotto, per effetto dei provvedimenti amministrativi indicati in premessa ridetermina ora per allora, nell'esercizio dei poteri di autotutela, la durata delle concessioni di cui ai numeri sopra indicati, in quanto valide ed efficaci senza soluzione di continuità; per l'effetto, il Comune di Valdisotto ridetermina in ulteriori n. 10 (dieci) anni decorrenti dalla conclusione della stagione olimpica 2025/2026 e, dunque, con scadenza in data 30 aprile 2036 la durata delle concessioni di propria competenza di cui ai numeri _____, rideterminazione che SIB S.p.a. accetta e che, come detto, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio e la Provincia di Sondrio ritengono necessaria al fine di ricondurre le concessioni medesime a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto, a fronte della parziale mancata fruizione delle infrastrutture impiantistiche di che trattasi e della Ski area durante la stagione olimpica e, in aggiunta a ciò, della contestuale assunzione da parte di SIB Spa di una serie di oneri, anche di servizio pubblico, di cui al successivo punto 4.

Il Comune di Valdisotto, la Provincia di Sondrio, SIB e per quanto di interesse il Comune di Bormio ed il Commissario di Governo, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, sin da ora, anche alla luce dei contenuti degli atti presupposti al provvedimento, e tra questi partitamente la perizia valutativa, prendono atto che a seguito dello svolgimento dell'evento olimpico e della conclusione della stagione 2025/2026 sarà possibile la determinazione effettiva puntuale del parametro relativo alla voce "*mancato ricavo*". Di conseguenza, per il caso di importo non corrispondente al dato oggettivo previsionale, la differenza sarà presupposto di provvedimento correttivo in relazione alla durata della concessione di cui al punto che precede e/o del canone dovuto per una o più annualità, e ciò al fine di ricondurre le concessioni medesime a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del presente contratto, alla accertata nuova evidenza in ulteriore applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, d.l. n. 10/2024 e dell'art. 192 del d.lgs. n. 36/2023. Gli eventuali minori o maggiori ricavi effettivi rispetto alla media del biennio 2023/24 -2024/25 dei ricavi tipici di cui sopra, desumibili dalla contabilità sociale dell'esercizio 2025/2026, verranno utilizzati per ricalcolare la durata delle concessioni utilizzando la metodologia già applicata in perizia. Il consuntivo dei ricavi e la quantificazione dei minori o maggiori ricavi realizzati rispetto alla media di cui sopra dovrà essere comunicato agli enti interessati entro e non oltre il 30.06.2026, con facoltà di verifica da parte degli enti stessi. Durante il procedimento di verifica da eseguirsi nel termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione SIB si impegna a collaborare in piena trasparenza e fornire ogni documentazione contabile richiesta necessaria, utile ed attinente allo scopo. Il provvedimento correttivo sarà assunto entro e non oltre il 31.10.2026.

(v) il rapporto concessorio con il Comune di Valdisotto è regolato dall'allegato capitolato (cfr. allegato E) qui da intendersi integralmente richiamato;

(vi) salvo quanto al punto (iv) del presente articolo, analogamente anche la Provincia di Sondrio, a fronte degli impegni complessivamente assunti da SIB Spa meglio infra specificati, ridetermina la scadenza fino alla data del 30 aprile 2036 il rapporto concessorio in capo a SIB Spa relativamente alla Cabinovia Bormio – Bormio 2000, al fine di ricondurre la durata del titolo concessorio anche di

tale infrastruttura impiantistica a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della costituzione del relativo rapporto; tutte le scadenze delle concessioni degli impianti sono allineate alla medesima data;

(vii) con il presente accordo e relativi allegati il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario Governativo, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, confermano collaborativamente che la complessiva fattispecie concreta disciplinata nel presente accordo ricade nel campo di applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42 e che, sempre nei ridetti limiti, l'assetto dei rapporti in questa sede raggiunto tra le Parti risponde alla realizzazione degli impegni assunti, anche a livello internazionale, dallo Stato, da tutti gli Enti pubblici e altri soggetti coinvolti ai fini della effettiva realizzazione dei Giochi olimpici Milano – Cortina 2026.

(viii) per parte loro il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario Governativo per la realizzazione delle Opere Olimpiche, ferme le relative competenze ed attribuzioni istituzionali, ritengono di condividere il contenuto del presente accordo confermando collaborativamente gli impegni che derivano dai rispettivi ruoli istituzionali in funzione del corretto svolgimento dei Giochi, ivi indicati, a fronte delle obbligazioni assunte da SIB Spa, in particolare per ciò che attiene all'ottimale svolgimento delle manifestazioni afferenti all'evento olimpico del 2026, unitariamente al fine di consentire a Fondazione Milano Cortina 2026 di disporre di una *venue* di gara idonea a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Articolo 4 – Impegni ed adempimenti di SIB Spa

La società SIB Spa sottoscrivendo il presente accordo si obbliga:

- a) ad abbandonare il ricorso da essa radicato avanti al TAR Lombardia di cui in premesse (sez. V, R.G. 413/2025) rinunciando alle pretese ivi avanzate, a spese integralmente compensate, nel termine di giorni 15 a partire dall'adozione della delibera del Consiglio comunale di Valdisotto avente ad oggetto, inter alia, la ratifica della sottoscrizione del presente accordo;
- b) al rispetto integrale del capitolato di concessione [cfr. allegato] e, per quanto di propria competenza, degli obblighi derivanti dagli ulteriori allegati al presente accordo, come di seguito precisato;
- c) a fornire -per quanto di propria competenza- al Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione delle Opere Olimpiche ogni più ampia collaborazione al fine dell'approntamento degli interventi realizzandi da quest'ultimo in previsione dell'evento;
- d) affiancare e farsi carico per quanto di propria diretta competenza quale gestore della Ski area, unitamente ai Comuni di Bormio e Valdisotto rispetto agli obblighi che questi hanno assunto, quali rappresentanti delle rispettive località, nei confronti del CIO e del Comitato organizzatore per la candidatura olimpica con la sottoscrizione delle note G1.3 in data 24 dicembre 2018, G2.1, G2.4 e G2.7 tutte in data 5 aprile 2019;
- e) a rinunciare a qualsivoglia richiesta di ristoro diretto e/o contributi di qualsivoglia genere nei confronti del Comune di Valdisotto, del Comune di Bormio e della Provincia di Sondrio discendenti da qualsivoglia limitazione all'utilizzo degli impianti e, più in generale, della relativa Ski area, nonché a rinunciare a qualsivoglia indennizzo e risarcimento in relazione allo smantellamento solo con conseguente possibile riposizionamento di impianti a fune di sua proprietà, in relazione ai costi di gestione di innevamento piste, impianti di risalita e adempimenti richiesti di cui al precedente punto (d), nonché in relazione ai mancati ricavi

conseguenti agli impegni olimpici assunti o da assumere e allo svolgimento delle gare olimpiche, configurandosi gli stessi quali oneri di servizio pubblico (sempre con riferimento alla precedente lettera d) costituenti il sinallagma su cui si fonda il rapporto inter partes, così come previsto dalla perizia di rideterminazione. Quanto sopra con espressa esclusione di eventuali contributi statali o Regionali che dovessero trovare stanziamento successivo a beneficio del ruolo svolto dai Concessionari all'interno dell'evento olimpico complessivamente inteso;

- f) a farsi carico, per quanto di competenza e con le modalità di cui alle premesse del presente accordo, degli oneri per l'innervamento ed affiancare, per ogni necessità, gli addetti incaricati nella predisposizione nel rispetto delle normative di sicurezza emanate dalla FIS della Pista Stelvio. SIB garantirà la disponibilità di tutti i propri impianti di risalita per le necessità connesse all'evento olimpico, il tutto salvo forza maggiore; a tali oneri inerenti alla stagione 2025/2026 SIB Spa farà fronte, salvo quanto al capoverso che precede, anche (i) mettendo a disposizione gli impianti (ivi incluso l'impianto di innervamento artificiale a servizio dell'intera Ski Area, in proprietà di SIB Spa e non oggetto di concessione), le attrezzature e i relativi accessori di sua proprietà, (ii) provvedendo alla produzione nella misura richiesta della neve artificiale, (iii) provvedendo all'innervamento delle piste interessate dall'evento olimpico e (iv) al servizio di trasporto a fune degli atleti e del personale connesso all'evento in base alle richieste del Comitato Organizzatore, il tutto come detto salvo forza maggiore;
- g) ad assumere in proprio gli oneri derivanti dalla convenzione di servitù di "*Pista Stelvio*" sottoscritta in data 31/10/2003, di durata trentennale e successive proroghe con la quale sono stati ridefiniti i rapporti tra il Comune di Bormio ed i proprietari dei terreni interessati dal passaggio della "*Pista Stelvio*", prevedendosi, tra l'altro, in luogo dell'indennizzo in denaro in origine previsto, il rilascio di tessere di libero ingresso allo stabilimento termale "*Bormio Terme*";
- h) ad estendere, nel periodo di affidamento, la scontistica prevista a favore dei residenti del Comune di Valdisotto anche ai residenti del Comune di Bormio per l'acquisto degli abbonamenti e/o delle tessere per la fruizione degli impianti;
- i) a provvedere entro il termine di giorni 30 a partire dall'efficacia del presente accordo al pagamento, dei canoni concessori scaduti e dovuti al Comune di Valdisotto nella misura di euro 195.281,10 somma che verrà ricevuta dal Comune di Valdisotto a completa tacitazione della relativa annata; a valere il presente punto quale espresso riconoscimento da parte di SIB spa del proprio debito nei confronti del Comune di Valdisotto del canone dovuto per l'anno 2023/2024; le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il canone relativo all'anno 2024/2025 è dovuto da SIB al Comune di Valdisotto e sarà calcolato e corrisposto nei termini già disciplinati dal capitolato di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 40 del 26.09.2005 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 53 del 29.12.2016; gli importi predetti, in caso di ritardato pagamento, andranno incrementati degli interessi computati al tasso legale più uno spread del 3%, con decorrenza dalla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del capitolato di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 40 del 26.09.2005 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 53 del 29.12.2016;
- j) A condizione che quanto pattuito nel presente accordo trovi compiuta efficacia ed esecuzione, SIB Spa dichiara -in aggiunta agli impegni di cui sopra- e salve le obbligazioni di tutte le parti indicate nel presente accordo, di null'altro avere a pretendere nei confronti del Comune di Valdisotto, del Comune di Bormio, della Provincia di Sondrio e del il Commissario Straordinario, dichiarando espressamente SIB a tale effetto di rinunciare, fin d'ora, alla

prosecuzione , alla data di sottoscrizione del presente accordo, e/o all'attivazione di qualsivoglia iniziativa di carattere giudiziario e/o comunque contenziosa in relazione al presente accordo, sino al termine del 27 ottobre 2025 rispetto agli atti indicati nel presente atto e con riguardo con riguardo alle opere (impianto di innevamento autonomo) di cui all'art. n.4 alla *“Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i. e del d.P.C.M. 8 settembre 2023, art. 3 comma 1”*.

Articolo 5 – Impegni ed adempimenti dei soggetti pubblici del presente accordo

- a) Il Comune di Valdisotto si obbliga, sottoscrivendo il presente accordo, ad accettare la rinuncia di SIB al ricorso radicato avanti al TAR Lombardia di cui in premesse (sez. V, R.G. n. 413/2025) rinunciando alle domande ivi azionate e ciò a spese integralmente compensate.
- b) Il Comune di Valdisotto si obbliga, in qualità titolare della concessione di cui al decreto 9922 del 11/07/2025, a porre in essere tutto quanto necessario affinché SIB, per il periodo di durata della concessione, possa fruire dell'utilizzo della predetta risorsa per il funzionamento dell'impianto di innevamento di proprietà esclusiva a partire dal 1° novembre al 15 marzo di ciascuna stagione;
- c) Richiamato integralmente l'art 3 del presente contratto, il Comune di Valdisotto e la Provincia di Sondrio, rideterminano -ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2 del Decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n.42- la durata dei rapporti concessori relativi alla Ski area di cui ai numeri da 1 a 16 (indicati in premessa) con esclusione del punto 7 con la medesima scadenza di tutti gli impianti in capo a SIB Spa -che accetta tale rideterminazione- per il periodo temporale risultante dalla perizia valutativa [cfr. allegato] , al fine di ricondurre gli stessi a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto) anche a fronte della parziale mancata fruizione delle infrastrutture impiantistiche di che trattasi durante la stagione olimpica e, in aggiunta a ciò, del contestuale affiancamento di SIB agli Enti pubblici coinvolti e conseguente assunzione anche da parte di SIB Spa degli oneri anche di servizio pubblico in capo ai detti Enti di cui al superiore punto 4.
- d) laddove, successivamente alla stipula del presente accordo, intervengano modifiche normative e regolamentari che rendano effettivamente possibile l'adozione di provvedimenti concessori a favore del Concessionario di durata più estesa di quelli previsti al presente accordo ed in uno risolvendo le problematiche ad oggi sostenute dal Comune di Valdisotto, dal Comune di Bormio e dalla Provincia di Sondrio i medesimi Enti si impegnano all'adozione, con ogni eventuale necessaria collaborazione del Concessionario, ciascuno per quanto di competenza, degli atti e misure necessarie al fine dell'applicazione di tali nuovi principi.

Articolo 6 – Solidarietà

Le parti dovranno far assumere ad eventuali, nei limiti di rispettiva competenza, loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo gli obblighi e le prestazioni assunte con il presente accordo preliminare, restando comunque responsabili in via solidale, per tutti gli obblighi e le prestazioni assunte nel caso di inadempimento, salvo espresso esonero da parte del creditore.

Articolo 7 – Disposizioni generali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa esplicitamente rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

ALLEGATI:

A : Garanzie G1.3, protocollo n. 0015508/2018 del 27/12/201 e G2.1, G2.4 e G2.7 protocollo n. 0004555/2019 del 05/4/2019 - Comune di Bormio;

B: email protocollo n 11955 del 20 ottobre 2025 Comune di Valdisotto;

C: Schema convenzione tra gli Enti e SiMiCo approvata con Delibera Consiglio Comunale n.40 del 13.10.2025 del Comune di Valdisotto; con Delibera Consiglio Comune di Bormio n.56 del 16.10.2025 e con Delibera n _____ del 27.10.2025 del Consiglio Provinciale di Sondrio

D: Perizia dr. Francesco Grimaldi protocollo n.11956 del 20.10.2025 Comune di Valdisotto

E: capitolato di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 40 del 26.09.2005 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 53 del 29.12.2016

F: Protocollo di collaborazione nel procedimento in corso di definizione ex art.3 –bis, comma 2, del Decreto Legge 5 febbraio 2024, n.10 e Art.192 D.Lgs 36/2023 – sottoscritto da: Comuni di Bormio e Valdisotto, Provincia di Sondrio, Commissario Straordinario e soc. SIB SpA protocollo n. 5611 del 5 settembre 2025

Re: Garanzia G2.1 – Garanzia dei Comuni di Bormio e Valdisotto

Caro Presidente Bach,

a nome dei Comuni di Bormio e Valdisotto, siamo lieti di confermare che Bormio e Valdisotto, per quanto di loro competenza:

1. Riconoscere che il loro sostegno alle città che ospitano i Giochi, il CNO e l'OCOG e la loro cooperazione con queste entità, così come con il CIO e altri attori olimpici, costituisce una condizione essenziale per la pianificazione, l'organizzazione, il finanziamento e l'allestimento di successo di i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, secondo quanto previsto dal Contratto Città Ospitante 2026;

2. Confermare il loro impegno ad adottare tutte le misure necessarie nella loro competenza, anche, ove applicabile, attraverso l'adozione e l'attuazione di eventuali misure regolamentari temporanee, che si rendessero necessarie affinché le Città che ospitano i Giochi, il CNO e l'OCOG adempiano a tutte le loro obbligazioni previsti dal Contratto Città Ospitante 2026 e da altri accordi pertinenti;

3. Confermare che tali misure di cui al paragrafo 2 includeranno in particolare tutte le misure necessarie per l'adempimento dei seguenti elementi in conformità con i requisiti specifici e le tempistiche specificate nel Contratto Città Ospitante 2026:

i. In relazione alla tutela dei Beni Olimpici nel nostro Paese:

- adeguata e continuativa tutela giuridica delle Proprietà Olimpiche nel nostro Paese, in nome e per conto del CIO;
- legislazione adeguata per garantire la tutela dei diritti e degli interessi del CIO in relazione ai Giochi Olimpici Invernali 2026;
- procedure e rimedi che consentano la tempestiva risoluzione delle controversie relative alle suddette materie;

ii. In relazione alla dogana:

ingresso nel nostro Paese di tutte le attrezzature e forniture ai fini dei Giochi e per l'uso da parte del CIO e di altri stakeholder olimpici rilevanti senza dazi, dogane, tasse o oneri simili dovuti nel nostro Paese;

iii. In relazione all'immigrazione:

- ingresso nel nostro Paese di tutte le persone accreditate in possesso di passaporto valido e Carta di Identità e Accredimento Olimpico e capacità per queste persone di svolgere la loro funzione olimpica; e
- applicazione delle leggi e dei regolamenti del lavoro del nostro Paese in modo da non impedire o ostacolare lo svolgimento da parte di tali persone accreditate delle loro funzioni olimpiche;

iv. In relazione ai permessi di lavoro:

rilascio di visti d'ingresso e permessi di lavoro al personale legato alle Olimpiadi che necessiti di svolgere alcune funzioni olimpiche nel nostro Paese in modo rapido e semplificato e senza che nel nostro Paese siano dovute tasse o oneri simili;

v. In relazione alle tasse:

attuazione della normativa fiscale in modo da garantire:

- capacità per l'OCOG di godere appieno dei pagamenti o altri contributi messi a disposizione dal CIO o dagli enti controllati dal CIO, senza essere gravati dalle imposte dirette o indirette dovute nel nostro Paese;
- assenza di qualsiasi impatto delle imposte dirette o indirette dovute nel nostro Paese sul CIO, sugli enti controllati dal CIO e sul Cronometrista Ufficiale in relazione ai loro pagamenti o altri contributi al OCOG;
- assenza di doppia imposizione per gli atleti e gli altri componenti della “famiglia” olimpica nel nostro Paese in occasione dei Giochi (es. dipendenti o altri rappresentanti del CIO o di qualsiasi Ente Controllato del CIO; dipendenti o altri rappresentanti di delegazioni di National Olympic Comitati diversi dal CNO ospitante; giudici, arbitri e altri funzionari dei Giochi, inclusi, a titolo esemplificativo, dipendenti e altri rappresentanti delle Federazioni Internazionali e di altre organizzazioni riconosciute dal CIO (es. Agenzia Mondiale Antidoping, Corte Arbitrale dello Sport); dipendenti o altri rappresentanti di organizzazioni mediatiche straniere accreditate, dipendenti o altri rappresentanti dei partner di marketing del CIO e delle emittenti detentrici dei diritti;
- trattamento finanziario del CIO e degli altri membri della “famiglia” olimpica non meno favorevole del trattamento dei partner commerciali di OCOG o di altri operatori nazionali in materia di imposte indirette;

vi. In relazione a sedi e infrastrutture:

fornitura di (i) infrastrutture per la fornitura di energia, (ii) infrastrutture di telecomunicazioni, (iii) capacità di telecomunicazioni fisse e mobili nonché (iv) frequenze, in un livello e una qualità adeguati per soddisfare le esigenze dei Giochi Olimpici 2026 accompagnati da corrispondenti servizi di supporto;

vii. In relazione a questioni mediche:

responsabilità per tutti gli aspetti dei servizi medici e sanitari relativi ai Giochi Olimpici Invernali 2026 e capacità del medico di squadra di curare la propria delegazione nazionale nel nostro Paese durante il periodo dei Giochi;

viii. In relazione alla libertà dei media:

assenza di restrizioni alla libertà dei media di fornire una copertura giornalistica indipendente dei Giochi Olimpici Invernali 2026 e degli eventi correlati, sull'indipendenza editoriale del materiale trasmesso o pubblicato dai media e sul diritto dei partecipanti e degli spettatori di accedere e utilizzare i principali social media internazionali;

ix. In relazione alle scommesse sportive/manipolazione delle competizioni:

assenza di coinvolgimento e nessun supporto a scommesse sportive in relazione ai Giochi Olimpici Invernali 2026 e supporto del CIO nella protezione dell'integrità dello sport per quanto riguarda le scommesse sportive e la manipolazione delle competizioni in relazione ai Giochi;

X. In relazione ad altri grandi eventi:

assenza di eventi importanti con potenziale impatto negativo sui Giochi;

xi. In relazione al programma di monete e banconote dell'OCOG:

Nel caso in cui sia previsto un programma di monete e banconote a sostegno del finanziamento dei Giochi Olimpici Invernali 2026, una conferma che tale programma sarà condotto in collaborazione con l'OCOG e una garanzia che una quota delle entrate derivanti da tale programma sarà assegnata a l'OCOG e il CIO;

xii. In relazione ai Giochi Paralimpici Invernali 2026:

conferma che tutte le misure coperte da questa garanzia si applicheranno mutatis mutandis anche ai Giochi Paralimpici Invernali 2026 e all'IPC, al Comitato Paralimpico Nazionale, alle Federazioni Sportive Paralimpiche e ad altri stakeholder paralimpici interessati, se ragionevole nelle circostanze.

Cordiali saluti,

Roberto Volpato Alessandro Pedrini

Sindaco di Bormio Sindaco di Valdisotto

Re: Garanzia G.2.4 – Marketing – Sede “Stelvio”.

Caro Presidente Bach,

per conto dei Comuni di Bormio e Valdisotto, confermiamo che tutti gli spazi pubblicitari esterni esistenti sono stati mappati:

- in tutti i locali dei siti in cui si terranno le competizioni o le attività di eventi ufficiali dei Giochi Olimpici, nonché in tutti i terreni e le strutture limitrofe fino a cinquecento metri all'interno e intorno al perimetro di tali siti; e
- Sui mezzi pubblici e parcheggi adiacenti

Relativamente ai suddetti spazi pubblicitari (inclusi quelli di seguito realizzati) i Comuni di Bormio e Valdisotto sono l'autorità preposta a concedere il diritto di esporre messaggi pubblicitari su ogni struttura individuata. Per questo, garantiamo che i Comuni stanno lavorando e lavoreranno per garantire la disponibilità di quegli spazi all'OCOG ad un prezzo di mercato da due settimane prima dei Giochi fino alla fine dei Giochi Paralimpici. Al riguardo, resta inteso che il prezzo di mercato applicabile non sarà superiore al prezzo di mercato dello stesso periodo dell'anno precedente, maggiorato dell'inflazione per un anno.

Cordiali saluti,

Roberto Volpato Alessandro Pedrini

Sindaco di Bormio Sindaco di Valdisotto

STELVIO

Sede numero 9

Bormio e Valdisotto (SO), ITALIA

FIRMATORI: Roberto Volpato, Alessandro Pedrini

04/04/2019

Comune di Bormio

Via Buon Consiglio, 25

23032 Bormio (SO)

Italia

Comune di Valdisotto

Via E De Gasperi, 1

23030 Valdisotto (SO)

Italia

RE: G2.7 - Garanzia sull'uso della sede

Milano Cortina 2026

Caro Presidente Bach,

i Comuni di Bormio e Valdisotto sottoscrivono integralmente la Candidatura di Milano e Cortina d'Ampezzo 2026 ai Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici Invernali 2026 (i "Giochi"), e forniscono, con la presente, a Milano e Cortina d'Ampezzo la garanzia richiesta da il Comitato Olimpico Internazionale (il "CIO") e il Comitato Paralimpico Internazionale (l'"IPC"). Il sottoscritto si impegna altresì a rispettare i termini del Contratto di Città Ospitante (compresa la Carta Olimpica) in quanto applicabili alla presente garanzia (la "Garanzia") e ad ogni accordo conseguente.

I Comuni di Bormio e Valdisotto, investiti di tutti i poteri di rappresentanza richiesti, garantiscono l'utilizzo della sede "Stelvio" ai fini della preparazione e dello svolgimento dei Giochi, ivi compresi i relativi Test Events coerenti con i Termini Minimi di Garanzia come indicato di seguito e di prendere tutte le misure e concedere tutti i consensi di nostra competenza, se necessario per adempiere a tale Garanzia.

I Comuni di Bormio e Valdisotto confermano che tale garanzia si riferisce ai requisiti del CIO come specificato nel G 2.7 Questionario di Candidatura Giochi Olimpici Invernali 2026.

TERMINI MINIMI DI GARANZIA

La presente Garanzia è prestata dai Comuni di Bormio e Valdisotto nei seguenti termini, che costituiranno la base essenziale dell'accordo che verrà stipulato tra i Comuni di Bormio e Valdisotto e il futuro Comitato Organizzatore dei Giochi (il "OCOG ") (e terzi, se necessario) che descrivono ulteriormente le condizioni di utilizzo della Sede nel contesto dei Giochi (il "Contratto di utilizzo della Sede"):

i) In questa Garanzia:

a) PER SEDE si intende il locale "Stelvio" attualmente di proprietà e gestione dei Comuni di Bormio e Valdisotto.

b) PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO indica il periodo dal 15.01.2026 al 25.02.2026 nonché altri periodi, da definire in una fase successiva per lo svolgimento dei Test Events.

c) PERIODO DI UTILIZZO NON ESCLUSIVO indica il periodo dal 01.12.2025 al 14.01.2026.

ii) La Garanzia comprende l'uso esclusivo e il controllo della Sede dei Giochi per il PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO, a titolo gratuito.

iii) La Garanzia include anche una licenza irrevocabile e illimitata all'OCOG, al CIO e all'IPC (se applicabile), incluso il diritto di concedere in sublicenza l'uso del nome, dell'immagine, del marchio e/o dei design (incluso qualsiasi materiale da essi derivato) della Sede per scopi commerciali e non commerciali in tutti i media attuali e/o futuri in relazione ai Giochi, liberi da qualsiasi diritto di terzi e/o da qualsiasi ulteriore onere, su base gratuita.

iv) Eventuali compensi, spese e altri costi relativi al personale tecnico di base della SEDE che lavorerà nella sede, sotto la direzione dell'OCOG, durante i Giochi, e

v) I costi operativi (incluse le spese per utenze (elettricità, acqua, ecc.), pulizia e gestione dei rifiuti nonché controllo degli accessi alla sede) sostenuti durante il PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO saranno pagati separatamente dall'OCOG secondo i termini dell'Utilizzo della sede Accordo. Tutti gli altri costi correnti (ad esempio spese di manutenzione dei servizi) delle Sedi saranno a carico dei Comuni di Bormio e Valdisotto (o Gestore/Operatore di Sede).

vi) La Garanzia comprende inoltre l'accesso non esclusivo alla Sede, senza oneri per l'OCOG, durante il PERIODO DI UTILIZZO NON ESCLUSIVO delle opere preliminari di sovrapposizione.

vii) I Comuni di Bormio e Valdisotto si impegnano a intraprendere le seguenti azioni:

a) facilitare le visite ai siti e alle infrastrutture durante l'intero ciclo di vita dell'OCOG, per il CIO, l'IPC, le Federazioni Internazionali (IF) e l'emittente ospitante dei Giochi "Olympic Broadcasting Service (OBS)" (e/o i loro partner/consulenti/ appaltatori) per verificare la prontezza di eventuali siti e infrastrutture;

b) facilitare l'accesso del personale/rappresentanti dell'OCOG e di altre delegazioni dei Giochi (compresi gli Atleti e i rappresentanti dei Comitati Olimpici Nazionali) alla Sede per periodi specifici di formazione e familiarizzazione della sede; e

c) concedere tutti i diritti e intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire il pieno rispetto dei termini dell'"Appendice Clean Venue" allegata durante il PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO.

viii) La Sede sarà consegnata all'OCOG in condizioni pulite e pienamente operative coerenti con l'uso corrente della Sede (inclusi eventuali aggiornamenti pianificati come determinato al momento dell'emissione della presente Garanzia e che sono descritti in un'Appendice alla presente Garanzia) e i termini o l'effetto della presente Garanzia non saranno influenzati da alcun progetto di ammodernamento o ricostruzione.

ix) I Comuni di Bormio e Valdisotto sono tenuti a garantire che il Gestore/Operatore di Sede e tutti gli altri soggetti o enti (quali concessionari, appaltatori, leghe sportive, società ecc.) coinvolti nell'operatività della Sede (o eventuali aventi causa) rispettare integralmente i termini e le condizioni della presente Garanzia, e del Contratto di Utilizzo della Sede, ed i Comuni di Bormio e Valdisotto si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a tal fine che si rendessero necessarie.

x) I Comuni di Bormio e Valdisotto garantiscono che, in caso di cambio di proprietà della Sede o gestore della Sede prima dell'inizio del Periodo di Utilizzo Esclusivo, tutti i termini della presente garanzia saranno trasferiti e vincolanti integralmente al/i futuro/i proprietario/i. .

xi) I Comuni di Bormio e Valdisotto convengono inoltre quanto segue:

a) la presente Garanzia costituisce impegno vincolante e giuridicamente esecutivo dei Comuni di Bormio e Valdisotto a beneficio del Comune di Milano e Cortina d'Ampezzo e ai sensi del successivo comma c) del COOG.

b) L'entrata in vigore della presente Garanzia è condizionata all'elezione di Milano e Cortina d'Ampezzo come Città Ospitanti dei Giochi. In caso di mancata elezione dei Comuni, tutti i termini ivi contenuti decadono automaticamente e i Comuni di Bormio e Valdisotto sono liberati da ogni loro obbligo e Milano e Cortina d'Ampezzo non sono responsabili di alcun compenso ai Comuni di Bormio e Valdisotto in tal senso.

c) I Comuni di Bormio e Valdisotto prendono atto che l'OCOG sarà costituito dopo l'elezione di Milano e Cortina d'Ampezzo come Città Ospitanti dei Giochi e che (i) tutti i diritti di Milano e Cortina d'Ampezzo ai sensi della presente Garanzia saranno automaticamente trasferiti a beneficio dell'OCOG senza alcuna modifica all'atto della costituzione dell'OCOG e (ii) tutti gli obblighi dei Comuni di Bormio e Valdisotto ai sensi della presente Garanzia saranno integralmente vincolanti per i Comuni di Bormio e Valdisotto nei confronti dell'OCOG ed esecutiva da parte dell'OCOG.

Roberto Volpato Alessandro Pedrini

Sindaco di Bormio Sindaco di Valdisotto

Appendici

Pulisci l'appendice del luogo

Aggiornamenti pianificati prima della consegna di OCOG

Mappa della sede (compresi i confini fisici della proprietà o gli spazi richiesti per la portata del presente accordo)

Pulisci l'appendice del luogo

Nell'ambito delle garanzie presentate al CIO che conferiscono all'OCOG il diritto di utilizzare la Sede nel periodo precedente e durante i Giochi Olimpici e Paralimpici (ove applicabili), Milano e Cortina d'Ampezzo devono garantire che per ciascuna Sede proposta, i seguenti termini e condizioni sono concordati dai Comuni di Bormio e Valdisotto.

1. Segnaletica

I Comuni di Bormio e Valdisotto concedono all'OCOG il diritto di avere:

- Uso esclusivo di tutta la segnaletica interna ed esterna dei Sedi e della segnaletica nelle aree ad essa adiacenti e sotto il controllo dei Comuni di Bormio e Valdisotto;
- Controllo esclusivo di tutti i diritti di denominazione e segnaletica della Sede (incluso, a titolo esemplificativo, il diritto di re-branding o coprire la segnaletica esistente). Il sottoscritto si impegna inoltre a rispettare i requisiti del CIO relativi ai diritti di denominazione (comprese le regole relative al trattamento di nomi non commerciali, nomi di persone e nomi commerciali o aziendali) per le sedi utilizzate nei Giochi dell'Olimpiade dalla data di elezione della Città Ospitante alla conclusione dei Giochi Paralimpici.

2. Commercio al dettaglio e concessioni

I Comuni di Bormio e Valdisotto concedono all'OCOG il diritto di:

- Essere l'unico ed esclusivo gestore e operatore dei punti vendita al dettaglio di merci e delle concessioni di cibo/bevande presso la Sede
- Vendi merce Olympic presso punti vendita al dettaglio e servizi, strutture e punti vendita di concessioni di cibo/bevande
- Accedi a tutti i punti vendita al dettaglio di merchandising e prodotti alimentari e bevande nella Sede
- Utilizzare personale di sua scelta e vestirlo con uniformi a sua scelta per gestire i punti vendita al dettaglio di merci e le concessioni di cibo/bevande

3. Biglietteria e ospitalità

I Comuni di Bormio e Valdisotto concedono all'OCOG il diritto esclusivo di:

- Gestire e vendere biglietti e ospitalità in relazione ai Giochi Olimpici per la Sede
- Gestire e vendere suite e posti speciali in relazione ai Giochi Olimpici per la Sede
- Per tutta la durata del contratto di locazione, il Proprietario della Sede non assoggetterà l'OCOG ad alcuna tassa o tassa di sosta presso la Sede in relazione alla vendita della suddetta.

4. Trasmissione e sponsorizzazione

Per tutta la durata del contratto di locazione, i Comuni di Bormio e Valdisotto convengono che il CIO e/o l'OCOG abbia il diritto esclusivo di vendere la trasmissione, la sponsorizzazione o qualsiasi altro diritto multimediale in relazione ai Giochi Olimpici che si svolgono presso la Sede.

5. Uso esclusivo dei prodotti di Olympic Marketing Partners

I Comuni di Bormio e Valdisotto convengono che l'OCOG avrà il diritto di utilizzare esclusivamente prodotti e servizi dei partner di marketing dei Giochi Olimpici presso la Sede (e re-branding di prodotti e servizi esistenti, nella misura necessaria per rispettare i diritti esclusivi concessi a Olympic sponsor), incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti categorie di prodotti:

- Sistemi di pagamento (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'accettazione di carte di credito, sportelli automatici (ATM) e sistemi di pagamento telefonici) in relazione a tutte le vendite avvenute presso la Sede relative ai Giochi Olimpici
- Bevande analcoliche e alcoliche
- Apparecchiature audiovisive inclusi, ma non limitati a, schede video e altoparlanti
- Apparecchiature per cronometraggio, punteggio e risultati in sede, inclusi ma non limitati a tabelloni segnapunti

6. Divieto di utilizzo dei marchi olimpici

I Comuni di Bormio e Valdisotto convengono che, in nessun momento, potranno utilizzare marchi, simboli, terminologie o derivati olimpici.

7. Protezione del marchio e assistenza anti-agguato

Per tutta la durata del contratto di locazione, i Comuni di Bormio e Valdisotto si impegnano ad assistere l'OCOG nel contrastare i tentativi di agguato marketing da parte di inserzionisti presso la Sede che non sono sponsor olimpici ma sviluppano annunci pubblicitari ad uso presso la Sede che potrebbero, implicitamente, suggerire che sono sponsor dei Giochi Olimpici.



Prot. 15508/2018

Bormio, 24 dicembre 2018

Mr. Thomas Bach

Presidente del Comitato Olimpico Internazionale

Oggetto: Garanzia 1.3 – Comune di Bormio SO

Gentile Presidente Bach,

In rappresentanza del **Comune di Bormio**, sono lieto di confermare che **il Comune di Bormio** si impegna come segue:

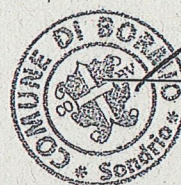
1. a garantire il rispetto della Carta Olimpica in relazione a tutte le attività correlate all'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026;
2. a garantire che saranno adottate tutte le misure più idonee ad assicurare che, in relazione a tutte le attività connesse all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026:
 - i. i diritti umani siano tutelati e rispettati, e che qualunque violazione dei diritti umani sia punita in conformità con le norme e gli accordi internazionali applicabili nel Paese ospitante e in conformità con gli standard e i principi sul rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, ivi inclusi quelli di cui al *"United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights"* ;
 - ii. siano impediti e debitamente puniti atti fraudolenti o corruttivi, in conformità con le norme e gli accordi internazionali applicabili nel Paese ospitante e in conformità con gli standard riconosciuti a livello internazionale;
 - iii. siano rispettati le norme e gli accordi internazionali in materia di progettazione, costruzione, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, applicabili nel Paese ospitante.

Il Comune di Bormio garantisce inoltre:

- che non sussistono ostacoli di natura giuridica per l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 nel nostro Paese, in conformità con quanto previsto nell'Host City Contract 2026, per quanto di competenza della scrivente Amministrazione;
- la sicurezza per il pacifico svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, congiuntamente con gli altri enti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza;

- che i servizi da mettere a disposizione del Comitato Organizzatore saranno prestati senza oneri a carico di quest'ultimo.

L'occasione mi è gradita per porgerle i miei più cordiali saluti.



Il Sindaco

MPS/2025

Mariagrazia Praolini

Da: Sindaco Valdisotto
Inviato: lunedì 20 ottobre 2025 09:57
A: Mariagrazia Praolini
Oggetto: I: bozza VUA - DETTAGLI ACCORDI
Allegati: BOZZA PROVVISORIA_VUA_GUIDELINE_SERVICES_MOUNTAIN_OPS_ITA_SIB.pptx

Ciao Mariagrazia, puoi protocollare la e-mail.
Grazie
Alessandro

Da: Davide Cerato <d.cerato.cons@milanocortina2026.org>
Inviato: lunedì 6 ottobre 2025 21:26
A: Sindaco Bormio Silvia Cavazzi <sindaco.cavazzi@comune.bormio.so.it>; Sindaco Valdisotto <sindaco@comune.valdisotto.so.it>; Carlo Altobelli <c.altobelli@milanocortina2026.org>; Pietro Fea <p.fea@milanocortina2026.org>; Aldo Strina <a.strina@milanocortina2026.org>
Cc: Carlo Girelli <carlo.girelli@comune.bormio.so.it>; Gioele Caravello <g.caravello@milanocortina2026.org>
Oggetto: R: bozza VUA - DETTAGLI ACCORDI

Buonasera Alessandro,

metto in copia anche i colleghi dell'Ufficio Legal della Fondazione (sotto e in allegato quanto trasmesso ieri).

Come richiesto, si precisa che, in caso di forza maggiore – ad esempio temperature eccessivamente elevate che impediscano la produzione di neve – si intende per forza maggiore un evento o una circostanza al di fuori del controllo ragionevole della parte interessata, imprevedibile o inevitabile, che renda impossibile o sostanzialmente impraticabile l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In base alle indicazioni della FIS e ai dati storici relativi alle temperature medie nell'area di Bormio, la produzione della neve tecnica deve avere inizio entro e non oltre il 15 novembre, compatibilmente con le condizioni termiche, al fine di garantire la possibilità di innevamento anche in condizioni estreme. Tale data si fonda sullo storico che prevede almeno 250 ore di temperature sotto lo zero, necessarie per assicurare un innevamento adeguato (10 giorni o 20 notti).

Eventuali ritardi nell'avvio della produzione dovuti a ritardi nella consegna del sistema di innevamento non potranno essere imputati al gestore, che potrà disporre dell'impianto solo a partire dalla data del collaudo e dell'affidamento parziale delle opere, come già descritto in precedenza.

Qualora tra il 15 novembre 2025 e 20 gennaio 2026 non si registrassero almeno 250 ore di temperature sotto lo zero, la situazione potrà essere ricondotta a un caso di forza maggiore.

Per quanto riguarda invece la mancanza di acqua, questa sarà imputabile a eventuali ritardi nella consegna delle opere; in tale circostanza dovrà essere attivato il "Piano B", che prevede l'allaccio alla Presa della Capitanina di proprietà della SIB, come già indicato nei report precedenti.

Si ricorda infine che, ai sensi della normativa italiana in materia di consegna parziale, l'appaltatore (e non il gestore) rimane responsabile degli interventi di manutenzione straordinaria, inclusi guasti, difetti e malfunzionamenti.

Cordiali saluti,

Davide CERATO

Buongiorno Silvia e Alessandro,

allego **UNA BOZZA** con i dettagli dei servizi che dovranno essere richiesti nel VUA, in linea con le indicazioni contenute nel documento e nella garanzia olimpica che trovate in allegato.

Ribadisco che alcuni elementi, come **Innevamento e Venue Cleaning**, devono essere inclusi. La **sicurezza** non rientra invece nello scopo della SIB, se non per quanto riguarda i loro edifici e, eventualmente, le attività che svolgono in pista (chiusure pista, ecc.), come da prassi e come avviene durante una stagione regolare.

Il documento è una **bozza e non contiene tutti gli elementi richiesti nel VUA**, che dovrà essere ulteriormente affinata, ma vi consente di iniziare a **quantificare i servizi** che verranno poi richiesti da fare a SIB nel VUA,

Suggerisco di procedere in parallelo VUA - SIB, così da includere tutti i servizi nell'accordo con SIB. Iniziamo questo processo assieme.

Per quanto riguarda invece le **opere in costruzione**, confermo che, secondo la **legge italiana sui lavori pubblici**, [...]

" Opere in costruzione – Manutenzioni, proprietà e collaudi/affidamenti parziali " tipo innevamento e bacino "

Per quanto riguarda le **opere in costruzione**, si conferma che, ai sensi della normativa italiana sui **lavori pubblici** (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), valgono i seguenti principi:

1. **Proprietà dell'opera:** la proprietà delle opere realizzate è trasferita al **committente** al momento del **collaudo definitivo** e della relativa approvazione da parte della stazione appaltante.
2. **Manutenzioni:** fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l'**appaltatore** resta responsabile della manutenzione e della conservazione dell'opera e delle sue parti. Successivamente, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del **committente** o del soggetto cui l'opera o parte di essa viene affidata in gestione.
3. **Collaudi e affidamenti parziali per uso:** la normativa consente la possibilità di **collaudi parziali e affidamenti parziali per uso** di porzioni dell'opera già completate e funzionalmente autonome. In tali casi, viene redatto apposito **verbale di consegna parziale**, che definisce l'estensione, le condizioni d'uso e le relative responsabilità.
4. **Manutenzioni durante affidamenti parziali:** nel caso di **affidamenti parziali**, le attività di **manutenzione ordinaria** delle porzioni già consegnate ricadono sul soggetto affidatario,

mentre la manutenzione straordinaria resta in capo all'appaltatore fino al completamento del collaudo definitivo, salvo diverse previsioni contrattuali.

5. **Responsabilità:** fino al collaudo definitivo, l'appaltatore mantiene la responsabilità per **vizi, difformità o difetti** dell'opera, ai sensi degli articoli 119 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Credo che questo possa aiutare per fare chiarezza e mettere tranquilla SIB.

Collaudo definitivo verrà fatto dopo i giochi.

Grazie mille

Davide

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i.
e del d.P.C.M. 8 settembre 2023, art. 3 comma 1

TRA

Il **Commissario Straordinario**, Arch. Fabio Massimo Saldini, Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., di cui all'art. 3, comma 5-ter.1, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 31, presso la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., P.E.C. protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it – di seguito per brevità “Commissario Straordinario”

E

Comune di Valdisotto, Codice Fiscale e P.IVA n. 83000910147, con sede legale in Valdisotto (SO), Via E. De Gasperi, 1, in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Alessandro Pedrini, nato a Bormio (SO) il 23.01.1967, domiciliato per la carica presso la predetta casa comunale, P.E.C.: <...> – di seguito per brevità anche solo “Valdisotto”

E

Comune di Bormio, Codice Fiscale e P.IVA n. 00099580144, con sede legale in Bormio (SO), via Buon Consiglio, 25, in persona del Sindaco *pro tempore* dott.ssa Silvia Cavazzi, nata a Bormio (SO) il 25.08.1972, domiciliata per la carica presso la predetta casa comunale, P.E.C.: <...> – di seguito per brevità anche solo “Bormio”

E

Provincia di Sondrio, Codice Fiscale e P.IVA n. <...>, con sede legale in Sondrio, Via <...>, <...>, in persona del Presidente della Provincia *pro tempore*, dott. Davide Menegola, nato a <...> (<...>) il <...>, domiciliato per la carica presso la predetta casa provinciale, P.E.C.: <...> – di seguito per brevità anche solo “Provincia”

PER

La definizione di una essenziale cornice regolamentare, integrabile mediante uno o più successivi accordi attuativi, sui rispettivi impegni funzionali alla immediata consegna, nei limiti *infra* specificati, delle particelle ed aree a titolarità del Commissario Straordinario, ovvero della struttura commissariale (comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. di cui il Commissario Straordinario è Amministratore Delegato), localizzate nel territorio del Comune di Bormio e del Comune di Valdisotto ed interessanti gli interventi commissariati nel complesso sportivo “Stelvio Alpine Centre”, venue di gara Bormio, ai sensi dell'allegato 1 al D.P.C.M. 8 settembre 2023 come modificato ed integrato

dall'allegato 1 bis al decreto legge n. 16/2020 e s.m.i, prima dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 (l'“Evento”) ed alla sua successiva riconsegna post Evento, nel medesimo status quo ante.

PREMESSE:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, in particolare l'articolo 15 recante la disciplina degli *“Accordi fra pubbliche amministrazioni”*;

VISTA legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 203, che definisce gli istituti della programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e in particolare gli articoli 225 e 226 del suindicato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardanti le disposizioni transitorie e le abrogazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni concernente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e in particolare l'articolo 11 *“Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”* laddove:

- al comma 1 dispone *“A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”*;

- al comma 2-bis recita *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

- al comma 2-ter prevede *“Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti”*;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*;

VISTO l'art. 3, rubricato *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, comma 5-ter.1 del menzionato decreto-legge n.16/2020 convertito in legge n. 31/2020, emendato da ultimo con il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 secondo cui, *in parte qua*, *“All'amministratore delegato di cui al comma 5,*

lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis ... ”;

VISTO l'allegato 1-bis menzionato al paragrafo precedente, che contiene, tra l'altro, le specificazioni degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario, tra cui sono ricompresi alcuni interventi inseriti nell'area denominata “*Stelvio Alpine Centre*”, segnatamente il “*Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara*”, il “*Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio*”, nonché anche il “*Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)*”;

VISTO appunto il già menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 13 settembre 2023 al numero 2491, abrogativo del d.P.C.M. 26 settembre 2022 e recante il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche.

CONSIDERATO:

- che nella Ski area si svolgeranno nel febbraio 2026 alcune competizioni agonistiche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026;
- che la Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto normativamente individuato per l'organizzazione degli eventi sportivi olimpici del 2026, richiede espresse garanzie per quanto afferente gli impegni di cui alle note di cui anche infra G1.3, G2.1, G2.4 e G2.7 sottoscritte dal Comune di Valdisotto e dal Comune di Bormio per quanto afferente la disponibilità della c.d. “*Venue olimpica di Bormio/Valdisotto*”;
- che il Commissario Straordinario evidenzia che le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche individuate negli interventi A.24 – Impianto di risalita (appalto in corso di esecuzione da parte del Commissario Straordinario), A.29 sistemazione tracciati (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato dal Commissario Straordinario) e A.30 innevamento (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato da parte del Commissario Straordinario), indicati nell'allegato al DPCM 1 settembre 2023 non consentono, nonostante il massimo impegno profuso ed il dispiego della diligenza esigibile da parte della Struttura commissariale e del Commissario Straordinario medesimo, di avere certezza circa la loro completa disponibilità entro i tempi necessari per adempiere agli obblighi olimpici per come declinati nelle note di cui al punto che precede;
- che, ulteriormente, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario rispondendo ai principi di prudenza e sana gestione ritengono prioritario individuare soluzioni di supplenza delle funzioni assolte da tali impianti (produzione nella misura richiesta della neve artificiale, predisposizione delle piste interessate dall'evento olimpico, servizio di trasporto degli atleti) per sopperire a qualsiasi caso di indisponibilità o non funzionamento degli stessi, al fine di garantire la corretta organizzazione e il normale svolgimento dei Giochi a cura della Fondazione Milano Cortina 2026;
- che sulla Ski area è presente l'impianto Bormio-Bormio 2000 il cui tracciato interessa il territorio di più di un Comune e, pertanto, la competenza al rilascio del titolo per il relativo esercizio è della Provincia di Sondrio;
- che la Società Impianti Bormio S.p.a. (“SIB”), sino alla data del 6 aprile 2025 era concessionaria (e tuttora è, con riguardo agli impianti di cui ai nn. 9 e 10 dell'elenco sottoindicato) dell'esercizio degli impianti di risalita ubicati sul territorio amministrativo dei Comuni di Bormio e Valdisotto e precisamente delle seguenti infrastrutture nella Ski area:

1. Seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
 2. sciovia Baby 2000
 3. seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
 4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
 5. sciovia Nevada Ovest
 6. sciovia Nevada Est
 7. seggiovia quadriposto Fontana Longa / Valbella (oggetto di smantellamento)
 8. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
 9. Funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
 10. Cabinovia Bormio – Bormio 2000 (rilasciata dalla Provincia di Sondrio)
- ubicati nella zona Vallecetta della Ski area;
11. seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
 12. seggiovia biposto Forte /Tadè
 13. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
 14. sciovia Dosso / Le Pone
 15. sciovia Monte Masucco
 16. sciovia Pra Vegl.

ubicati nella zona San Colombano della Ski area;

- che ulteriormente la società SIB è proprietaria dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'intera Ski Area zona del Vallecetta, impianto non soggetto a concessione e, quindi, attualmente non oggetto della previsione del diritto di riscatto a termini del previgente Capitolato per l'esercizio degli impianti di risalita;
- che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42, *“Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati”*;
- che il Comune di Valdisotto con la condivisione, per quanto di competenza, della Provincia di Sondrio, del Comune di Bormio e del Commissario Straordinario, ha avviato e positivamente concluso le verifiche per la concreta applicazione delle previsioni di legge di cui al punto che precede;
- che con nota del 15.09.2025 la FIS ha rappresentato tra l'altro, che a suo avviso: tutti i lavori di completamento nella pista di discesa denominata “Stelvio” dovranno essere completati entro e non oltre il 15 novembre 2025, senza che alcuna attività successiva possa interferire con le operazioni di innevamento e la preparazione delle piste; che parimenti nessuna attività di costruzione relativa alla seggiovia Ciuk–La Rocca sia consentita oltre metà novembre 2025, o, se le condizioni meteorologiche consentiranno una produzione di neve anticipata, oltre l'inizio di novembre, poiché tali lavori rischiano di interferire con le operazioni critiche di innevamento;

- il Commissario Straordinario, in qualità di stazione appaltante, ha la necessità di utilizzare le opere fin qui realizzate prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo definitivo, e deve, quindi, procedere alla presa in consegna anticipata degli stessi, previo collaudo statico e tecnico funzionale provvisorio, perché possano essere utilizzati per gli scopi per i quali sono stati realizzati entro i termini utili per il regolare svolgimento delle gare olimpiche previste nelle località di Bormio e Valdisotto;

RITENUTO che è interesse delle Parti condividere una regolamentazione essenziale con riferimento alle finalità di cui in epigrafe, successivamente integrabile con accordi attuativi specifici per meglio descriverla.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Valore delle premesse, degli allegati e degli atti e documenti in esse richiamati

1. Le premesse, così come i visti ed i ritenuti e considerati, nonché gli atti e i documenti in esse richiamati, hanno valore di patto ad ogni effetto di legge e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una essenziale cornice regolamentare, integrabile mediante uno o più successivi accordi, dei rispettivi impegni funzionali alla immediata consegna, nei limiti infra specificati, delle particelle ed aree a titolarità del Commissario Straordinario, ovvero della struttura commissariale (comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. di cui il Commissario Straordinario è Amministratore Delegato), localizzate nel territorio del Comune di Bormio e del Comune di Valdisotto ed interessanti gli interventi commissariati nel complesso sportivo “*Stelvio Alpine Centre*”, venue di gara Bormio, ai sensi dell'allegato 1 al D.P.C.M. 8 settembre 2023 come modificato ed integrato dall'allegato 1 bis al decreto legge n. 16/2020 e s.m.i, prima dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 (l'“Evento”) ed alla sua successiva riconsegna post Evento, nel medesimo *status quo ante*.

2. Salvo quanto sopra, la presente Convenzione non comporta alcun onere di spesa a carico delle Parti, ovvero non prevede pagamenti fra i soggetti che lo sottoscrivono.

3. Restando ferma la facoltà delle parti di dare attuazione al presente accordo inserendovi ulteriori aree specificate, oltre a quelle di cui alla Planimetria allegata (**doc. all. 1 – Planimetria di Bormio**).

4. Eventuali modifiche della presente regolamentazione quadro dovranno valutarsi di comune accordo e secondo le necessità contingenti, e dovranno essere sottoscritte da soggetti muniti di idonei poteri.

ARTICOLO 3

Efficacia e ambito temporale

1. La presente Convenzione produce effetti immediati dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta delle parti contraenti ed avrà scadenza con l'esaurimento delle attività in essa previste e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 4

Obblighi particolari delle parti

1. Gli obiettivi indicati nel su esteso articolo 2 si concretizzano nelle attività di seguito elencate:

A. Il Comune di Valdisotto si obbliga, in qualità titolare della concessione di cui al decreto di Regione Lombardia n. 9922 del 11.07.2025, a porre in essere tutto quanto necessario affinché SIB, possa fruire dell'utilizzo della predetta risorsa per il funzionamento dell'impianto di innevamento di proprietà esclusiva a partire dal 21 novembre 2025 al 1 marzo 2026;

B. Il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) procederà, a termini delle vigenti disposizioni in materia (di cui al combinato disposto degli articoli 3, comma 5.ter del decreto-legge n. 16/2020 e s.m.i, 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.32/2019 e s.m.i., 24 allegato II.14 al decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.) alla presa in consegna anticipata delle opere in corso di esecuzione, che costituiscono eredità dei Giochi olimpici e paralimpici a beneficio degli enti locali (come anche chiarito dall'art. 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2022), sopra meglio indicate per successivamente consegnarle **previo collaudo funzionale**), per gli usi qui pattuiti ai Comuni di Valdisotto e Bormio perfettamente funzionanti per lo scopo qui pattuito **entro e non oltre la data del 21 novembre 2025 prendendo atto, nei limiti delle proprie prerogative istituzionali, con la sottoscrizione della presente, che gli Enti provvederanno ad affidare provvisoriamente, mediante istituto giuridico da essi ritenuto idoneo e legittimo e limitatamente al periodo 21 novembre 2025 al 1 marzo 2026, la gestione degli impianti a terzi**;

C. In sede di consegna ai Comuni saranno indicati i referenti tecnici delle ditte esecutrici delle opere di cui sopra che dovranno provvedere, con costi coperti con le voci dei rispettivi quadri economici, a fornire ogni più opportuna assistenza e consulenza per la messa in esercizio e per l'esercizio di tali opere nel periodo di consegna anticipata, provvedendo se del caso a rimediare o a far rimediare, con costi coperti con le voci dei rispettivi quadri economici, ovvero con altre risorse statali di pertinenza della struttura commissariale, ad eventuali guasti o malfunzionamenti non imputabili ad un utilizzo non conforme alle pertinenti regole di buona tecnica.

D. Il Comune di Valdisotto e il Comune di Bormio con il supporto della Provincia di Sondrio si impegnano a garantire il pieno esercizio e la piena funzionalità della *venue*, anche attraverso intese o concessioni a soggetti terzi nel rispetto della vigente normativa, nonché a riconsegnare post Evento al Commissario Straordinario le opere eseguite fino alla consegna nelle medesime condizioni in quella fase accertate, avendo cura di rendere attive nel periodo intermedio tutte le necessarie garanzie, assicurative o non, a tutela del mantenimento di quanto realizzato, anche secondo le intese con Fondazione Milano Cortina, e ciò come detto fino alla riconsegna al Commissario Straordinario dopo l'Evento, attività di consegna e riconsegna che verranno documentate mediante verbale redatto in contraddittorio fra le parti e restando sin d'ora inteso che alla riconsegna delle aree e delle opere in corso di realizzazione al Commissario Straordinario, qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati ai Comuni ed attivazione, a copertura, delle garanzie da questi ultimi attivate per tale specifica finalità;

E. Il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) effettua la consegna delle aree e delle opere e dei lavori in corso di realizzazione indicate in giallo nella planimetria allegata prontamente alla sottoscrizione della presente Convenzione e comunque non oltre il 21 novembre 2025 perfettamente funzionanti per realizzare lo scopo per il quale sono in via di realizzazione

F. Nel caso di non conformità dell'Area e/o di malfunzionamenti delle eventuali infrastrutture (anche idriche, elettriche o tecnologiche), il Comune di Valdisotto e/o il Comune di

Bormio informerà/ranno il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) che dovrà porre rimedio alla situazione senza oneri a carico dei Comuni o loro aventi causa – ove tali difformità e/o malfunzionamenti risultino ascrivibili a cause pregresse alla consegna, ovvero siano imputabili ad un utilizzo non conforme alle pertinenti regole di buona tecnica

G. Il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) fornirà la propria collaborazione istituzionale, per quanto di propria competenza, in relazione a quanto necessario per il corretto svolgimento dei Giochi.

ARTICOLO 5

Gestione delle controversie

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, in conformità ai doveri di buona fede, correttezza e diligenza nell'esecuzione della stessa.

2. Resta inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che, riguardo alle questioni oggetto della controversia, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano la finalità del corretto svolgimento dei Giochi olimpici nella *venue* di Bormio.

ARTICOLO 6

Consenso al trattamento dei dati

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione deve essere convenuta fra le Parti in forma scritta, a pena di nullità. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione saranno applicabili le norme di legge vigenti.

La presente Convenzione è firmata digitalmente.

Il Commissario Straordinario

*ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter.2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31*

Arch. Fabio Massimo Saldini

Comune di Valdisotto

<...>

Comune di Bormio

<...>

Provincia di Sondrio

<...>

**Committente**

COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

Comune

Valdisotto

Provincia

Sondrio

Oggetto

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE RICONDUCIBILI A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE OLTRE ALLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SCIABILI, DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE AFFERENTI ALLA GESTIONE DELLE PISTE DA DISCESA INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

N° Elaborato

1

Relatore

Dott. Ing. Giuppani Piergiacomo

Firmato digitalmente da
PIERGIACOMO GIUPPANI

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
T = Ingegnere

N° Commessa

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Approvato
0	Prima emissione	22/09/2025 -	GPG	GPG

Sommario

1	Premessa illustrativa	1
2	Riposizionamento seggiovia "Fontanalonga – Valbella"	3
2.1	Motivo del riposizionamento	3
3	COSTI PERSONALE OPERATIVO.....	5
3.1	Contratto collettivo nazionale impianti a fune	5
4	COSTI ENERGETICI	10
4.1	Energia elettrica	10
4.1.1	Innevamento	10
4.1.2	Impianti di risalita	11
4.2	Costo macchina battitura piste.....	12
5	Oneri assicurativi	13
6	Oneri relativi all'esercizio stagione della funivia bifune a va e vieni "Bormio 2000 – Cima Bianca"	13

Firmato digitalmente
da

**PIERGIACOMO
GIUPPANI**

O = Ordine degli
Ingegneri della Provincia
di Sondrio
T = Ingegnere

Documento:
OGGETTO

Rev.: Pagina:
0 Sommario

1 Premessa illustrativa

Lo scrivente dott. Ing. Giuppani Piergiacomo è stato incaricato dall'amministrazione comunale di Valdisotto QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE RICONDUCIBILI A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE OLTRE ALLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SCIABILI, DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE AFFERENTI ALLA GESTIONE DELLE PISTE DA DISCESA INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM.GEN. 370 DEL 10/09/2025

La valutazione è stata condotta considerando i costi relativi a:

- personale necessario all'esercizio degli impianti a fune;
- personale operativo necessario alla gestione delle piste di discesa (innevamento e battitura);
- energia elettrica necessaria all'esercizio degli impianti di risalita;
- energia elettrica relativo all'innevamento delle piste da sci;
- battitura delle piste (escluse le attività di posa reti di protezioni ed altri lavori lungo le piste sede della manifestazione olimpica e pertinenti a questa, e quindi costo orario macchina ed in aggiunta costo del gasolio che alimenta i motori dei mezzi);
- al riposizionamento della seggiovia quadriposto ad ammortamento temporaneo denominata "Fontanalonga – Valbella"

Non vengono considerati gli oneri che la Società Impianti Bormio S.p.A. deve sostenere nell'area di OGA, e quindi è ricompresa unicamente l'area sciabile del Vallecetta che si sviluppa da Bormio 3000 sino in paese.

I costi relativi al personale escludono il personale amministrativo, quelli relativi al Consiglio di amministrazione ed altri, è ricompreso il solo "personale operativo" necessario a garantire la regolarità e sicurezza dell'esercizio degli impianti e delle annesse piste di discesa e attrezzature e macchinari necessari.

Si tratta di costi standard, cioè riferibili alle fasi di esercizio delle strutture in situazioni simili, possono variare in misura maggiore o minore, considerando aspetti caratteristici dei luoghi e delle capacità produttive delle aziende.

I costi standard rappresentano il costo unitario stimato e predeterminato che si prevede di sostenere per produrre il servizio, può essere utilizzato come riferimento per il controllo dell'efficienza, la formazione dei prezzi e la pianificazione del budget. Si basano su condizioni normali o predeterminate di utilizzo delle risorse e non vengono confrontati con i costi effettivi per identificare scostamenti e migliorare la gestione aziendale.

A parere dello scrivente per l'evento olimpico è necessario attrezzare in ogni particolare l'intera area sciabile.

Infatti, per consentire l'accesso alle aree di gara è indispensabile garantire l'innevamento di tutte le piste, sono utilizzabile per gli allenamenti, oltre a dover garantire il rientro a Bormio 2000 di atleti e addetti ai lavori; per quanto riguarda gli impianti di risalita oltre a quelli ad uso esclusivo per la manifestazione, è

necessario garantire il funzionamento di tutti gli altri, quali alternative al raggiungimento delle zone di interesse.

A titolo esemplificativo il mancato funzionamento della seggiovia "Bormio 2000 – Cimino" (ad esempio per condizioni climatiche avverse) deve essere resa disponibile la funivia "Bormio 2000 – Cima Bianca".

Come richiesto dal dott. Grimaldi Francesco - perito incaricato - vengono indicati i costi di esercizio inerenti la funivia bifune a va e vieni "Bormio 2000 – Cima Bianca".

2 Riposizionamento seggiovia "Fontanalonga – Valbella"

2.1 Motivo del riposizionamento

È stata prevista la realizzazione di una nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico denominata "Ciuck – La Rocca" che si sviluppa in gran parte percorrendo la linea della seggiovia quadriposto "Fontanalonga – Valbella" ed interessante anche le opere della stazione di valle della seggiovia quadriposto ad attacchi permanente denominata "Ciuck – Laghetti", l'estensore del progetto di fattibilità economica posto a base di gara, è stato sviluppato dallo scrivente.

Conseguentemente la SIB S.p.A., nello spirito collaborativo, ha avanzato richiesta di riposizionare l'impianto in altra zona dell'area sciabile, il tutto secondo quanto previsto al paragrafo 19 del D.M. n. 172 del 18/6/2021 recante DISPOSIZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE PER LE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE.

Il quadro economico di sintesi che segue è stato sviluppato sulla base dell'esperienza maturata nel riposizionamento di analogo impianto i cui lavori sono tuttora in corso nella limitrofa area sciabile, e che presenta caratteristiche tecniche simili al nostro caso.

Il progetto relativo alla nuova sistemazione non è ancora noto e dovrà essere sviluppato secondo i termini che seguono:

Per la progettazione sono prese a riferimento le seguenti norme:

- a) le parti elettromeccaniche riutilizzate nel riposizionamento o quelle sostitutive, qualora identiche a quelle originarie, devono rispondere alla normativa vigente al momento della loro costruzione;
- b) le parti elettromeccaniche di nuova progettazione – per gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 210/2003 – devono rispondere al punto 4.3 o 4.5 del D.M. 203/2015;
- c) le opere strutturali devono rispondere al punto 4.4 del DM 203/2015;
- d) le attrezzature (scale, piattaforme di lavoro, passerelle, ecc.) e le disposizioni da prevedersi per le operazioni di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere contemplate nella documentazione di cui al capitolo 20 delle presenti disposizioni.

Soluzioni tecniche diverse, non ricomprese dalle norme su indicate, potranno essere ammesse purché il progettista generale dimostri che il livello di sicurezza raggiunto non sia inferiore a quello ottenibile dalla applicazione delle norme di riferimento adottate per la progettazione.

Il progetto di riposizionamento deve contenere, oltre alla documentazione progettuale, quanto segue:

- a) le valutazioni in merito a quanto evidenziato, nel corso dell'esercizio trascorso e nello specifico verbale di sopralluogo, circa il comportamento dell'impianto e lo stato dei suoi componenti;
- b) le caratteristiche generali dell'impianto originario e di quello riposizionato, con relativo confronto;
- c) le caratteristiche specifiche e le prestazioni dell'impianto originario confrontate con quelle dell'impianto riposizionato;

d) l'elenco delle strutture e dei componenti che si prevede di reimpiegare;

e) la dimostrazione di compatibilità tra l'impianto e le strutture e/o gli elementi non provenienti dall'impianto da riposizionare;

f) il programma dei controlli, delle verifiche e degli adeguamenti previsti, che dovranno essere di livello non inferiore a quanto previsto dal D.M. 203/2015 rispettivamente per la Revisione Generale degli impianti; il giudizio di ammissibilità di tale programma, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n 1 del 7/01/2016, è da considerarsi espresso con il rilascio del nulla osta tecnico al progetto di riposizionamento.

Ciò premesso, quello che si valuta per riposizionare l'impianto le attività ed i relativi importi dei lavori sono espressi nella tabella che segue:

Smontaggio	350'000.00		
Demolizioni	150'000.00		
Trasporto a piazzale	20'000.00		
Revisione generale	1'500'000.00		
Opere civili			
Stazione monte	500'000.00		
Linea	400'000.00		
Ripristini ambientali	150'000.00		
Stazione di valle	1'300'000.00		
	2'350'000.00		
Montaggio	800'000.00		
Spese tecniche	250'000.00		
Cabine trasformazione	350'000.00		
Smontaggio Segg Larici	150'000.00		
	€ 5'920'000.00	5'920'000.00	

3 COSTI PERSONALE OPERATIVO

3.1 Contratto collettivo nazionale impianti a fune

I costi esercizio annuali sono stati valutati considerando il CCNL che per brevità e chiarezza riassumo nella tabella sottostante, dove gli addetti sono così individuati:

Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dal 1° marzo 2025

Livello	Qualifica	Retribuzione annua				Costo (1) (2) (3) (4)				
		Lorda	%	Netta	%	annuo	%	Mensile	Giornaliero	Orario
1S	quadri	41'047.00	100	27'031.00	65.85	60'996.00	148.60	5'083.00	312.00	38.98
1S	impiegati	39'396.00	100	26'159.00	66.40	58'552.00	148.62	4'879.33	299.50	37.41
1	quadri	38'748.00	100	25'817.00	66.63	57'593.00	148.63	4'799.42	36.80	36.80
1	impiegati	37'098.00	100	24'945.00	67.24	55'150.00	148.66	4'595.83	282.10	35.24
2	impiegati	34'186.00	100	23'408.00	68.47	50'840.00	148.72	4'236.67	260.05	32.49
	operai	34'186.00	100	23'424.00	68.52	51'218.00	149.82	4'268.17	261.98	32.73
3	impiegati	31'734.00	100	22'112.00	69.68	47'210.00	148.77	3'934.17	241.48	30.17
	operai	31'734.00	100	22'128.00	69.73	47'560.00	149.87	3'963.33	243.27	30.39
4	impiegati	29'424.00	100	20'692.00	70.32	43'790.00	148.82	3'649.17	223.99	27.98
	operai	29'424.00	100	20'709.00	70.38	44'115.00	149.93	3'676.25	225.65	28.19
5	impiegati	27'128.00	100	19'252.00	70.97	40'391.00	148.89	3'365.92	206.60	25.81
	operai	27'128.00	100	19'268.00	71.03	40'691.00	150.00	3'390.92	208.14	26.00
6	operai	25'627.00	100	18'326.00	71.51	38'453.00	150.05	3'204.42	196.69	24.57
7	operai	22'550.00	100	16'394.00	72.70	33'863.00	150.17	2'821.92	21.64	21.64

Note

(1)

Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell'applicazione di un tasso INAIL più basso (0,51% anziché 4,11%), nelle seguenti misure: 1S quadri = 1.478,00; 1S imp = 1.418,00; 1 quadri = 1.395,00; 1 imp = 1.336,00; 2 imp = 1.231,00; 3 imp = 1.142,00; 4 imp = 1.059,00; 5 imp = 977,00.

(2)

Divisore per costo giornaliero =
195,50

Divisore per costo orario = 1.565

(3)

Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per CIGS (0,90% di cui 0,30% dipendente); il contributo CIG ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FGTR ipotizzato passa da 0 a 0,10 e la riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,28% a 0,14%.

Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1S quadri = 409,00; 1S imp = 393,00; 1 quadri = 386,00; 1 imp = 370,00; 2 imp/ope = 341,00; 3 imp/ope = 317,00; 4 imp/ope = 293,00; 5 imp/ope = 271,00; 6 ope = 256,00; 7 ope = 225,00.

La retribuzione netta del dipendente aumenta invece di: 1S quadri = 81,00; 1S imp = 78,00; 1 quadri = 77,00; 1 imp = 75,00; 2 imp/ope = 70,00; 3 imp/ope = 66,00; 4 imp/ope = 62,00; 5 imp/ope = 58,00; 6 ope = 55,00; 7 ope = 49,00.

(4)

Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo CIG ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FGTR ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,28% a 0,14%.

Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1S quadri = 26,00; 1S imp = 25,00; 1 quadri = 24,00; 1 imp = 23,00; 2 imp/ope = 21,00; 3 imp/ope = 20,00; 4 imp/ope = 18,00; 5 imp/ope = 17,00; 6 ope = 16,00; 7 ope = 14,00.

Laddove ai diversi livelli sono indicate le seguenti figure tecniche

1° LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richieste specifiche conoscenze tecniche relative a un intero impianto complesso (comprensivo di almeno una funivia bifune o una monofune ad agganciamento automatico). È inquadrato in questo livello il capo dell'intero impianto complesso (comprensivo cioè di almeno una funivia bifune o di una monofune ad agganciamento automatico).

2° LIVELLO

Sono inquadrati in questo livello il capo servizio di un impianto bifune o di uno o più impianti monofune, il capo esercizio di più di 4 sciovie, il responsabile delle operazioni complesse di innevamento programmato delle piste.

3° LIVELLO

Sono inquadrati nel III livello il capo esercizio di sole sciovie (con un massimo di 4), i macchinisti di funivia bifune, quelli di funivia monofune ad agganciamento automatico

4° LIVELLO

Sono inquadrati nel IV livello il segretario, meccanici ed elettricisti qualificati, macchinisti di seggiovia, preparatori di piste con qualsiasi mezzo meccanico (battipista), l'addetto alla gestione di operazioni di innevamento programmato, anche mediante attività di coordinamento e controllo.

5° LIVELLO

Appartengono a questo livello gli operai che svolgono mansioni per le quali è richiesta la pratica di specifiche cognizioni professionali attinenti al regolare funzionamento dell'impianto bifune (conduttore di cabina) nonché operai per i quali è richiesta una reale competenza e relativo attestato nella conduzione e manutenzione degli impianti di sciovia e simili (macchinisti addetti a impianti di sciovia, agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammortamento automatico).

6° LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che siano in possesso della relativa abilitazione, se prescritta, e che svolgono mansioni per le quali è richiesta la conoscenza di semplici cognizioni professionali (bigliettai, agenti abilitati di pedana e/o di impianto per sciovie, seggiovie, funivie, addetti al servizio di soccorso, addetti).

Per quanto concerne gli impianti, l'entità del personale che deve essere presente durante il servizio è indicata nei decreti attuativi emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da questi introdotti nei regolamenti di esercizio redatti dall'azienda esercente e dal direttore di esercizio, in questo caso si stabiliscono dei costi standard indicando il personale che risulta allo scrivente dalle disposizioni, considerando che deve essere garantita la regolarità dell'esercizio (quindi un numero congruo di macchinisti, agenti di stazione e capi servizio), quindi garantendo i turni di riposo, eventuali assenze per motivi vari (quali malattia o indisponibilità diverse), e valutando i costi per il personale minimo necessario per il servizio dell'impianto su due turni di 8,30 ore lavorative cadauno (9.00 - 17.00), ogni giorno durante la stagione invernale Direttore dell'esercizio e suo sostituto oltre al

- Caposervizio;
- Sostituto del capo Servizio
- macchinisti presso le stazioni motrici;
- agenti di stazione (2 per ciascuna delle stazioni);
- la tabella riepilogativa è la seguente

Costi di gestione - Personale Operativo - Stagione Invernale			
	Numero		
Direttore Esercizio e Sostituto	90'000.00	€	
Personale Operativo impianti a fune	1'240'851.00	€	
Capo Servizio – Macchinisti – Agenti		-	€
Vetturini		-	€
Personale per Preparazione piste e	860'242.50	-	€
Biglietteria (escluso amministrativi)			
		2'191'093.50	2'191'093.50

Che deriva dalle seguenti considerazioni:

si distinguono i dipendenti tra quelli assunti a tempo indeterminato da quelli a tempo determinato (stagionali), come segue:

	Indeterminato			
Livello 1	Numero	Retribuzione annua	Totale addetti	Importo Annuo
Capo servizio	2	55'150.00	2	110'300.00
Livello 2				
Capo servizio	1	50'840.00	1	50'840.00
Livello 3				
Macchinisti funivia	2	47'560.00	8	380'480.00
Macchinisti agg. Aut.	6			-
				-
Livello 4				-
Macchinisti Segg. Fissa	4	44'115.00	12	529'380.00
Battipista	5	44'115.00		
Innevamento	2	44'115.00		
Meccanici Elettricisti	1	44'115.00		
Livello 5				
Macchinisti sciovia				
Agenti pedana Agg Aut				
Vetturino				
Livello 6				
Agenti Pedana Segg				-
Agenti Pedana Sciovia				-
Biglietteria				-
Soccorso				-
			23	1'071'000.00

	Determinato					
	N.	Retribuzione annua	Totale addetti	Importo Annuo	Mesi	6
Livello 1						
Capo servizio	0					
Livello 2						
Capo servizio	0					
Livello 3						
Macchinisti funivia	0					
Macchinisti agg. Aut.	0					
Livello 4						
Macchinisti Segg. Fissa	0	44'115.00	29	1'279'335.00	639'667.50	
Battipista	10					
Innevamento	15					
Meccanici Elettricisti	4					
Livello 5						
Macchinisti sciovia	6	40'691.00	20	813'820.00	406'910.00	
Agenti pedana Agg Aut	9	40'691.00				
Vetturino	5	40'691.00				
Livello 6						
Agenti Pedana Segg	6	38'453.00	27	1'038'231.00	519'115.50	
Agenti Pedana Sciovia	9					
Biglietteria	8					
Soccorso	4					
		Periodo invernale				
		535'500.00	76		1'565'693.00	

E quindi l'importo totale per la stagione invernale considerando per 6 mesi l'incidenza degli addetti a tempo indeterminato, si ottiene l'importo pari a € 2'101'193,50

4 COSTI ENERGETICI

La tabella riassuntiva riporta i costi energetici (energia elettrica e gasolio oltre ai costi macchina) necessari a rendere il servizio relativo alla preparazione delle piste ed il servizio degli impianti di risalita.

PISTE - Innevamento Energia e battitura		
Energia elettrica skiarea Escluso pista Stelvio	528'750.00	
Energia Pista Stelvio con Bacino	663'000.00	
Battipista (mezzi e gasolio)	825'000.00	
Energia elettrica Impianti	543'095.00	
	€ 2'559'845.00	2'559'845.00

I valori sopra esposti sono stati calcolati secondo la tabella che riporto nel seguito:

4.1 Energia elettrica

4.1.1 Innevamento

l'energia elettrica viene calcolata considerando l'importo di 0,15 €/KWh

Costi	mc totali	mc ora	ore	Pot kw	Energia tot	Totale
Alimentazione idrica da Laghetti a Bacino	170'000	50	3'400	200	680'000.00	102'000
Energia elettrica generatori neve	170'000	30	5'667	600	3'400'000	510'000
Energia elettrica pompe pressione	170'000	900	189	1800	340'000	51'000
						663'000
Energia elettrica pompe pozzi capitanìa	150'000	20	7'500	350	2'625'000	393'750
Energia elettrica stazione pompaggio Bormio 2000	150'000	300	500	1200	600'000	90'000
Energia elettrica generatori neve piste	150'000	300	500	600	300'000	45'000
						1'191'750

4.1.2 Impianti di risalita

ENERGIA STAGIONE INVERNALE IMPIANTI DI RISALITA

Nome Impianto	Potenza motore/i	Coeff. utilizzo	ore/g	giorni eser.	Ore esercizio	Energia consumata	kWh €	Costo energia
Bormio 2000 - Cima Bianca	250	0.6	8	131	1'048	157'200	0.15	23'580
Bormio - Bormio 2000	1180	0.8	8	131	1'048	989'312	0.15	148'397
Fontanalonga - Valbella	500	0.8	8	131	900	360'000	0.15	54'000
Valbella - Bormio 3000	700	0.8	8	131	1'048	586'880	0.15	88'032
Bormio 2000 - Cimino	724	0.8	8	131	1'048	607'002	0.15	91'050
Ciuk - Laghetti	320	0.8	8	131	1'048	268'288	0.15	40'243
Bormio2000 - Pian dei Larici	250	0.8	8	131	1'048	209'600	0.15	31'440
Sciovia Nevada Est	22	0.8	8	131	1'048	18'445	0.15	2'767
Sciovia Nevada Ovest	105	0.8	8	131	1'048	88'032	0.15	13'205
Sciovia Baby 2000	30	0.8	8	131	1'048	25'152	0.15	3'773

Per un totale pari a € 543'095

4.2 Costo macchina battitura piste

Si considera che un mezzo battipista ha un costo medio pari a 500 k€ ed una vita utile di 6.000 h dopo le quali il valore è nullo e la macchina obsoleta e poco utilizzabile, il consumo medio giornaliero è pari a 250 litri di gasolio e le giornate operative sono 130, iniziando a lavorare non meno di 30 giorni prima dell'apertura stagionale per preparare le piste, spandere la neve programmata e battere quella naturale.

Conseguentemente i costi di battitura relativi alle sole macchine, escluso gli operatori già considerati tra il personale operativo, si ha

Battipista			
Costo mezzo battipista	500'000	€	
Ore di funzionamento efficiente	6'000	h	
Incidenza mezzo/ore	83	€/h	
H ore servizio anno	600	h	
Numero mezzi in servizio	10	n	
			500'000
Gasolio	250	l/g	
Giornate operative	130		
Costo gasolio mezzo	1	€	
Numero mezzi in servizio	10	n	
			325'000
Totale mezzi battipista			825'000

5 Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civili per garantire il servizio degli impianti di trasporto pubblico, l'impiantistica dell'innevamento, nonché dei mezzi battipista, in rapporto al numero degli impianti e delle reti tecnologiche si indica pari a 160.000,00 € (importo indicato per raffronto con stazioni sciistiche analoghe).

6 Oneri relativi all'esercizio stagionale della funivia bifune a va e vieni "Bormio 2000 – Cima Bianca"

Si individuano, in analogia i costi relativi all'energia elettrica e al personale operativo necessario allo svolgimento dell'esercizio durante la stagione invernale.

Costi energetici	€	23.580,00
Onere relativo al personale operativo:		
2 macchinisti	€	95.120,00
3 agenti di stazione e 5 vetturini	€	162.764,00
Totale costi esercizio	€	305.044,00

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Piergiacomo Giuppani <giuppani.piergiacomo@studiogiuppani.it>

Data: 30 Set 2025 08:59

Oggetto: R: fgrimaldi ciuk laghetti

A: "Dott. Francesco Grimaldi" <fgrimaldi@grimaldistudio.it>

Cc:

Buongiorno Francesco,
lo smantellamento della seggiovia "Ciuck – Laghetti", intesa come rimozione delle opere impiantistiche elettromeccaniche, le strutture in carpenteria metallica, è pari a 200.000,00 €.

Dott. Ing. Piergiacomo Giuppani



GIUPPANI Ingegneria S.r.l.

Via Stelvio 14 – 23100 Sondrio

Telefono +39 0342 514877

C.F / P. Iva 00819860149

www.studiogiuppani.it

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Trasmesso per PEC

Gent.mo. Dott. Francesco Grimaldi,
PEC: francescogrimaldi@legalmail.it

Gent.mo Dott. Massimo Venturato,
PEC: massimoventurato@odcecverona.it

Gent.mo Ing. Piergiacomo Giuppani
PEC: giuppani@peccicura.it

OGGETTO: PERIZIA ECONOMICA A SUPPORTO DELL'INTESA IN CORSO DI FINALIZZAZIONE CON SOCIETA' IMPIANTI BORMIO – SIB SPA ATTESTANTE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE DI COMPENSAZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE DEGLI ONERI E DEI BENEFICI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA DURATA NECESSARIA IN RELAZIONE ALLA RIDETERMINAZIONE DEI RAPPORTI CONCESSORI AI SENSI DELL'ART. 3 BIS COMMA 2 DECRETO LEGGE 5 FEBBRAIO 2024

Egregi Professionisti,

in riferimento all'incarico in oggetto conferito dal Comune di Valdisotto (SO) con Determinazione Dirigenziale n. 355 del 29/08/2025, tenuto conto delle richieste di Fondazione Milano – Cortina, nonché del CIO per l'effettuazione dei Giochi Olimpici invernali Milano – Cortina 2026, , con la presente, per le valutazioni di Vostra competenza, riteniamo opportuno precisare quanto segue:

1) I Comuni di Bormio e Valdisotto hanno, tra le altre, sottoscritto con prot. interno n. 2592 del 05.04.2019, la Garanzia G2.7 sull'uso della sede Milano Cortina 2026 relativa alla Candidatura dei Giochi Olimpici Invernali 2026, con la quale, tra gli impegni previsti vi è l'utilizzo della pista Stelvio per le gare olimpiche per i seguenti periodi:

b) PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO indica il periodo dal 15.01.2026 al 25.02.2026 nonché altri periodi, da definire in una fase successiva per lo svolgimento dei Test Events.

c) PERIODO DI UTILIZZO NON ESCLUSIVO indica il periodo dal 01.12.2025 al 14.01.2026.

L'utilizzo della pista Stelvio in modo esclusivo e/o non esclusivo potrebbe avere un impatto significativo sugli ingressi della stagione 2025/26 che necessita valutare in quanto incidente sull'equilibrio economico-finanziario che si intende accertare con la redigenda perizia (al pari degli altri obblighi di cui alle Garanzie sottoscritte).

Il periodo non esclusivo comporta chiusure parziali e totali delle piste, ma non degli impianti. Il periodo esclusivo comporta chiusure parziali e totali delle piste e/o impianti.

2) Quale più concreta ipotesi relativa all'utilizzo degli impianti di risalita si riporta di seguito quanto comunicato con e-mail dal Dr. Carlo Altobelli (Head of Venue Management Fondazione Milano Cortina 2026) in data 29.08.2025:

“Le attività olimpiche interesseranno l'intera area sciistica – perimetro in giallo dal giorno 30 gennaio 2026 al giorno 23 febbraio 2026.

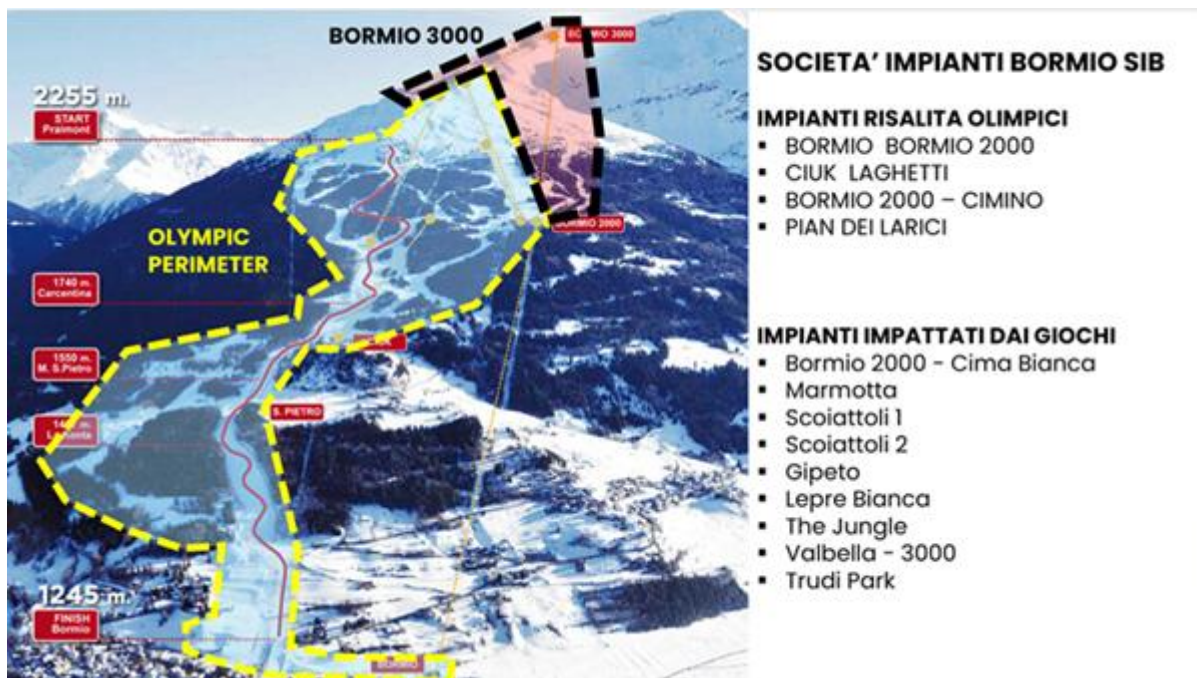
Anche le piste e gli impianti nella zona di Bormio 3000 saranno soggetti a chiusure totali nei giorni di gara. In tali giornate non sarà pertanto consentito l'accesso al pubblico e l'utilizzo degli impianti insistenti sull'area di competizione.

*Le chiusure sono programmate come segue: **6, 7, 9, 11, 14 e 16 febbraio 2026** durante le gare di Sci Alpino Maschile.*

Si precisa inoltre che:

- nelle giornate antecedenti e successive alle gare potranno rendersi necessarie ulteriori limitazioni, parziali o temporanee, al fine di consentire le attività di preparazione e messa in sicurezza delle piste;*

- l'accesso alle aree interessate sarà riservato esclusivamente ad accreditati quali atleti, squadre, personale tecnico e operativo, nonché agli enti di sicurezza e soccorso accreditati;
- eventuali piani di viabilità interna, utilizzo impianti e gestione degli accessi al pubblico saranno definiti e condivisi con il gestore e con le autorità competenti, al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e la sicurezza “



3) Inoltre, così come definito nel Tavolo Tecnico “Ordine e sicurezza pubblica” delle XXV Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026 con la riunione tenutasi presso la prefettura di Sondrio il 17/06/2025, la Fondazione Milano – Cortina 2026 ha inteso verbalizzare “che durante le gare gli impianti non saranno aperti al pubblico: tuttavia osserva che nelle giornate ove non sono previste gare, gli atleti utilizzeranno le piste per gli allenamenti e, pertanto, potrebbe verificarsi la possibilità di un uso promiscuo degli impianti di risalita. Evidenzia che l’area sciistica utilizzabile dagli utenti potrà essere più ampia nel periodo dedicato allo sci alpinismo (dal 17 febbraio), in considerazione del fatto che il perimetro di sicurezza sarà ridotto.”.

Infine, come confermato con e-mail dal Dr. Christian Molinari (Stelvio Ski Centre Security Coordinator Fondazione Milano Cortina 2026) in data 16.09.2025, “l’inizio del lockdown presso la Venue di Bormio avverrà dal giorno 28 Gennaio 2026, come accordi presi in Questura di Sondrio con il Sig. Questore e i presenti funzionari di polizia”.

4) Inoltre considerando la Comunicazione del Presidente della FISJ del 8/7/2020 (nella quale la stessa riepilogava gli interventi che dovrebbero essere realizzati in ottica pre olimpica per le manifestazioni di test event) e i Progetti Strategici della Provincia di Sondrio di cui la Delibera del Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti n. 11 del 30/5/2024 (fra i quali la messa in sicurezza, sistemazione e allargamento delle piste di sci alpino/alpinismo versante Oga-Le Motte del Comune di Valdisotto per utilizzo come piste di allenamento per gli atleti partecipanti all’evento Olimpico Invernale 2026) che interessano gli impianti di Valdisotto – versante Oga eserciti con Concessione da SIB Spa, anche questi ultimi Impianti risultano connessi all’evento olimpico (insieme a quelli sul fronte cd Vallecetta);

5) Pertanto, secondo quanto sopra comunicato da Fondazione Milano Cortina e considerando quanto rappresentato al punto precedente, gli impianti di risalita di Sib Spa, interessati dai Giochi Olimpici Milano – Cortina 2026, sono i seguenti:

- 1) Seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
- 2) Seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
- 3) Seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino

- 4) Cabinovia Bormio – Bormio 2000
- 5) sciovia Baby 2000 (The Jungle)
- 6) sciovia Nevada Ovest (Scoiattoli 2)
- 7) sciovia Nevada Est (Scoiattoli 1)
- 8) seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
- 9) Funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca
- 10) Seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
- 11) Seggiovia biposto Forte /Tadè
- 12) Seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
- 13) Sciovia Dosso / Le Pone
- 14) Sciovia Monte Masucco
- 15) Sciovia Pra Vegl.

6) Considerato quanto sopra i seguenti impianti di risalita di Sib Spa (tra quelli di cui al punto 5), non potranno essere aperti al pubblico nel periodo dal 28/01/2026 al 16/02/2026 in quanto rientranti nel perimetro olimpico per lo svolgimento delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026:

- 1) Seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
- 2) Seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
- 3) Seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
- 4) Cabinovia Bormio – Bormio 2000 (chiusura completa nei giorni di gare di sci alpino maschile e utilizzo promiscuo nei restanti giorni).
- 5) sciovia Baby 2000

7) I seguenti impianti di risalita di Sib Spa (di cui al punto 5), non potranno essere aperti al pubblico nei giorni 6-7-9-11-14-16 febbraio 2026 in quanto soggetti a chiusura totale nei giorni di gara:

- 6) sciovia Nevada Ovest (Scoiattoli 2)
- 7) sciovia Nevada Est (Scoiattoli 1)
- 8) seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
- 9) Funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca

Si fa altresì presente che gli impianti di cui ai punti 6) e7) saranno comunque difficilmente accessibili anche nel periodo dal 28/01/2026 al 16/02/2026, a causa delle difficoltà logistiche per raggiungere Bormio 2000, mentre la *seggiovia quadriposto Valbella/Bormio 3000* che può trasportare 2.400 p/h sarà raggiungibile solo attraverso la *funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca* (la cui partenza è sita a Bormio 2000) che ha una portata oraria di sole 320 p/h. Pertanto, anche su tali impianti, per il periodo di cui sopra, l'impatto sugli ingressi potrebbe essere importante.

8) Così come indicato nella deliberazione n. 18 del 06/02/2025 del consiglio comunale di Valdisotto, avente per oggetto “riposizionamento della seggiovia quadriposto denominata Fontanalonga – Valbella”, è stato emesso parere favorevole al riposizionamento della seggiovia Fontanalonga – Valbella richiesto dalla società Sib spa in quanto in funzione dell’evento olimpico del 2026, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di risalita del tipo seggiovia a collegamento temporaneo dei veicoli esaposto “Ciuk - La Rocca” che, interferendo con il tracciato dell’attuale seggiovia “Fontanalonga - Valbella”, ne impone lo spostamento (con conseguente eventuale riposizionamento di quest’ultima sul tracciato della ormai vetusta infrastruttura triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici).

Più in particolare, l'allegato 1 al D.P.C.M. 8 settembre 2023, recante il “Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026”, contempla, tra gli altri, la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della *venue* di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)”, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 3, comma 5-ter.1. del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31 e successive modifiche, è l'Amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. nella qualità di Commissario Straordinario.

In tal senso era previsto che la società SIB S.p.A fornisse tempestivamente al Commissario Straordinario il proprio irrevocabile assenso alla realizzazione di tale impianto sui beni in propria disponibilità (per le porzioni

interessanti lo stesso) oltre che alla dismissione di ogni manufatto concernente la predetta seggiovia “Fontanalonga - Valbella”, nonché l’impianto “Ciuk - Laghetti” (interferenti con la realizzazione della nuova seggiovia “Ciuk - La Rocca”), a cura e spese di SIB S.p.A., al fine di consentire il più celere avvio dei lavori di tale nuovo impianto.

Mentre lo smantellamento seggiovia Fontanalonga – Valbella è già avvenuto, per quanto riguarda l’impianto “Ciuk - Laghetti”, è stato emesso il decreto Commissariale in data 29/07/2025 di occupazione anticipata preordinata all’esproprio per la stazione di partenza, cui ha fatto seguito la comunicazione del Commissario straordinario in data 04/08/2025 prot. 8794 con la quale comunica che *l’impianto Ciuk – Laghetti, dovrà comunque essere demolito entro e non oltre il 7 aprile 2026.*

9) L’attività di innevamento, preparazione delle piste di gara, con conseguenti limitazioni all’utilizzo da parte dell’utenza, e la gestione degli impianti per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano – Cortina 2026, nelle modalità e secondo le tempistiche richieste dalla Fondazione Milano Cortina 2026, saranno interamente a carico di SIB S.p.A. I relativi costi dovranno essere pertanto oggetto di valutazione nell’ambito della perizia in oggetto quale onere in capo della predetta SIB S.p.A da porre in compensazione al fine della rideterminazione dei rapporti concessori.

10) Stante le diverse indicazioni relative ai periodi di uso esclusivo e non esclusivo, le variazioni di incasso dovute alle medesime ragioni, dovranno essere oggetto di apposita verifica *ex post*, con eventuale rideterminazione rispetto a quanto stimato in sede di perizia.

Distinti saluti.

IL SINDACO DI VALDISOTTO
Alessandro PEDRINI

IL SINDACO DI BORMIO
Silvia CAVAZZI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Davide MENEGOLA



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Valdisotto, 20 ottobre 2025

**Al Presidente della Provincia di Sondrio
Sig. Davide Menegola**

**Al Sindaco di Bormio
Sig.ra Silvia Cavazzi**

E p.c.

**Al Consigliere Delegato Società SIB SpA
Sig. Valeriano Giacomelli**

**Al Commissario Straordinario
Sig. Fabio Massimo Saldini**

**Oggetto: Definizione intesa pubblico-privato ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42.
Trasmissione relazione estimativa per la rideterminazione durata contratti di concessione degli impianti ubicati nelle Ski Aree di Bormio e Valdisotto.**

Egregi
Presidente,
Sindaco,

in riscontro alla richiesta del Presidente della Provincia del 3 luglio 2025, acclarata al protocollo dell'ente in data 07.07.2025 n. 7595/2025, inerente all'argomento di cui all'oggetto, sono con la presente a trasmettere, per gli atti di Vs competenza, la relazione estimativa redatta dal professionista Dott. Francesco Grimaldi e i relativi allegati, come da incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 355 del 29.08.2025

Cordiali saluti.

IL SINDACO
Alessandro Pedrini
Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)

Francesco Grimaldi

RELAZIONE ESTIMATIVA

SIB SPA- RIDETERMINAZIONE DELLA DURATA DEI RAPPORTI CONCESSORI CONCERNENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI
CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI– ART. 3 BIS COMMA 2 DECRETO LEGGE 5
FEBBRAIO 2024 N. 10, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 MARZO 2024, N.42.

Sommario

1. Premesse e oggetto dell'analisi con descrizione degli oneri a carico dell'Operatore Economico SIB SPA	3
2. Considerazioni metodologiche e base dei dati.....	5
a. Perimetrazione ai sensi del cd art. 3 bis comma 2 degli impianti e dei periodi connessi all'evento olimpico.	6
b. Individuazione e quantificazione degli oneri legati alla attività di innevamento e battutura piste per l'organizzazione dell'evento olimpico	7
c. Individuazione e quantificazione dei mancati ricavi Sib Spa relativamente agli impianti di risalita connessi nel periodo olimpico	10
d. Riepilogo maggiori oneri/ investimenti mancati ricavi dipendenti dall'evento olimpico Milano Cortina 2026	15
e. Stima onere finanziario per mancata corresponsione immediata degli extra oneri sopra determinati a favore di Sib Spa	15
f. Riepilogo complessivo maggiori attuali oneri/ investimenti mancati ricavi dipendenti dall'evento olimpico Milano Cortina 2026	16
g. Normalizzazione del risultato economico medio d'esercizio Sib Spa – Differenza fra Valore della Produzione e Costi della Produzione – Ebit.	17
3. Stima e quantificazione della maggior durata della Concessione.....	17
4. Conclusioni	20

1. Premesse e oggetto dell'analisi con descrizione degli oneri a carico dell'Operatore Economico SIB SPA

Il sottoscritto Francesco Grimaldi nato a Sondrio il 21/1/1964 ed ivi residente codice fiscale GRMFNC64A21I829T, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti con studio in Via Parravicini, 4 a Sondrio iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Sondrio al numero 51/A e al Registro Nazionale dei Revisori Legali con D.M. 12/04/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 BIS del 21/04/1995;

Premesso

- che in data 29 agosto 2025 mediante determina n. 355 / 2025 il Comune di Valdisotto ha affidato al Dott. Francesco Grimaldi incarico per la redazione di una perizia economica ai fini dell'attestazione del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'operazione di compensazione mediante valutazione degli oneri e dei benefici in relazione alla rideterminazione dei rapporti concessori ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.;
- che la presente perizia di stima accoglie le risultanze tecniche risultanti dall'elaborato peritale redatto dallo Studio professionale di Ingegneria, specializzato in materia di impiantistica a fune, Piergiacomo Giuppani con sede a Sondrio in Via Stelvio 14 come da incarico conferito allo stesso da parte del Comune di Valdisotto con determina dirigenziale n.370 del 10/9/2025 di cui all'allegato 1 perizia sottoscritta dallo stesso e inviata al Comune di Valdisotto (SO) in data 23 settembre 2025;
- che in data 23 settembre 2025 il Sindaco di Valdisotto, il Sindaco di Bormio e il Presidente della Provincia di Sondrio al fine di identificare il perimetro di valutazione peritale oggetto della presente stima hanno reso la dichiarazione di cui all'allegato 2 (che si richiama integralmente) nella quale in particolare:
 - a. vengono individuati (ai fini dell'art. 3 bis comma 2 DL 10/24) i seguenti impianti di risalita connessi all'evento olimpico:
 1. seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
 2. sciovia Baby 2000
 3. seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
 4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
 5. sciovia Nevada Ovest
 6. sciovia Nevada Est
 7. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
 8. funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
 9. cabinovia Bormio – Bormio 2000 (rilasciata dalla Provincia di Sondrio) ubicati nella ski area Vallecetta;
 10. seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
 11. seggiovia biposto Forte /Tadè
 12. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
 13. sciovia Dosso / Le Pone

14. sciovia Monte Masucco

15. sciovia Pra Vegl

b. viene rappresentato che "l'attività di innevamento, preparazione delle piste di gara, con conseguenti limitazioni all'utilizzo da parte dell'utenza, e la gestione degli impianti per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano – Cortina 2026, nelle modalità e secondo le tempistiche richieste dalla Fondazione Milano Cortina 2026, saranno interamente a carico di SIB spa. I relativi costi dovranno essere pertanto oggetto di valutazione nell'ambito della perizia in oggetto quale onere in capo della predetta SIB Spa".

c. viene rappresentato che con riferimento agli Impianti Fontana Longa Valbella e Ciuk Laghetti "si era previsto che la società SIB fornisse tempestivamente al Commissario Straordinario il proprio irrevocabile assenso alla realizzazione di tale impianto sui beni in propria disponibilità (per le porzioni interessanti lo stesso) oltre che alla dismissione di ogni manufatto concernente la predetta seggiovia "Fontanalonga - Valbella" (prevedente altresì il riposizionamento"Così come indicato nella deliberazione n. 18 del 06/02/2025 del consiglio comunale di Valdisotto, avente per oggetto "riposizionamento della seggiovia quadriposto denominata Fontanalonga – Valbella", è stato emesso parere favorevole al rilascio della concessione alla costruzione ed esercizio ai fini del riposizionamento della seggiovia Fontanalonga – Valbella") , nonché l'impianto "Ciuk - Laghetti" (interferenti con la realizzazione della nuova seggiovia "Ciuk - La Rocca"), a cura e spese di SIB S.p.a., al fine di consentire il più celere avvio dei lavori di tale nuovo impianto. Mentre lo smantellamento seggiovia Fontanalonga – Valbella è già avvenuto, per quanto riguarda l'impianto "Ciuk - Laghetti", è stato emesso il decreto Commissariale in data 29/07/2025 di occupazione anticipata preordinata all'esproprio per la stazione di partenza, a cui ha fatto seguito la comunicazione del Commissario straordinario in data 04/08/2025 prot. 8794 con la quale si comunica che l'impianto Ciuk – Laghetti, dovrà comunque essere demolito entro e non oltre il 7 aprile 2026"

d. che viene rappresentato il periodo di chiusura al pubblico di alcuni impianti in occasione dell'evento olimpico;

- che la presente perizia di stima accoglie le risultanze tecniche risultanti dall'elaborato peritale redatto dallo Studio professionale di Ingegneria, specializzato in materia di impiantistica a fune, Piergiacomo Giuppani con sede a Sondrio in Via Stelvio 14 come da incarico conferito allo stesso da parte del Comune di Valdisotto con determina dirigenziale n.370 del 10/9/2025 di cui all'allegato 1.
- che l'ing. Piergiacomo Giuppani ha integrato le valutazioni di cui allegato 1 con la stima dei costi di smantellamento dell'impianto Ciuk Laghetti come da allegato 1b;
- che il Comune di Valdisotto, di Bormio e la Provincia di Sondrio con riferimento agli oneri di innevamento e battitura piste per l'evento olimpico, hanno comunicato il dato relativo al quantitativo di neve necessario per l'esecuzione dei giochi olimpici riferito alla pista Stelvio e alle piste di allenamento e accesso (Totale Olympic + Training e Access Slope) come trasmesso allo stesso dalla Fondazione Milano Cortina (allegato 2b).
- che sono stati considerati esclusivamente gli ulteriori oneri/costi afferenti l'evento olimpico che trovano supporto nella relazione dell'Ing. Giuppani (in altri termini ulteriori oneri previsti da accordi di Venue non identificati e quantificati/quantificabili dalla citata relazione tecnica di supporto non sono stati considerati nella presente perizia);

- che viene assunto che la società sosterrà nell'esercizio olimpico tutti i costi che sosterebbe per la propria attività in termini ordinari per il funzionamento e la gestione del proprio comprensorio sciistico (indipendentemente dall'evento olimpico che comunque comporterà un impatto sui ricavi e su ulteriori oneri anche per interventi specifici aggiuntivi richiesti per l'evento olimpico).
- che, come da lettera di invito a partecipare l'offerta, veniva specificato che il soggetto incaricato dovrà essere altresì messo in condizione di accedere ai dati/informazioni tecnico amministrative della Sib Spa;
- che Sib Spa ha fornito i seguenti dati/informazioni:
 - Bilanci d'esercizio 2017, 2018, 2019, 2023, 2024 ¹escludendo quelli che avessero contenuto dei riflessi economici derivanti dalla tematica Covid;
 - Dati, informazioni e dichiarazioni relativi ai passaggi e agli incassi di stagione e di periodo relativamente agli esercizi 2022/23, 2023/24 e 2024/25 compresi gli accessi cd skipass stagionali;

2. Considerazioni metodologiche e base dei dati

La stima della rideterminazione della durata delle concessioni riguardanti gli impianti connessi all'evento olimpico è effettuata sul presupposto delle indicazioni fornite dal Comune e dagli altri Enti ai fini della applicabilità dell'art. 3 bis comma 2 decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, sulla base dell'incarico affidato e delle interlocuzioni poste in essere con gli Enti Concedenti.

Sotto un profilo metodologico vi sarà un processo di individuazione e quantificazione del perimetro "degli effetti pregiudizievoli" che il Concessionario subirà in relazione diretta all'evento olimpico e una valutazione circa la rideterminazione di maggiore durata delle concessioni al fine di poter consentire alla SIB di recuperare "effetti pregiudizievoli" *mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione*. Tale concetto si ritiene vada inteso nel senso che le concessioni in generale devono mantenere un equilibrio economico-finanziario tra i costi e i benefici per il concessionario. Se per cause esterne (come nel caso in esame: evento Olimpico) quell'equilibrio viene alterato, la durata potrà essere corretta per riportare la convenienza/sostenibilità economica al livello originariamente previsto. Sempre in tale direzione se parte del rischio (esempio di gestione, di domanda, di costruzione) viene trasferito dal concedente pubblico al concessionario privato e se quell'allocazione di rischi viene alterata da eventi straordinari (evento olimpico), la modifica della durata dovrebbe servire anche a ripristinare la distribuzione del rischio concordata in partenza. Nel caso in esame l'equilibrio e la sostenibilità del concessionario sono basati sulla sua capacità di acquistare/costruire gli impianti di risalita, gestire gli stessi e rispondere alla domanda della clientela pagando ove concordato agli enti concedenti il canone di concessione comprensivo anche dell'utilizzo dei terreni di proprietà pubblica su cui insistono i richiamati impianti di risalita. Nel caso in esame (sino dall'origine del rilascio delle concessioni) gli Enti Pubblici Concedenti non hanno erogato, per convenzione, risorse finanziarie o contributi a sostegno di tale attività

¹ In particolare sono stati considerati i bilanci della società, oggetto di revisione legale da parte del Collegio Sindacale, della società depositati presso il Registro delle Imprese degli ultimi esercizi 2017, 2018, 2019, 2023, 2024 escludendo conseguentemente quelli che avessero contenuto dei riflessi economici derivanti dalla tematica Covid (Es: mancato parziale esercizio dell'attività e contributi ricevuti dallo Stato).

(esempio contributi in conto impianti Etc) per cui come sopra visto tutta l'attività aziendale condotta dalla società è volta a creare valore in modo sostenibile garantendo un equilibrio tra risorse impiegate, costi, ricavi e rapporti con l'ambiente esterno (mercato, istituzioni, società).

Il sostenimento di costi/investimenti straordinari o il mancato conseguimento di ricavi quale conseguenza diretta "ed attuale" del cd onere Olimpico che la società assumerà in dipendenza del richiamato evento qualora non le venisse corrisposto in termini monetari attuali dagli Enti Concedenti o da altri Enti che hanno richiesto tali interventi (che hanno assunto l'impegno a favore del Comitato Olimpico Internazionale o altri Enti Pubblici Sovraordinati, di garantire lo svolgimento e la gestione di tale evento) potranno essere riassorbiti dalla stessa, nel tempo, con i risultati economici che si assume la medesima società (esercente gli impianti sopra rappresentati) potrà conseguire nel futuro. In tale direzione si è ritenuto di effettuare una media degli ultimi 5 anni (esclusi quelli incisi dall'effetto Covid) del risultato operativo della Società (Differenza fra Valore della Produzione e Costi della Produzione A-B – Bilanci di Esercizio depositati e oggetto di revisione legale ad eccezione di quanto segnalato in Nota Integrativa ai sensi dell'art. 2427 1° comma n. 13: elementi ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali).

Come sopra rappresentato, il sostenimento di costi/investimenti straordinari o il mancato conseguimento di ricavi quale conseguenza diretta "ed attuale" del cd onere Olimpico che la società avrà in dipendenza del richiamato evento, qualora non le venisse corrisposto in termini monetari attuali dagli Enti Concedenti (ma "compensato" in termini dilazionati mediante l'esercizio dell'attività impiantistica in base alla possibile rideterminazione della durata), risulta ragionevole assumere nel costo dell'eventuale risarcimento anche l'onere finanziario della mancata corresponsione immediata di tale extra costo (al tasso di interesse legale).

a. Perimetrazione ai sensi del cd art. 3 bis comma 2 degli impianti e dei periodi connessi all'evento olimpico.

Impianti

A seguito dell'acquisizione della comunicazione da parte del Comune di Valdisotto e degli Altri Enti come sopra visto (allegato 2) con riferimento alla circoscrizione dell'incarico peritale vengono individuati:

a. I seguenti impianti interessati all'evento Olimpico ai sensi dell'art. 3 bis comma 2:

1. seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
2. sciovia Baby 2000
3. seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
5. sciovia Nevada Ovest
6. sciovia Nevada Est
7. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
8. funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
9. cabinovia Bormio – Bormio 2000
ubicati nella ski area Vallecetta;
10. seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
11. seggiovia biposto Forte /Tadè

12. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
13. sciovia Dosso / Le Pone
14. sciovia Monte Masucco;
15. sciovia Pra Vegl

b. I periodi di chiusura al pubblico interessati

Perimetrazione dei periodi interessati al periodo olimpico:

A seguito dell'acquisizione della comunicazione da parte del Comune di Valdisotto e degli altri Enti vengono individuati i seguenti periodi di chiusura degli impianti interessati all'evento olimpico:

Chiusura Impianti dal 28 gennaio 2026 al 16 febbraio 2026

- 1) Seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
- 2) Seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
- 3) Seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
- 4) sciovia Baby 2000

Chiusura Impianti nei giorni 6-7-9-11-14-16 febbraio 2026

- 5) Cabinovia Bormio – Bormio 2000
- 6) sciovia Nevada Ovest (Scoiattoli 2)
- 7) sciovia Nevada Est (Scoiattoli 1)
- 8) seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
- 9) Funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca

b. Individuazione e quantificazione degli oneri legati alla attività di innevamento e preparazione (battitura) piste per l'organizzazione dell'evento olimpico

In relazione alla Comunicazione del Sindaco di Valdisotto e degli altri Enti (allegato 2) sopra citata in cui veniva richiesta la quantificazione dei costi relativi "all'attività di innevamento, preparazione (battitura) delle piste di gara per lo svolgimento dei giochi olimpici Milano – Cortina 2026" si è ricevuta la relazione estimativa peritale dello studio dell'Ing. Giuppani (allegato 1).

Poiché quest'ultima non fornisce indicazioni specifiche con riguardo agli oneri aggiuntivi rispetto l'ordinaria gestione della ski area, si è provveduto a estrapolare, ai fini della presente perizia, i dati necessari alla quantificazione economica della maggiore attività di innevamento e battitura pista in linea con le indicazioni trasmesse dai Sindaci Valdisotto Bormio e dal Presidente della Provincia (allegato 2b) che indicavano le necessità di innevamento richieste dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

Dalla citata relazione dell'Ing. Giuppani si è provveduto a estrarre le sole voci di costo afferenti alla produzione di neve artificiale e le lavorazioni necessarie per l'utilizzo di essa nelle piste e rapportarle ai metri cubi totali previsti nella stessa relazione, così da ottenere il valore economico al metro cubo:

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

Metri cubi da perizia	960.000
Euro al metro cubo	3,00

Dal documento sopra citato (Dichiarazione Comuni e Provincia: allegato 2b) si evince la quantità di metri cubi richiesti ai fini dello svolgimento dei Giochi:

Tracciato	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Altezza neve (m)	% perdita	mc
Sci alpino (Stelvio)	4.000	60	1,0	20%	288.000
Sci alpinismo	2.000	15	2,0	30%	78.000
Area spettatori	300	60	2,0	30%	46.800
Piste d'allenamento	1.000	60	1,0	20%	72.000
Piste di accesso	3.000	40	0,5	20%	72.000
					556.800

A tale valore si è ritenuto necessario dedurre i metri cubi stimati che ordinariamente la società SIB Spa produce per innevare le medesime aree².

Pertanto, la stima del costo aggiuntivo relativo all'attività di innevamento eseguita da SIB Spa per lo svolgimento dei Giochi viene quantificato come segue:

**STIMA COSTI PER L'ATTIVITA' DI
INNEVAMENTO E PREPARAZIONE
(BATTITURA) DELLE PISTE DI GARA PER LO
SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI MILANO -
CORTINA 2026**

² Dati desumibili dalla relazione sulla gestione allegata ai bilanci della società SIB Spa per la pista Stelvio e rapportando l'altezza richiesta rispetto a un'altezza media minima, da fonti di settore, di 0,3 m per le piste di allenamento e di accesso:

Stima mc piste accesso		Mc neve per gara	
Mc da doc fondazione	144.000	2019/20	100.000
Altezza media richiesta da fondazione (m)	0,75	2020/21	90.000
Altezza normale SIB (m)	0,30	2021/22	110.000
Differenza (m)	0,45	2022/23	120.000
Mc normali SIB	57.600	2023/24	150.000
		media	114.000

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

<i>Euro al metro cubo</i>	<i>3,00</i>
Metri cubi richiesti Evento Olimpico	556.800
Metri cubi normali Stelvio + connessi	- 171.600
Metri cubi aggiuntivi per Evento Olimpico	385.200
TOTALE COSTO INNEVAMENTO (3 x 385.200)	1.155.600

Individuazione e quantificazione degli oneri di smantellamento impianti legati all'evento Olimpico

La Comunicazione del Sindaco di Valdisotto (allegato 2) rappresentava al Perito che relativamente agli Impianti Fontanalonga - Valbella e Ciuk - Laghetti "era previsto che la società SIB fornisse tempestivamente al Commissario Straordinario il proprio irrevocabile assenso alla realizzazione di tale impianto sui beni in propria disponibilità (per le porzioni interessanti lo stesso) oltre che alla dismissione di ogni manufatto concernente la predetta seggiovia "Fontanalonga - Valbella" (prevedendo altresì il riposizionamento "Così come indicato nella deliberazione n. 18 del 06/02/2025 del consiglio comunale di Valdisotto, avente per oggetto "riposizionamento della seggiovia quadriposto denominata Fontanalonga – Valbella", è stato emesso parere favorevole al rilascio della concessione alla costruzione ed esercizio ai fini del riposizionamento della seggiovia Fontanalonga – Valbella") , nonché l'impianto "Ciuk - Laghetti" (interferenti con la realizzazione della nuova seggiovia "Ciuk - La Rocca"), a cura e spese di SIB S.p.a., al fine di consentire il più celere avvio dei lavori di tale nuovo impianto. Mentre lo smantellamento seggiovia Fontanalonga - Valbella è già avvenuto, per quanto riguarda l'impianto "Ciuk - Laghetti", è stato emesso il decreto Commissariale in data 29/07/2025 di occupazione anticipata preordinata all'esproprio per la stazione di partenza, a cui ha fatto seguito la comunicazione del Commissario straordinario in data 04/08/2025 prot. 8794 con la quale si comunica che l'impianto Ciuk - Laghetti, dovrà comunque essere demolito entro e non oltre il 7 aprile 2026"

Di fatto la demolizione dell'impianto Fontanalonga - Valbella è avvenuta da parte della SIB spa su richiesta di SIMICO spa affinché questa ultima potesse realizzare un nuovo impianto olimpico che verrà devoluto quale Legacy agli Enti Locali e a seguito di tale operazione la SIB spa, dovrà altresì effettuare il riposizionamento di tale impianto di risalita che, come rappresentato dalla relazione tecnica dell'Ing. Giuppani comporta altresì lo smantellamento dell'impianto Pian dei Larici quale onere direttamente connesso a tale riposizionamento. Inoltre, Sib in relazione agli impegni olimpici ha assunto l'ulteriore impegno di smantellare l'impianto Ciuk - Laghetti.

In relazione a tali oneri la relazione peritale dello studio dell'Ing. Giuppani (allegato 1 e allegato 1b) indica le seguenti risultanze in termini di oneri/investimenti straordinari subiti da Sib direttamente per effetto dell'evento Olimpico:

SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO
SEGGIOVIA FONTANALONGA - VALBELLA E
SMANTELLAMENTO SEGGIOVIE LARICI E
LAGHETTI

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

TOTALE	6.120.000
--------	-----------

c. Individuazione e quantificazione dei mancati ricavi Sib Spa relativamente agli impianti di risalita connessi nel periodo olimpico

I mancati ricavi stimati sono calcolati prendendo quale riferimento la comunicazione da parte del Comune di Valdisotto e degli altri Enti (allegato 2) in cui vengono individuati i sotto esposti periodi di chiusura al pubblico degli impianti interessati all'evento olimpico:

La presente perizia dovendo fornire, in tale ambito, un riscontro oggettivo dei limiti temporali (dichiarazione dei periodi ufficiali di chiusura degli impianti) riguardanti la mancata fruizione degli impianti non può che prendere in considerazione tali ultime informazioni del Comune fra l'altro supportate da decisioni operative da parte della Fondazione Milano Cortina 2026 e di altri Enti Organizzatori.

Ciò non vuol dire che l'area e gli impianti interessati all'evento olimpico non possano o, meglio, addirittura debbano subire delle necessarie ulteriori delimitazioni di utilizzo (come esposto dal Comune e gli altri Enti nella citata comunicazione) e questo ultimo aspetto possa altresì avere degli impatti significativi sui "mancati" ricavi della società ma il grado di aleatorietà di tali determinazioni non risultano compatibili con le valutazioni peritali oggetto della presente stima.

Parimenti anche relativamente ad alcuni impianti ritenuti funzionali ai giochi olimpici (esempio ski area Oga) come indicato nella dichiarazione (allegato 2) si potrebbero realizzare mancati incassi e/o ulteriori costi/oneri derivanti dalla messa a disposizione di detti impianti per l'attività connessa ai Giochi Olimpici, ma in questa sede tali valori non possono essere considerati nel calcolo in quanto mancanti di un parametro oggettivo per determinarne l'importo

Conseguentemente per quanto sopra rappresentato ai fini della presente perizia vengono assunti i seguenti dati:

Chiusura Impianti dal 28 gennaio 2026 al 16 febbraio 2026

- 1) Seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
- 2) Seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
- 3) Seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
- 4) sciovia Baby 2000

Chiusura Impianti nei giorni 6-7-9-11-14-16 febbraio 2026

- 4) Cabinovia Bormio – Bormio 2000
- 6) sciovia Nevada Ovest (Scoiattoli 2)
- 7) sciovia Nevada Est (Scoiattoli 1)
- 8) seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
- 9) Funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca

In tale direzione è stato acquisito dalla società SIB Spa il dato disponibile dei ricavi riferito ad ogni singolo impianto nel periodo interessato degli ultimi 3 esercizi.

I dati sono stati forniti dalla SIB S.p.A. tramite il gestionale “Skidata” il quale registra i passaggi giornalieri per singolo impianto. Sono stati ottenuti, per ogni impianto, i dati storici degli ultimi 3 esercizi (2025/24, 2023/24 e 2022/23) riguardante sia i passaggi sia i ricavi nel periodo di alta stagione (30.01 – 23.02 di ogni esercizio considerato), addivenendo ad un ricavo medio giornaliero. Questo ultimo valore è stato moltiplicato per i giorni effettivi di chiusura al pubblico dei singoli impianti (come comunicatoci dal Comune e dagli Enti Concedenti come sopra visto – Allegato 2). Inoltre, prudenzialmente, i mancati ricavi dei periodi e impianti interessati sono stati depurati dall’ incasso/ricavi delle tessere stagionali applicando una % del 9,89% percentuale questa ultima pari alla incidenza dei ricavi delle tessere stagionali cedute dalla società negli esercizi 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2018/2019, 2017/2018 e 2016/2017 sul totale dei ricavi degli Impianti nei relativi esercizi considerati.

Ai fini di una verifica ulteriore di compatibilità generale dei dati utilizzati, i sottoscritti periti hanno effettuato una riconciliazione dei dati utilizzati nella propria analisi con i dati complessivi per ogni stagione rinvenienti dai Ricavi iscritti nei bilanci di esercizio e nella Relazione sulla Gestione riportante nel dettaglio i dati relativi ai singoli impianti con riferimento sia in termini di passaggi che di ricavi. Inoltre, è stata acquisita una dichiarazione a supporto della documentazione presentata di attestazione della rispondenza di quanto consegnato a quanto presente e registrato dal gestionale “Skidata”.

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

STIMA MANCATI RICA VI PERIODO OLIMPICO

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

Mancati ricavi periodo olimpico				970.768
---------------------------------	--	--	--	---------

In considerazione della significativa limitazione della skiarea Bormio³ causa l'evento olimpico, la società Sib Spa, nell'esercizio 2025/26, non sarà in grado di garantire un utilizzo "ordinario" dei servizi offerti dalle tessere stagionali (vendute normalmente all'inizio stagione) che negli scorsi esercizi avevano generato i seguenti ricavi:

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

media	901.972
-------	---------

Si ritiene pertanto conseguente stimare l'impatto in termini di minori ricavi previsionali derivanti dalla ridotta vendita a tale titolo di tali tessere stagionali da parte di Sib che avevano comportato negli scorsi esercizi un incasso/ricavo – dato registrato nelle scritture contabili- come da tabella sopra esposta⁴. Il dato considerato è quello medio come sopra individuato.

Tabella di sintesi sui mancati ricavi:

³ Vedi ancora quanto comunicato dai Comuni ove viene prevista l'assunzione per impegni Olimpici costituita dalla "Garanzia G2.7 sull'uso della sede Milano Cortina 2026 relativa alla Candidatura dei Giochi Olimpici Invernali 2026, con la quale, tra gli impegni previsti vi è "l'utilizzo della pista Stelvio per le gare olimpiche per i seguenti periodi: a) PERIODO DI UTILIZZO ESCLUSIVO indica il periodo dal 15.01.2026 al 25.02.2026 nonché altri periodi, da definire in una fase successiva per lo svolgimento dei Test Events. b) PERIODO DI UTILIZZO NON ESCLUSIVO indica il periodo dal 01.12.2025 al 14.01.2026)". La società Sib Spa nel proprio sito Internet, per la prossima stagione 2025/26, non ha proposto in vendita le tessere stagionali.

⁴ Considerato l'impatto stimato degli stagionali sopra visto sui mancati ricavi del periodo olimpico (euro 106.604), l'effetto complessivo viene di fatto ridotto a euro 795.368.

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

<i>Mancati ricavi olimpiadi</i>	<i>1.872.739</i>
---------------------------------	------------------

Sulla base dell'analisi effettuata la stima dei mancati ricavi comprensivi delle tessere stagionali in conseguenza dell'evento olimpico è pari a euro 1.872.739= euro.

d. Riepilogo maggiori oneri/ investimenti mancati ricavi dipendenti dall'evento olimpico Milano Cortina 2026

Di seguito viene effettuato il riepilogo sopra richiamato:

<i>Voce</i>	<i>Totale</i>	<i>Obblighi olimpici</i>	<i>Costo aggiuntivo olimpico</i>
Riposizionamento Fontanalonga	5.770.000	5.770.000	
Dismissione Laghetti e Larici	350.000	350.000	
Costo innervamento aggiuntivo	1.155.600		1.155.600
	<i>7.275.600</i>	<i>6.120.000</i>	<i>1.155.600</i>

Mancati ricavi periodo olimpico	970.768
Mancato incasso "stagionali"	901.972
<i>Mancati ricavi olimpiadi</i>	<i>1.872.739</i>

TOTALE maggiori oneri / minori ricavi per evento olimpico	9.148.339
---	-----------

e. Stima onere finanziario per mancata corresponsione immediata degli extra oneri sopra determinati a favore di Sib Spa

Il sostenimento dei sopra rappresentati costi/investimenti straordinari insieme al mancato conseguimento di ricavi quale conseguenza diretta "ed attuale" del cd onere Olimpico come sopra visto non verrà riconosciuto a Sib Spa in termini monetari attuali ma compensato (dilazionato) nel tempo mediante la rideterminazione della durata concessoria ai sensi del richiamato art. 3 bis. In tale direzione risulta conseguente considerare e riconoscere altresì un onere finanziario derivante della mancata corresponsione immediata di tale extra costo/onere al tasso di interesse legale (considerato un arco temporale di 8 anni).

Tasso d'interesse 2,00%

<i>Esercizio</i>	<i>Rata</i>	<i>Totale rata</i>	<i>Quota capitale</i>	<i>Quota interessi</i>	<i>Capitale residuo</i>
0					9.148.339
2026/27	1	1.248.838	1.065.871	182.967	8.082.468
2027/28	2	1.248.838	1.087.189	161.649	6.995.280
2028/29	3	1.248.838	1.108.932	139.906	5.886.347
2029/30	4	1.248.838	1.131.111	117.727	4.755.236

Francesco Grimaldi

2030/31	5	1.248.838	1.153.733	95.105	3.601.503
2031/32	6	1.248.838	1.176.808	72.030	2.424.695
2032/33	7	1.248.838	1.200.344	48.494	1.224.351
2033/34	8	1.248.838	1.224.351	24.487	0

Interessi	
2026/27	182.967
2027/28	161.649
2028/29	139.906
2029/30	117.727
2030/31	95.105
2031/32	72.030
2032/33	48.494
2033/34	24.487
TOT	842.364

f. Riepilogo complessivo maggiori attuali oneri/ investimenti mancati ricavi dipendenti dall'evento olimpico Milano Cortina 2026

Di seguito viene effettuato il riepilogo sopra richiamato:

Voce	Totale	Obblighi olimpici	Costo aggiuntivo olimpico
Riposizionamento Fontanalunga	5.770.000	5.770.000	
Dismissione Laghetti e Larici	350.000	350.000	
Costo innevamento aggiuntivo	1.155.600		1.155.600
	7.275.600	6.120.000	1.155.600

Mancati ricavi periodo olimpico	970.768
Mancato incasso "stagionali"	901.972
Mancati ricavi olimpiadi	1.872.739

TOTALE maggiori oneri / minori ricavi per evento olimpico	9.148.339
---	-----------

Interessi	842.364
-----------	---------

TOTALE stima effetto pregiudizio evento olimpico	9.990.704
--	-----------

g. Normalizzazione del risultato economico medio d'esercizio Sib Spa – Differenza fra Valore della Produzione e Costi della Produzione – Ebit.

Come sopra rappresentato si ritiene di effettuare una media degli ultimi 5 anni (esclusi quelli incisi dall'effetto Covid) del risultato operativo della Società (Differenza fra Valore della Produzione e Costi della Produzione A-B – Bilanci di Esercizio depositati e oggetto di revisione legale ad eccezione di quanto segnalato in Nota Integrativa ai sensi dell'art. 2427 1° comma n. 13: elementi ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali).

L'EBIT è un indicatore economico che misura la redditività operativa di un'azienda, ovvero l'utile generato dalla gestione caratteristica prima di dedurre gli interessi passivi sul debito e le imposte. Lo stesso non risulta influenzato dalla gestione finanziaria dell'impresa.

L'orizzonte temporale utilizzato per effettuare una media dei risultati occorsi nel passato al fine di una normalizzazione dello stesso ha considerato gli ultimi 5 esercizi (ad eccezione degli esercizi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 esercizi influenzati dagli effetti dell'evento straordinario COVID).

Le risultanze emerse dai bilanci della società regolarmente depositati e oggetto di revisione legale da parte del Collegio Sindacale conducono alle seguenti risultanze:

	Media	ANNI DA BILANCIO				
		2024	2023	2019	2018	2017
Ebit - Ricavi - Costi della Produzione	1.223.512,00	2.560.121,00	779.134,00	587.592,00	1.201.772,00	988.941,00

3. Stima e quantificazione della maggior durata della Concessione

Come sopra rappresentato il sostenimento di costi/investimenti straordinari o il mancato conseguimento di ricavi (effetto pregiudizievole) quale conseguenza diretta del cd onere Olimpico potrà essere recuperato dalla Società nel tempo considerando una capacità di riassorbimento dello stesso sulla base dei risultati economici (come sopra assunti) che si assume la medesima società potrà conseguire nel futuro (in linea con quelli passati) sulla base del seguente rapporto.

		Euro
A	Ebit medio (Ricavi – Costi della Produzione)	1.223.512
B	Stima effetto pregiudizievole complessivo Evento Olimpico	9.990.704
C = B / A	Rideterminazione anni di durata della Concessione	8,17 arr.to 8

Tale rideterminazione comporta un riallineamento complessivo della durata delle Concessioni insistenti su tutti gli impianti di 8 anni.

Qualora la scadenza della Concessione Bormio 2000 - Cima Bianca (la stessa scadrà nel 2028 diversamente dalle altre e quindi due anni dopo le altre escludendo la stagione olimpica) venisse allineata alle altre

Concessioni (che si assumono in essere sino a conclusione dell'evento olimpico per poi essere rideterminate), Sib Spa di fatto si troverebbe a "rinunciare" a 2 anni di esercizio di tale Impianto. In tale ipotesi risulta necessario considerare la stima del margine annuale che SIB perderà per attuare tale riallineamento futuro delle scadenze delle concessioni.

Considerando che, dall'esame dei dati gestionali societari, negli ultimi 3 esercizi i ricavi medi della stagione su tale impianto (Bormio 2000 - Cima Bianca) risultano pari a euro 1.014.062 è stato richiesto all'Ing. Giuppani di stimare i costi medi di esercizio di tale impianto per stagione al fine di calcolare il margine "rinunciato" da Sib su tali impianti per i due anni successivi all'evento olimpico.

Si è inoltre provveduto ad aggiornare il conteggio degli oneri finanziari in ragione dell'ulteriore onere derivante dalla riduzione della concessione in essere dell'impianto Bormio 2000 - Cima Bianca.

A seguito delle risultanze dell'analisi peritale sopra richiamata dell'Ing. Giuppani viene calcolato il seguente effetto pregiudizievole derivante da tale "riallineamento".

Cima Bianca

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

TOT 1.418.035

Si è inoltre provveduto ad aggiornare il conteggio degli oneri finanziari in ragione dell'ulteriore onere derivante dalla riduzione della concessione in essere dell'impianto Bormio 2000 - Cima Bianca.

Tasso d'interesse 2,00%

Esercizio	Rata	Totale rata	Quota capitale	Quota interessi	Capitale residuo
0					10.566.375
2026/27	1	1.176.318	964.990	211.327	9.601.384
2027/28	2	1.176.318	984.290	192.028	8.617.094
2028/29	3	1.176.318	1.003.976	172.342	7.613.118
2029/30	4	1.176.318	1.024.055	152.262	6.589.063
2030/31	5	1.176.318	1.044.537	131.781	5.544.526
2031/32	6	1.176.318	1.065.427	110.891	4.479.099
2032/33	7	1.176.318	1.086.736	89.582	3.392.363
2033/34	8	1.176.318	1.108.471	67.847	2.283.893
2034/35	9	1.176.318	1.130.640	45.678	1.153.253
2035/36	10	1.176.318	1.153.253	23.065	0

Francesco Grimaldi

<i>Interessi</i>			
<i>Esercizio</i>	<i>Interessi Cima Bianca</i>	<i>Interessi</i>	<i>Var. interessi</i>
2026/27	211.327	182.967	28.361
2027/28	192.028	161.649	30.378
2028/29	172.342	139.906	32.436
2029/30	152.262	117.727	34.535
2030/31	131.781	95.105	36.677
2031/32	110.891	72.030	38.860
2032/33	89.582	48.494	41.088
2033/34	67.847	24.487	43.360
2034/35	45.678	-	45.678
2035/36	23.065	-	23.065
<i>TOT</i>	<i>1.196.803</i>	<i>842.364</i>	<i>354.439</i>

Considerando l'effetto sopra esposto riguardante il paritetico riallineamento complessivo di tutte le scadenze delle Concessioni compresa Bormio 2000 - Cima Bianca alla medesima scadenza, è stato svolto un ricalcolo degli effetti complessivi di tale rideterminazione come sotto esposto:

<i>Voce</i>	<i>Totale</i>	<i>Obblighi olimpici</i>	<i>Costo aggiuntivo olimpico</i>
Riposizionamento Fontanalunga	5.770.000	5.770.000	
Dismissione Laghetti e Larici	350.000	350.000	
Costo innevamento aggiuntivo	1.155.600		1.155.600
	<i>7.275.600</i>	<i>6.120.000</i>	<i>1.155.600</i>

Mancati ricavi periodo olimpico	970.768
Mancato incasso "stagionali"	901.972
<i>Mancati ricavi olimpiadi</i>	<i>1.872.739</i>

TOTALE maggiori oneri / minori ricavi per evento olimpico	9.148.339
---	-----------

<i>Interessi</i>	<i>842.364</i>
------------------	----------------

TOTALE stima effetto pregiudizio evento olimpico	9.990.704
--	-----------

<i>Effetto riallineamento Cima Bianca</i>	<i>1.418.035</i>
---	------------------

Interessi senza Cima Bianca	-842.364
Interessi con Cima Bianca	1.196.803
<i>Interessi</i>	<i>354.439</i>

TOTALE stima effetto pregiudizio evento olimpico con Cima Bianca	11.763.178
--	------------

Considerando la medesima procedura di calcolo sopra esposta e considerando altresì l'effetto del riallineamento della durata della Concessione Bormio 2000 - Cima Bianca alle altre Concessioni, con conseguente "riduzione/rinuncia" di due anni di esercizio in concessione di tale impianto da parte di Sib Spa, si ottiene la seguente rideterminazione della durata della Concessione di tutti gli Impianti:

		Euro
A	Ebit medio (Ricavi – Costi della Produzione)	1.223.512
B	Stima effetto pregiudizievole complessivo Evento Olimpico	11.763.178
C = B / A	Rideterminazione anni di durata della Concessione	9,61 arr.to 10

Tale rideterminazione comporta un riallineamento complessivo della durata delle Concessioni insistenti su tutti gli impianti di 10 anni.

4. Conclusioni

Sulla base dell'analisi effettuata, in linea con l'incarico ricevuto, le precisazioni del perimetro peritale come da Comunicazioni del Comune di Valdisotto e degli altri Enti (allegato 2 e 2b), le risultanze dell'elaborato peritale dell'Ing. Piergiacomo Giuppani (allegato 1 e 1b) e i dati e le informazioni a disposizione, a parere del sottoscritto perito la rideterminazione della durata dei rapporti concessori concernenti gli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici è assumibile in 8 anni. Tale rideterminazione sarà assumibile in anni 10 nell'ipotesi che l'attuale scadenza dell'impianto Bormio 2000 - Cima Bianca venga ridotta di 2 anni rispetto all'originaria scadenza per allinearla con la scadenza delle altre concessioni.

Pertanto, sulla base di quanto dell'art. 3 bis comma 2 decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n.42, che richiama "la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione" si ritiene che detta rideterminazione possa prevedere un nuovo periodo concessorio a compensazione dei maggiori oneri subiti e subendi da parte della società SIB spa per un periodo di anni otto dopo lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina 2026 o alternativamente in anni 10 dopo lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina 2026 nell'ipotesi che l'attuale scadenza dell'impianto Bormio 2000 - Cima Bianca venga ridotta di 2 anni rispetto all'originaria scadenza per allinearla con la scadenza delle altre concessioni.

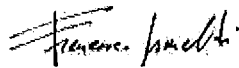
Allegati

Francesco Grimaldi

1. Relazione Peritale Ing. Piergiacomo Giuppani;
- 1b. Integrazione Ing. Piergiacomo Giuppani riferita alla stima dei costi di smantellamento della funivia Ciuk Laghetti;
2. Comunicazione dei Sindaci del Comune di Valdisotto e Bormio e del Presidente della Provincia di Sondrio
- 2b. Comunicazione Sindaco di Valdisotto di Bormio e Presidente della Provincia riguardante la precisazione della quantità di innevamento/preparazione piste necessario per l'evento olimpico in linea con le indicazioni della Fondazione Milano Cortina 2026;

Sondrio, 15 ottobre 2025

Dott. Francesco Grimaldi



Firmato digitalmente da:
Grimaldi Francesco
Firmato il 18/10/2025 11:14
Seriale Certificato: 3918057
Valido dal 11/10/2024 al 11/10/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Committente**

COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

Comune

Valdisotto

Provincia

Sondrio

Oggetto

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE RICONDUCIBILI A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE OLTRE ALLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SCIABILI, DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE AFFERENTI ALLA GESTIONE DELLE PISTE DA DISCESA INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

N° Elaborato

1

Relatore

Dott. Ing. Giuppani Piergiacomo

Firmato digitalmente da
PIERGIACOMO GIUPPANI

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
T = Ingegnere

N° Commessa**Rev.**

0

Descrizione

Prima emissione

Data

22/09/2025

Redatto

GPG

Approvato

GPG

Sommario

1	Premessa illustrativa	1
2	Riposizionamento seggiovia "Fontanalonga – Valbella"	3
2.1	Motivo del riposizionamento	3
3	COSTI PERSONALE OPERATIVO.....	5
3.1	Contratto collettivo nazionale impianti a fune	5
4	COSTI ENERGETICI	10
4.1	Energia elettrica	10
4.1.1	Innevamento	10
4.1.2	Impianti di risalita	11
4.2	Costo macchina battitura piste.....	12
5	Oneri assicurativi	13
6	Oneri relativi all'esercizio stagione della funivia bifune a va e vieni "Bormio 2000 – Cima Bianca".....	13

Firmato digitalmente
da

**PIERGIACOMO
GIUPPANI**

O = Ordine degli
Ingegneri della Provincia
di Sondrio
T = Ingegnere

Documento:
OGGETTO

Rev.: Pagina:
0 Sommario

1 Premessa illustrativa

Lo scrivente dott. Ing. Giuppani Piergiacomo è stato incaricato dall'amministrazione comunale di Valdisotto QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE RICONDUCIBILI A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE OLTRE ALLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SCIABILI, DELLE STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE AFFERENTI ALLA GESTIONE DELLE PISTE DA DISCESA INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM.GEN. 370 DEL 10/09/2025

La valutazione è stata condotta considerando i costi relativi a:

- personale necessario all'esercizio degli impianti a fune;
- personale operativo necessario alla gestione delle piste di discesa (innevamento e battitura);
- energia elettrica necessaria all'esercizio degli impianti di risalita;
- energia elettrica relativo all'innevamento delle piste da sci;
- battitura delle piste (escluse le attività di posa reti di protezioni ed altri lavori lungo le piste sede della manifestazione olimpica e pertinenti a questa, e quindi costo orario macchina ed in aggiunta costo del gasolio che alimenta i motori dei mezzi);
- al riposizionamento della seggiovia quadriposto ad ammorsamento temporaneo denominata "Fontanalunga – Valbella"

Non vengono considerati gli oneri che la Società Impianti Bormio S.p.A. deve sostenere nell'area di OGA, e quindi è ricompresa unicamente l'area sciabile del Vallecetta che si sviluppa da Bormio 3000 sino in paese.

I costi relativi al personale escludono il personale amministrativo, quelli relativi al Consiglio di amministrazione ed altri, è ricompreso il solo "personale operativo" necessario a garantire la regolarità e sicurezza dell'esercizio degli impianti e delle annesse piste di discesa e attrezzature e macchinari necessari.

Si tratta di costi standard, cioè riferibili alle fasi di esercizio delle strutture in situazioni simili, possono variare in misura maggiore o minore, considerando aspetti caratteristici dei luoghi e delle capacità produttive delle aziende.

I costi standard rappresentano il costo unitario stimato e predeterminato che si prevede di sostenere per produrre il servizio, può essere utilizzato come riferimento per il controllo dell'efficienza, la formazione dei prezzi e la pianificazione del budget. Si basano su condizioni normali o predeterminate di utilizzo delle risorse e non vengono confrontati con i costi effettivi per identificare scostamenti e migliorare la gestione aziendale.

A parere dello scrivente per l'evento olimpico è necessario attrezzare in ogni particolare l'intera area sciabile.

Infatti, per consentire l'accesso alle aree di gara è indispensabile garantire l'innevamento di tutte le piste, sono utilizzabile per gli allenamenti, oltre a dover garantire il rientro a Bormio 2000 di atleti e addetti ai lavori; per quanto riguarda gli impianti di risalita oltre a quelli ad uso esclusivo per la manifestazione, è

necessario garantire il funzionamento di tutti gli altri, quali alternative al raggiungimento delle zone di interesse.

A titolo esemplificativo il mancato funzionamento della seggiovia "Bormio 2000 – Cimino" (ad esempio per condizioni climatiche avverse) deve essere resa disponibile la funivia "Bormio 2000 – Cima Bianca".

Come richiesto dal dott. Grimaldi Francesco - perito incaricato - vengono indicati i costi di esercizio inerenti la funivia bifune a va e vieni "Bormio 2000 – Cima Bianca".

2 Riposizionamento seggiovia "Fontanalonga – Valbella"

2.1 Motivo del riposizionamento

È stata prevista la realizzazione di una nuova seggiovia esaposto ad ammortamento automatico denominata "Ciuck – La Rocca" che si sviluppa in gran parte percorrendo la linea della seggiovia quadriposto "Fontanalonga – Valbella" ed interessante anche le opere della stazione di valle della seggiovia quadriposto ad attacchi permanente denominata "Ciuck – Laghetti", l'estensore del progetto di fattibilità economica posto a base di gara, è stato sviluppato dallo scrivente.

Conseguentemente la SIB S.p.A., nello spirito collaborativo, ha avanzato richiesta di riposizionare l'impianto in altra zona dell'area sciabile, il tutto secondo quanto previsto al paragrafo 19 del D.M. n. 172 del 18/6/2021 recante DISPOSIZIONI E SPECIFICAZIONI TECNICHE PER LE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE.

Il quadro economico di sintesi che segue è stato sviluppato sulla base dell'esperienza maturata nel riposizionamento di analogo impianto i cui lavori sono tuttora in corso nella limitrofa area sciabile, e che presenta caratteristiche tecniche simili al nostro caso.

Il progetto relativo alla nuova sistemazione non è ancora noto e dovrà essere sviluppato secondo i termini che seguono:

Per la progettazione sono prese a riferimento le seguenti norme:

- a) le parti elettromeccaniche riutilizzate nel riposizionamento o quelle sostitutive, qualora identiche a quelle originarie, devono rispondere alla normativa vigente al momento della loro costruzione;
- b) le parti elettromeccaniche di nuova progettazione – per gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 210/2003 – devono rispondere al punto 4.3 o 4.5 del D.M. 203/2015;
- c) le opere strutturali devono rispondere al punto 4.4 del DM 203/2015;
- d) le attrezzature (scale, piattaforme di lavoro, passerelle, ecc.) e le disposizioni da prevedersi per le operazioni di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere contemplate nella documentazione di cui al capitolo 20 delle presenti disposizioni.

Soluzioni tecniche diverse, non ricomprese dalle norme su indicate, potranno essere ammesse purché il progettista generale dimostri che il livello di sicurezza raggiunto non sia inferiore a quello ottenibile dalla applicazione delle norme di riferimento adottate per la progettazione.

Il progetto di riposizionamento deve contenere, oltre alla documentazione progettuale, quanto segue:

- a) le valutazioni in merito a quanto evidenziato, nel corso dell'esercizio trascorso e nello specifico verbale di sopralluogo, circa il comportamento dell'impianto e lo stato dei suoi componenti;
- b) le caratteristiche generali dell'impianto originario e di quello riposizionato, con relativo confronto;
- c) le caratteristiche specifiche e le prestazioni dell'impianto originario confrontate con quelle dell'impianto riposizionato;

- d) l'elenco delle strutture e dei componenti che si prevede di reimpiegare;
- e) la dimostrazione di compatibilità tra l'impianto e le strutture e/o gli elementi non provenienti dall'impianto da riposizionare;

f) il programma dei controlli, delle verifiche e degli adeguamenti previsti, che dovranno essere di livello non inferiore a quanto previsto dal D.M. 203/2015 rispettivamente per la Revisione Generale degli impianti; il giudizio di ammissibilità di tale programma, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n 1 del 7/01/2016, è da considerarsi espresso con il rilascio del nulla osta tecnico al progetto di riposizionamento.

Ciò premesso, quello che si valuta per riposizionare l'impianto le attività ed i relativi importi dei lavori sono espressi nella tabella che segue:

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

	€	5'920'000.00	5'920'000.00
--	---	--------------	--------------

3 COSTI PERSONALE OPERATIVO

3.1 Contratto collettivo nazionale impianti a fune

I costi esercizio annuali sono stati valutati considerando il CCNL che per brevità e chiarezza riassumo nella tabella sottostante, dove gli addetti sono così individuati:

Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dal 1° marzo 2025

Livello	Qualifica	Retribuzione annua				Costo (1) (2) (3) (4)				
		Lorda	%	Netta	%	annuo	%	Mensile	Giornaliero	Orario
1S	quadri	41'047.00	100	27'031.00	65.85	60'996.00	148.60	5'083.00	312.00	38.98
1S	impiegati	39'396.00	100	26'159.00	66.40	58'552.00	148.62	4'879.33	299.50	37.41
1	quadri	38'748.00	100	25'817.00	66.63	57'593.00	148.63	4'799.42	36.80	36.80
1	impiegati	37'098.00	100	24'945.00	67.24	55'150.00	148.66	4'595.83	282.10	35.24
2	impiegati	34'186.00	100	23'408.00	68.47	50'840.00	148.72	4'236.67	260.05	32.49
	operai	34'186.00	100	23'408.00	68.47	50'840.00	148.72	4'236.67	260.05	32.49
3	impiegati	31'734.00	100	22'112.00	69.68	47'210.00	148.77	3'934.17	241.48	30.17
	operai	31'734.00	100	22'112.00	69.68	47'210.00	148.77	3'934.17	241.48	30.17
4	impiegati	29'424.00	100	20'692.00	70.32	43'790.00	148.82	3'649.17	223.99	27.98
	operai	29'424.00	100	20'692.00	70.32	43'790.00	148.82	3'649.17	223.99	27.98
5	impiegati	27'128.00	100	19'252.00	70.97	40'391.00	148.89	3'365.92	206.60	25.81
	operai	27'128.00	100	19'252.00	70.97	40'391.00	148.89	3'365.92	206.60	25.81
6	operai	25'627.00	100	18'326.00	71.51	38'453.00	149.01	3'204.42	196.69	24.57
7	operai	22'550.00	100	16'394.00	72.70	33'863.00	150.17	2'821.92	21.64	21.64

Note

(1)

Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell'applicazione di un tasso INAIL più basso (0,51% anziché 4,11%), nelle seguenti misure: 1S quadri = 1.478,00; 1S imp = 1.418,00; 1 quadri = 1.395,00; 1 imp = 1.336,00; 2 imp = 1.231,00; 3 imp = 1.142,00; 4 imp = 1.059,00; 5 imp = 977,00.

(2)

Divisore per costo giornaliero =
195,50

Divisore per costo orario = 1.565

(3)

Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per CIGS (0,90% di cui 0,30% dipendente); il contributo CIG ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FGTR ipotizzato passa da 0 a 0,10 e la riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,28% a 0,14%.

Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1S quadri = 409,00; 1S imp = 393,00; 1 quadri = 386,00; 1 imp = 370,00; 2 imp/ope = 341,00; 3 imp/ope = 317,00; 4 imp/ope = 293,00; 5 imp/ope = 271,00; 6 ope = 256,00; 7 ope = 225,00.

La retribuzione netta del dipendente aumenta invece di: 1S quadri = 81,00; 1S imp = 78,00; 1 quadri = 77,00; 1 imp = 75,00; 2 imp/ope = 70,00; 3 imp/ope = 66,00; 4 imp/ope = 62,00; 5 imp/ope = 58,00; 6 ope = 55,00; 7 ope = 49,00.

(4)

Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo CIG ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FGTR ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,28% a 0,14%.

Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1S quadri = 26,00; 1S imp = 25,00; 1 quadri = 24,00; 1 imp = 23,00; 2 imp/ope = 21,00; 3 imp/ope = 20,00; 4 imp/ope = 18,00; 5 imp/ope = 17,00; 6 ope = 16,00; 7 ope = 14,00.

Laddove ai diversi livelli sono indicate le seguenti figure tecniche

1° LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richieste specifiche conoscenze tecniche relative a un intero impianto complesso (comprensivo di almeno una funivia bifune o una monofune ad agganciamento automatico). È inquadrato in questo livello il capo dell'intero impianto complesso (comprensivo cioè di almeno una funivia bifune o di una monofune ad agganciamento automatico).

2° LIVELLO

Sono inquadrati in questo livello il capo servizio di un impianto bifune o di uno o più impianti monofune, il capo esercizio di più di 4 sciovie, il responsabile delle operazioni complesse di innevamento programmato delle piste.

3° LIVELLO

Sono inquadrati nel III livello il capo esercizio di sole sciovie (con un massimo di 4), i macchinisti di funivia bifune, quelli di funivia monofune ad agganciamento automatico

4° LIVELLO

Sono inquadrati nel IV livello il segretario, meccanici ed elettricisti qualificati, macchinisti di seggiovia, preparatori di piste con qualsiasi mezzo meccanico (battipista), l'addetto alla gestione di operazioni di innevamento programmato, anche mediante attività di coordinamento e controllo.

5° LIVELLO

Appartengono a questo livello gli operai che svolgono mansioni per le quali è richiesta la pratica di specifiche cognizioni professionali attinenti al regolare funzionamento dell'impianto bifune (conduttore di cabina) nonché operai per i quali è richiesta una reale competenza e relativo attestato nella conduzione e manutenzione degli impianti di sciovia e simili (macchinisti addetti a impianti di sciovia, agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammortamento automatico).

6° LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che siano in possesso della relativa abilitazione, se prescritta, e che svolgono mansioni per le quali è richiesta la conoscenza di semplici cognizioni professionali (bigliettai, agenti abilitati di pedana e/o di impianto per sciovie, seggiovie, funivie, addetti al servizio di soccorso, addetti).

Per quanto concerne gli impianti, l'entità del personale che deve essere presente durante il servizio è indicata nei decreti attuativi emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da questi introdotti nei regolamenti di esercizio redatti dall'azienda esercente e dal direttore di esercizio, in questo caso si stabiliscono dei costi standard indicando il personale che risulta allo scrivente dalle disposizioni, considerando che deve essere garantita la regolarità dell'esercizio (quindi un numero congruo di macchinisti, agenti di stazione e capi servizio), quindi garantendo i turni di riposo, eventuali assenze per motivi vari (quali malattia o indisponibilità diverse), e valutando i costi per il personale minimo necessario per il servizio dell'impianto su due turni di 8,30 ore lavorative cadauno (9.00 - 17.00), ogni giorno durante la stagione invernale Direttore dell'esercizio e suo sostituto oltre al

- Caposervizio;
- Sostituto del capo Servizio
- macchinisti presso le stazioni motrici;
- agenti di stazione (2 per ciascuna delle stazioni);
- la tabella riepilogativa è la seguente

Costi di gestione - Personale Operativo - Stagione Invernale			
	Numero		
Direttore Esercizio e Sostituto	90'000.00	€	
Personale Operativo impianti a fune	1'240'851.00	€	
Capo Servizio – Macchinisti – Agenti	-	€	
Vetturini	-	€	
Personale per Preparazione piste e	860'242.50	-	€
Biglietteria (escluso amministrativi)			
	2'191'093.50		2'191'093.50

Che deriva dalle seguenti considerazioni:

si distinguono i dipendenti tra quelli assunti a tempo indeterminato da quelli a tempo determinato (stagionali), come segue:

	Indeterminato			
	Numero	Retribuzione annua	Totale addetti	Importo Annuo
Livello 1				
Capo servizio				110'300.00
Livello 2				
Capo servizio				50'840.00
Livello 3				
Macchinisti funivia				380'480.00
Macchinisti agg. Aut.				-
				-
Livello 4				-
Macchinisti Segg. Fissa				529'380.00
Battipista				
Innevamento				
Meccanici Elettricisti				
Livello 5				
Macchinisti sciovia				
Agenti pedana Agg Aut				
Vetturino				
Livello 6				
Agenti Pedana Segg				-
Agenti Pedana Sciovia				-
Biglietteria				-
Soccorso				-
				1'071'000.00

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 - bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

		Determinato			
	N.	Retribuzione annua	Totale addetti	Importo Annuo	Mesi 6
Livello 1	0	Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013			
Capo servizio					
Livello 2					
Capo servizio	0				
Livello 3					
Macchinisti funivia	0				
Macchinisti agg. Aut.	0				
Livello 4					
Macchinisti Segg. Fissa				1'279'335.00	639'667.50
Battipista					
Innevamento					
Meccanici Elettricisti					
Livello 5					
Macchinisti sciovia				813'820.00	406'910.00
Agenti pedana Agg Aut					
Vetturino					
Livello 6					
Agenti Pedana Segg			1'038'231.00	519'115.50	
Agenti Pedana Sciovia					
Biglietteria					
Soccorso					
				1'565'693.00	

4 COSTI ENERGETICI

La tabella riassuntiva riporta i costi energetici (energia elettrica e gasolio oltre ai costi macchina) necessari a rendere il servizio relativo alla preparazione delle piste ed il servizio degli impianti di risalita.

PISTE - Innevamento Energia e battitura		
Energia elettrica skiarea Escluso pista		
Stelvio	528'750.00	
Energia Pista Stelvio con Bacino	663'000.00	
Battipista (mezzi e gasolio)	825'000.00	
Energia elettrica Impianti	543'095.00	
	€ 2'559'845.00	2'559'845.00

I valori sopra esposti sono stati calcolati secondo la tabella che riporto nel seguito:

4.1 Energia elettrica

4.1.1 Innevamento

l'energia elettrica viene calcolata considerando l'importo di 0,15 €/KWh

Costi	mc totali	mc ora	ore	Pot kw	Energia tot	Totale
Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013						102'000
						510'000
						51'000
						663'000
						393'750
						90'000
						45'000
						1'191'750

4.1.2 Impianti di risalita

ENERGIA STAGIONE INVERNALE IMPIANTI DI RISALITA

Nome Impianto	Potenza motore/i	Coeff. utilizzo	ore/g	giorni eser.	Ore esercizio	Energia consumata kWh €	Costo energia
Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013							23'580
							148'397
							54'000
							88'032
							91'050
							40'243
							31'440
							2'767
							13'205
							3'773

Per un totale pari a € 543'095

5 Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civili per garantire il servizio degli impianti di trasporto pubblico, l'impiantistica dell'innevamento, nonché dei mezzi battipista, in rapporto al numero degli impianti e delle reti tecnologiche si indica pari a 160.000,00 € (importo indicato per raffronto con stazioni sciistiche analoghe).

6 Oneri relativi all'esercizio stagionale della funivia bifune a va e vieni "Bormio 2000 – Cima Bianca"

Si individuano, in analogia i costi relativi all'energia elettrica e al personale operativo necessario allo svolgimento dell'esercizio durante la stagione invernale.

Dati non ostensibili ai sensi dell'art. 5 – bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013

Totale costi esercizio	€	305.044,00
------------------------	---	------------

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Piergiacomo Giuppani <giuppani.piergiacomo@studiogiuppani.it>

Data: 30 Set 2025 08:59

Oggetto: R: fgrimaldi ciuk laghetti

A: "Dott. Francesco Grimaldi" <fgrimaldi@grimaldistudio.it>

Cc:

Buongiorno Francesco,
lo smantellamento della seggiovia "Ciuck – Laghetti", intesa come rimozione delle opere impiantistiche elettromeccaniche, le strutture in carpenteria metallica, è pari a 200.000,00 €.

Dott. Ing. Piergiacomo Giuppani



GIUPPANI Ingegneria S.r.l.

Via Stelvio 14 – 23100 Sondrio

Telefono +39 0342 514877

C.F / P. Iva 00819860149

www.studiogiuppani.it

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the Intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 53 del 29/12/2016

**OGGETTO: CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
RISALITA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL
26.09.2005. MODIFICA ART. 5 "CANONE DI CONCESSIONE"**

L'anno **2016**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, nella Residenza Comunale, il Commissario **Dott. Salvatore Angieri** ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Pedranzini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 26.09.2005. MODIFICA ART. 5 "CANONE DI CONCESSIONE"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 40 del 26.09.2005 con la quale si provvedeva all'approvazione del nuovo capitolato di concessione per l'esercizio degli impianti sciistici di risalita in servizio pubblico di trasporto di persone in Comune di Valdisotto;

Vista la comunicazione in data 20 dicembre 2016 qui trasmessa da parte della Società Impianti Bormio spa., la quale nel rappresentare significative e reiterate difficoltà nel pagamento del canone concessorio ne richiede una congrua riduzione motivata dalla ormai prolungata crisi economica con conseguente diminuzione del numero degli utenti, nonché dal sensibile peggioramento dei conti economico patrimoniali della Società stessa, richiedendo in particolare l'eliminazione del minimo garantito a favore dell'Amministrazione Comunale, una riduzione del canone medesimo in relazione alle eventuali spese eccezionali e/o straordinarie che la stessa dovesse affrontare a causa di eventi imprevedibili;

Richiamati i contenuti della successiva comunicazione in data 26.12.2016 presentata dalla predetta Società nella quale vengono meglio chiariti gli aumenti dei costi sostenuti rispetto a quanto risalente agli anni 2005/2006 ai quali risale l'attuale stesura del Capitolato di Concessione, nonché le difficoltà che emergono dallo stato patrimoniale tali da non consentire nuovi investimenti con la conseguente obsolescenza degli attuali impianti rispetto alle stazioni concorrenti;

Ritenuta sussistere effettivamente una oggettiva situazione di crisi del settore, anche in considerazione delle persistenti condizioni meteorologiche da anni caratterizzate da scarse e tardive precipitazioni nevose che di fatto obbligano la Società ad affrontare ingenti costi per la produzione di neve programmata al fine di consentire l'esercizio dell'attività sciistica;

Dato atto che non risultano ad oggi versati nelle casse comunali i canoni concessori relativi alle stagioni invernali 2014/2015 per 132.282,46 € (richiesto con nota in data 07.12.2015, prot. 8525/2015) e 2015/2016 per 134.121,19 € (richiesto con nota in data 20.10.2016, prot. n. 7394/2016) e che con deliberazione Commissariale n. 52 in data odierna è stato accordato il pagamento rateale, a fronte della presentazione delle fidejussioni n. 16.3554 del 29.12.2016 rilasciata dalla Credito Valtellinese e n. 236686/16 del 29.12.2016 rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio;

Considerata la rilevanza dell'attività turistica per l'intero comparto dell'Alta Valle ed altresì la necessità di garantire per quanto possibile l'attuale livello occupazionale;

Considerato pertanto, per quanto sopra esposto, accogliere le richieste della Società Impianti Bormio s.p.a. modificando l'art. 5 "Canone di Concessione" del Capitolato di concessione per l'esercizio degli impianti di risalita approvato con deliberazione consiliare n. 40 del n. 40 del 26.09.2005, come di seguito indicato:

- Eliminazione – limitatamente Società Impianti Bormio s.pa. - del minimale di 100.000,00 € rivalutabile annualmente sulla base della media aritmetica semplice delle medie mensili dell'Euribor, maggiorato di uno spread annuo di 1,5 punti;
- Previsione anche con riferimento alle altre Società che operano sulla Ski Area di un eventuale ulteriore riduzione fino al 12% del canone (calcolato nella misura del 2 % - due percento - degli introiti lordi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le modalità attualmente in vigore) in

Verbale del Commissario con poteri di Consiglio Comunale N° 53 del 29/12/2016



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

relazione a eventuali spese di carattere eccezionale e/o straordinarie (quali, a titolo esemplificativo: Fulmini nel periodo estivo che colpiscano le apparecchiature elettroniche degli impianti, vento forte che comporti rotture di seggiole, funi o sradicamento di piante lungo la linea, incendi, smottamenti di terreno che possano modificare la linea degli impianti, produzione di neve artificiale per avverse condizioni climatiche oltre i parametri standard riferibili allo specifico settore) che ciascuna Società anno per anno dovesse affrontare, motivandone opportunamente le ragioni, i costi ed i pagamenti effettuati, da richiedere all'Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ciascun anno e da accertarsi in contraddittorio con quest'ultima;

- L'applicazione delle suddette riduzioni è subordinata al puntuale rispetto degli impegni già previsti nel vigente capitolato, delle scadenze previste per i pagamenti del canone (compresi quelli per i quali è stata accordata rateizzazione) nonché dei seguenti, segnalati dal Comune di Bormio (con nota acquisita al protocollo comunale in data 16.11.2016 n. 8186) e dalla Comunità Montana Alta Valtellina (con nota acquisita al protocollo comunale in data 21.11.2016 n. 8290):
 - Collaborazione reciproca con Enti pubblici e privati al fine di condividere e dare concreta attuazione a manifestazioni proposte dal sistema turistico comprensoriale;"
 - Impegno alla prosecuzione delle iniziative di promozione turistica già attive e imperniate sulla tessera unica comprensoriale per gli impianti sciistici ed a collaborare con le ulteriori iniziative che il comprensorio unito deciderà di attivare;
 - Impegno ad assicurare omogeneità di date e orari di funzionamento degli impianti di risalita

Vista la bozza del nuovo capitolato di concessione come allegata al presente provvedimento e costituito da 24 articoli;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. e) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Richiamato il D.P.R. 771/1955

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri e le attestazioni di cui all'allegato;

DELIBERA

Di approvare il nuovo capitolato di concessione comunale relativa agli impianti di risalita in Comune di Valdisotto che recepisce le modifiche apportate all'art. 5 "Canone di concessione" indicate in premessa, come da schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e costituito da 24 articoli;

Di stabilire che il nuovo capitolato di concessione di cui alla presente delibera sostituisce il capitolato di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 26/09/2005;

successivamente

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

COMUNE DI VALDISOTTO

PROVINCIA DI SONDRIO

Disciplinare di Concessione comunale relativa ad impianti di risalita

ART.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Valdisotto e la societàS.p.a., con sede in _____, via _____, derivanti dalla concessione di esercizio dell'impianto di risalitaconsistente in una _____ denominato: " _____".

Il concessionario, oltre che al rispetto dell'atto di concessione e del presente disciplinare, è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti o che saranno emanate durante il periodo di concessione in materia di funicolari aeree o sciovie in servizio pubblico ed assume la presente concessione a proprie spese, rischio e pericolo.

ART. 2

DURATA, SCADENZA E PROROGA DELLA CONCESSIONE

La concessione di esercizio ha la durata di anni(10 - dieci per manovie e sciovie; 15 -quindici- per le seggiovie ad attacco fisso; 20 -venti- per le funivie, telecabinovie, funicolari e seggiovie ad ammortamento automatico) a decorrere dalla data _____.

Essa sarà rinnovabile, sempre che sussistano i requisiti previsti dalle Leggi Regionali e Statali in materia di impianti e di piste.

In ogni caso l'efficacia della concessione è condizionata dall'esito positivo di tutte le verifiche e dei collaudi tecnici previsti dalle disposizioni vigenti (e ciò indipendentemente dal periodo di validità amministrativa stabilito nell'atto di concessione originario, ovvero negli atti di rinnovo o di proroga dello stesso).

ART. 3

ASSOCIAZIONE FRA I CONCESSIONARI

La società concessionaria (in quanto operante sul territorio amministrativo del Comune di Valdisotto) è obbligata a far parte, per tutta la durata della concessione e a pena di decadenza della concessione stessa, alla Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina o ad analoga Associazione Impiantistica comprensoriale qualora non esistano le oggettive condizioni a far parte della prima o qualora la medesima non sia più in grado di garantire gli scopi ai quali era preposta, al fine di consentire la libera circolazione della clientela su tutti gli impianti del comprensorio con un'unica tessera.

Tale obbligo si sostanzia, in particolare, nell'emissione di tessere, a tempo, plurigiornaliere e stagionali, applicando le tariffe stabilite dall'Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina, vevoli in tutte le stazioni dell'Alta Valtellina o del comprensorio al quale fa parte la concessionaria.

La concessione non sarà soggetta a decadenza per il caso in cui il Comune di Valdisotto ritenga motivatamente che il concessionario (attualmente iscritto alla Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina) venga escluso o receda dalla predetta Associazione o da analoga organizzazione per motivazioni inerenti gravi limitazioni all'esercizio dei suoi diritti di associato, oppure da ragioni non rilevanti per l'esercizio della concessione.

Verbale del Commissario con poteri di Consiglio Comunale N° 53 del 29/12/2016



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Oltre che alle tessere vevolevoli in tutte le stazioni aderenti all'Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina o ad analoga organizzazione, la società concessionaria potrà inoltre emettere tessere a tempo, plurigiornaliere e stagionali a tariffe differenziate e vevolevoli sul territorio amministrativo comunale e/o sul territorio di comuni limitrofi.

ART. 4

VISITA DI RICOGNIZIONE E COLLAUDO

Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, di eventuale ammodernamento, potenziamento o adeguamento tecnologico e funzionale dell'impianto, su richiesta del concessionario, si dovrà procedere alla visita di ricognizione dell'impianto stesso, al cui esito favorevole è subordinato il rilascio dell'autorizzazione e l'apertura all'esercizio pubblico dell'impianto stesso.

ART. 5

CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Valdisotto, in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria comunale, il canone di concessione di seguito stabilito, comprensivo dell'indennizzo per i diritti reali di cui al successivo art. 13, e ciò fino alla scadenza della concessione.

Il canone da pagare è determinato annualmente nella misura pari alla percentuale del 2 % (due per cento) degli introiti lordi (al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto) al concessionario spettanti dalla vendita di tutti i documenti comuni di viaggio, durante la stagione invernale precedente, come determinata ai sensi del successivo art. 8. (per le Ski Aree del Vallecetta e di Oga S. Colombano si prende come riferimento l'intero ammontare dei Ricavi dell'attività impiantistica prodotto da tutti gli impianti presenti sulle rispettive Ski Aree, indipendentemente dagli Enti rilascianti le concessioni degli impianti).

L'ammontare degli introiti di cui al secondo comma dovrà essere comunicato dal concessionario al Comune di Valdisotto entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita dichiarazione a firma del proprio Presidente e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale o dell'organo interno di controllo societario, dalla quale risultino gli introiti lordi attribuiti ad ogni singolo impianto nell'intera stagione invernale come sopra determinata.

E' prevista la possibilità di un'eventuale riduzione fino al 12% del canone (calcolato secondo le modalità di cui al secondo comma del presente articolo) in relazione a eventuali spese di carattere eccezionale e/o straordinarie (quali, a titolo esemplificativo: Fulmini nel periodo estivo che colpiscano le apparecchiature elettroniche degli impianti, vento forte che comporti rotture di seggiole, funi o sradicamento di piante lungo la linea, incendi, smottamenti di terreno che possano modificare la linea degli impianti, produzione di neve artificiale per avverse condizioni climatiche oltre i parametri standard riferibili allo specifico settore) che la Società anno per anno dovesse affrontare. La riduzione dovrà essere richiesta all'Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ciascun anno, motivandone opportunamente le ragioni, i costi ed i pagamenti effettuati che dovranno essere accertati in contraddittorio con quest'ultima.

L'applicazione della suddetta riduzione è subordinata al puntuale rispetto degli impegni già previsti nel vigente capitolato, delle scadenze previste per i pagamenti del canone (ivi compresi quelli per i quali è stata accordata rateizzazione) nonché dei seguenti, segnalati dal Comune di Bormio (con nota acquisita al



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

protocollo comunale in data 16.11.2016 n. 8186) e dalla Comunità Montana Alta Valtellina (con nota acquisita al protocollo comunale in data 21.11.2016 n. 8290):

- Collaborazione reciproca con Enti pubblici e privati al fine di condividere e dare concreta attuazione a manifestazioni proposte dal sistema turistico comprensoriale;"
- Impegno alla prosecuzione delle iniziative di promozione turistica già attive e imperniate sulla tessera unica comprensoriale per gli impianti sciistici ed a collaborare con le ulteriori iniziative che il comprensorio unito deciderà di attivare;
- Impegno ad assicurare omogeneità di date e orari di funzionamento degli impianti di risalita.

In ogni caso l'importo del canone di concessione e dei diritti reali -indipendentemente dal fatturato del concessionario - non potrà essere inferiore all'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui per la Ski Area del versante Oga S. Colombano (attualmente corrispondente all'area ove sono presenti gli impianti delle Società S.I.B. S.p.A. e Nuova S. Colombano S.p.A.) e di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui per la Ski Area del S. Colombano (attualmente corrispondente all'area ove sono presenti gli impianti della Società SIVAL S.p.A.).

Gli importi così convenuti dovranno essere rivalutati annualmente sulla base della media aritmetica semplice delle medie mensili dell'Euribor, maggiorato di uno spread annuo di 1,5 punti.

Nel caso di presenza di più concessionari sullo stesso versante il canone di cui sopra verrà ripartito in misura proporzionale agli introiti lordi (al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto) di ciascun concessionario derivanti dalla vendita di tutti i documenti comuni di viaggio, durante la stagione invernale precedente, come determinata ai sensi del successivo art. 8, qualora la totalità dei concessionari abbia potuto esercitare l'attività di trasporto. In caso di comprovata impossibilità o limitatezza d'esercizio di uno o più concessionari, la misura proporzionale verrà applicata tenendo conto di quanto previsto ai commi successivi

Esclusivamente per la Ski Area S. Colombano e, limitatamente per i primi 5 anni, su richiesta della Società concessionaria, ove l'andamento della stagione invernale determini una comprovata situazione economica particolarmente sfavorevole della società, la Giunta municipale potrà valutare una riduzione dell'importo dovuto per il canone di concessione e per i diritti reali di cui sopra. La Società concessionaria dovrà comunque presentare idonea documentazione a dimostrazione di quanto richiesto.

In caso di ritardato pagamento del canone decoreranno gli interessi al tasso legale più uno spread del 3%.

ART. 6

TARIFFE

Le tariffe relative ai documenti di viaggio debbono essere annualmente comunicate dal concessionario al Comune di Valdisotto entro e non oltre il 28 febbraio dello stesso anno in cui avrà inizio la stagione invernale nella quale troveranno applicazione (esempio: per la stagione invernale 2006/2007 le tariffe devono essere comunicate al Comune entro il 28 febbraio 2006).

Qualora le tariffe stesse comportino, rispetto a quelle della stagione precedente aumenti superiori alle variazioni intervenute nell'indice costo vita ISTAT maggiorato del 50 % (cinquanta per cento), per la parte relativa a tali maggiori aumenti esse non potranno essere applicate, ove non sia intervenuta l'approvazione del Comune.

Per dati costo vita ISTAT si fa riferimento agli indici del periodo compreso tra l'ottobre dell'anno precedente e l'ottobre dell'anno in corso.

L'aumento si intende approvato qualora il Comune di Valdisotto non sollevi eccezioni e/o riserve nei 30 giorni successivi al ricevimento delle proposte del concessionario.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga di approvare le tariffe così come sottoposte dal concessionario, dovrà adeguatamente motivare il proprio diniego in apposita deliberazione di Giunta Comunale.

In ipotesi di mancata approvazione delle nuove tariffe il concessionario avrà diritto di applicare, con effetto dal 1 novembre dell'anno in corso, le tariffe della precedente stagione aumentate della percentuale di variazioni intervenute nell'indice costo vita ISTAT maggiorato del 50 % (cinquanta per cento).

Le tariffe dovranno essere pubblicate e pubblicizzate il più possibile e con congruo anticipo rispetto al periodo di loro vigenza.

Esemplari delle tariffe in corso dovranno, in particolare, essere depositati ed affissi presso le stazioni degli impianti e presso i punti di vendita dei documenti di viaggio.

ART. 7

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Il concessionario è tenuto ad accordare speciali agevolazioni sui prezzi di risalita degli impianti ai residenti nel Comune di Valdisotto, così come di seguito specificato:

1) Sarà concessa la libera circolazione:

- a) ad atleti residenti nel Comune di Valdisotto che svolgono regolarmente attività agonistica (inquadri nelle classifiche F.I.S.I.);
- b) ai componenti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino;
- c) agli alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Valdisotto purché iscritti all'Associazione sportiva "Amici dello Sport" di Valdisotto;
- d) comunque agli alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Valdisotto nelle giornate determinate per i corsi collettivi organizzati a livello scolastico.

2) Sulle tessere a tempo sarà concesso lo sconto del 60% ai residenti in Comune di Valdisotto e del 90% ai residenti sino al 18 anno di età.

La percentuale di riduzione verrà applicata prendendo come riferimento il valore delle relative tessere (Adulti, Senior, Ragazzi, ecc.) aventi valore esclusivamente sulle Ski Aree Vallecetta – San Colombano.

I nominativi dei soggetti di cui al punto 1) saranno forniti dalle Associazioni od organizzazioni interessate, nonché dall'Autorità scolastica.

ART. 8

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

L'esercizio invernale dell'impianto dovrà essere individuato in conformità al programma ed agli orari da concordarsi preventivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, tra il Concessionario ed il Comune di Valdisotto.

Per tutto il tempo di funzionamento degli impianti, le strutture di alloggio e ristoro ad essi pertinenti dovranno rimanere aperte, salvo casi giustificati da forza maggiore o circostanze eccezionali.

In relazione a contingenze di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni sportive di notevole richiamo pubblicitario, il Comune di Valdisotto, previa intesa con il concessionario, potrà disporre che lo stesso attivi e mantenga in esercizio l'impianto e le strutture accessorie, anche in deroga al programma e agli orari ufficiali stagionali di apertura. Analoga intesa col concessionario potrà essere raggiunta per la stagione estiva.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

ART. 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade di pieno diritto dalla concessione nei casi previsti dalla legge o dal presente disciplinare, nonché in caso di sospensione ingiustificata dell'attività e/o in ipotesi di grave violazione del programma di esercizio, in caso di fallimento e in caso di sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di legge per il mantenimento della concessione.

La decadenza potrà essere pronunciata qualora, trascorsi i 15 giorni dal ricevimento della diffida con l'espressa comminatoria di decadenza, il concessionario non avrà ancora ottemperato agli obblighi cui la diffida fa riferimento.

La diffida e la decadenza saranno comunicate al concessionario presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 19 del presente disciplinare.

ART. 10

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà, inoltre, essere revocata nei casi previsti dalla legge, nonché in ipotesi di gravi irregolarità nell'esercizio della stessa, in quanto tempestivamente e debitamente contestate o sia compromessa la sicurezza dell'impianto per fatto e colpa ascrivibili alla società concessionaria.

ART. 11

CONSEGUENZE DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza e/o di revoca della concessione, pronunciata ai sensi dei superiori articoli 9 e 10, l'Amministrazione concedente avrà la facoltà di riscattare l'impianto oggetto della concessione, con il correlativo materiale mobile e di esercizio, e, a richiesta del concessionario, anche le provviste esistenti destinate all'esercizio.

Nel caso di esercizio dell'opzione di riscatto il Comune dovrà darne comunicazione al concessionario decaduto, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della pronuncia della decadenza, mediante lettera raccomandata con a.r., in cui sia indicata la data prossima nella quale si procederà all'inventario dei beni.

Il prezzo di riscatto sarà determinato sulla base del prezzo di mercato dei beni oggetto dell'opzione (anche sulla base della documentazione di acquisto), prezzo riferito alla data dell'opzione ed allo stato d'uso: esso sarà pagato al concessionario con valuta a trenta giorni dalla data di esercizio dell'opzione o in quei termini che le parti potranno concordare.

Nel caso in cui le parti non si accordino sulla determinazione del prezzo entro sessanta giorni dalla data dell'opzione, l'Amministrazione comunale dovrà corrispondere senza ritardo, e con la valuta di cui sopra, il prezzo ch'essa ritiene congruo e la determinazione del prezzo sarà rimessa ad un Collegio arbitrale (composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo fra i due arbitri così nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio).

Il Collegio arbitrale determinerà il prezzo adeguandosi ai criteri sopra specificati e la determinazione sarà vincolante per tutte le parti. I conguagli correlativi dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione alle parti della pronuncia del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale pronuncerà anche a maggioranza e le spese relative, ch'esso medesimo determinerà, saranno così ripartite:

- a) ove la determinazione del collegio superi l'importo ritenuto congruo dal comune del 20% od oltre, le spese saranno interamente a carico dell'Amministrazione comunale concedente;



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

- b) nel caso in cui la determinazione del Collegio sia pari all'importo ritenuto congruo dal Comune o addirittura inferiore ad esso, le spese saranno interamente a carico del concessionario decaduto;
- c) in ogni altro caso le spese saranno ripartite a giusta metà fra le parti.

Il concessionario, nei cui riguardi sia stata pronunciata la decadenza, dovrà sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto e, qualora il Comune non abbia esercitato il diritto di riscatto, nè vi siano terzi interessati all'acquisto dell'impianto stesso, dovrà rimuovere ed asportare dai terreni di cui non abbia la proprietà o la disponibilità, nel termine che sarà fissato dal Sindaco, attrezzature, opere e quant'altro attinente all'impianto che non possano avere altra utile destinazione o che in ogni caso possano costituire pericolo diretto o indiretto.

L'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti comunicherà al concessionario quali sono le opere da demolire e fisserà il termine per la demolizione.

In caso di inottemperanza, si procederà alla demolizione in danno del concessionario: le spese relative, dedotto l'importo eventualmente ricavato dalle alienazioni dei materiali recuperati, saranno a carico del concessionario, che dovrà rimborsarle.

ART. 12

FACOLTA' DI ACQUISTO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione, presentando, due anni prima della sua scadenza, la relativa domanda.

Il Comune provvederà sull'istanza entro sei mesi dal ricevimento.

Quando la concessione sia scaduta, vuoi perché non ne è stato chiesto il rinnovo, vuoi perché la rinnovazione non è stata concessa per giustificati e comprovati motivi, il Comune potrà esercitare l'opzione di acquisto con le modalità ed i limiti indicati nel precedente art. 11, da intendersi qui richiamato ad ogni effetto salvo le modifiche e le precisazioni che seguono.

- a) la comunicazione per l'esercizio dell'opzione dovrà pervenire al concessionario entro il trecentesimo giorno prima della scadenza della concessione;
- b) il prezzo di acquisto sarà determinato ragguagliando quanto oggetto dell'opzione al valore di mercato, tenendo anche conto del valore di avviamento;
- c) mancando l'accordo sulla determinazione del prezzo entro sessanta giorni dalla data dell'opzione, la determinazione medesima sarà rimessa al Collegio arbitrale, nella composizione prevista dal precedente art. 11;
- d) il Collegio arbitrale determinerà il prezzo sulla base dei criteri specificati nel presente articolo;
- e) il prezzo sia se determinato consensualmente che determinato dal Collegio arbitrale, dovrà essere pagato dall'Amministrazione Comunale con valuta coincidente con la data di scadenza della concessione e in caso di ritardo, sarà dovuto un interesse di mora pari al prime rate in vigore maggiorato di due punti;
- f) le spese di funzionamento del Collegio, determinate dallo stesso, saranno dimidiate fra le parti.

Qualora, l'Amministrazione comunale non eserciti l'opzione di acquisto e/o non rinnovi la concessione, allo spirare della concessione il concessionario dovrà, oltretutto cessare l'esercizio dell'impianto, rimuovere tutte le opere costituenti il medesimo, con le modalità e nei termini previsti negli ultimi commi del precedente art. 11, da intendersi qui richiamati ad ogni effetto.

ART. 13

CONCESSIONI DIRITTI REALI

Verbale del Commissario con poteri di Consiglio Comunale N° 53 del 29/12/2016



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Al concessionario vengono accordati altresì i diritti reali prescritti per occupare ed utilizzare i terreni comunali per il passaggio dell'impianto e limitatamente alla stagione invernale delle piste di discesa, per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse (con esclusione delle superfici destinate ad uso commerciale), nonché per l'installazione di eventuali impianti di innevamento artificiale, in quanto autorizzati dal Comune di Valdisotto.

Il concessionario, prima di utilizzare i terreni comunali per le piste di discese dovrà ottenere dall'Amministrazione comunale apposita autorizzazione, che potrà essere negata solo per motivi di carattere urbanistico-ambientale o di pericolosità.

ART. 14

TUTELA DELLE PISTE E MANUTENZIONE DEI FONDI

In ordine all'apertura, all'esercizio, alla gestione e alla cura delle piste, si fa pieno riferimento alle norme regionali vigenti in materia, alle quali il concessionario dovrà ottemperare ed adeguarsi.

Il Comune concedente si impegna a non consentire la esecuzione di opere di qualsiasi genere che siano in contrasto o che comunque possono compromettere la sicurezza degli impianti e delle piste, il cui tracciato sia formalmente individuato e approvato dal Comune.

Il concessionario si impegna ad eseguire o a far eseguire la manutenzione dei fondi interessati dal passaggio dell'impianto e delle piste, (compresi quelli comunali), sempre che non vi provvedano direttamente il proprietario o l'affittuario dei fondi stessi.

In particolare dovrà essere curata la sistemazione di fossi, canali, siepi, ecc... durante il periodo primaverile e lo sfalcio durante l'estate, così da rimediare agli effetti dell'uso, per scopo sciistico, dei fondi in parola.

ART. 15

MALLEVERIA VERSO TERZI

Il concessionario si obbliga a tenere sollevati ed indenni il Comune di Valdisotto ed i proprietari dei fondi sui quali passano l'impianto e le piste di discesa, da tutti i danni diretti ed indiretti che possono verificarsi in dipendenza della costruzione ed esercizio dell'impianto medesimo, di fronte anche alle opposizioni e pretese di indennizzo da parte dei concessionari od esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, manlevando il Comune e gli Enti stessi da qualunque lite che si possa loro intentare a causa della costruzione e dell'esercizio medesimo.

Il concessionario si obbliga pure a prendere gli accordi con i concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero venire rimossi o modificati per realizzare o gestire l'impianto sciistico.

Il Comune, per favorire in via generale ogni possibile intesa tra i concessionari d'impianti ed i terzi privati, titolari o detentori dei terreni interessati dal passaggio di piste, si impegna a costituire una Commissione composta da un rappresentante del comune, da un rappresentante dei concessionari e da un rappresentante dei proprietari od affittuari di fondi privati, con il compito di dare indicazioni sull'equo indennizzo da corrispondere ai terzi interessati appunto dal passaggio, sui loro fondi, di piste da discesa.

ART. 16

INCIDENTI

Il concessionario assume l'impegno ai sensi di legge di contrarre con un Istituto di Assicurazione tutte le necessarie assicurazioni contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti, alla persona trasportata, al personale ed a terzi.

Verbale del Commissario con poteri di Consiglio Comunale N° 53 del 29/12/2016



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

L'assicurazione sarà contratta per i danni alle persone ed alle cose e copia del relativo contratto dovrà essere depositato presso il Comune all'atto del rilascio dell'atto di concessione, quale condizione del rilascio stesso.

I massimali assicurativi stabiliti nel suddetto contratto assicurativo non dovranno essere inferiori ai seguenti massimali minimi indicizzati secondo ISTAT:

Euro 2.500.000,00= per catastrofe, con il limite di Euro 1.000.000,00= per persona danneggiata e di Euro 500.000,00= per cose ed animali. La permanenza di detto contratto assicurativo costituisce condizione di continuazione nell'esercizio della concessione, onde la sua interruzione o estinzione comporteranno la sospensione della concessione stessa, fino al ripristino della garanzia assicurativa.

ART. 17

RAPPRESENTANTI

Il concessionario si obbliga a nominare componente del proprio Consiglio di amministrazione od Organo Direttivo, a seconda della figura giuridica del concessionario, il Sindaco o un rappresentante del Comune dallo stesso designato.

ART. 18

SORVEGLIANZA

La sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio spetta alla Regione Lombardia ed al Ministero dei Trasporti Direzione generale della M.C.T.C. nei limiti delle rispettive attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I funzionari appositamente incaricati alla vigilanza avranno libero accesso a tutto l'impianto.

ART. 19

CONTROVERSIE

Tutte le questioni per l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto saranno deferite, giusta gli artt. 806 e segg. cod. proc.civ., ad un Collegio composto di tre arbitri.

Ciascuna delle parti nominerà uno di tali arbitri ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio. La Presidenza del collegio spetterà a quest'ultimo membro.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

In tal senso le parti precisano che l'arbitrato deve ritenersi rituale.

ART. 20

DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario agli effetti del presente atto elegge il suo domicilio nel luogo indicato nella domanda di concessione.

Egli è tenuto a comunicare ogni variazione della propria sede legale o del proprio domicilio legale, mediante avviso da inviare all'Amministrazione concedente.

In difetto, ove le comunicazioni indirizzategli all'ultimo domicilio comunicato ritornino al mittente, l'Amministrazione Comunale potrà indirizzare tutte le parti comunicazioni allo stesso concessionario all'indirizzo dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Verbale del Commissario con poteri di Consiglio Comunale N° 53 del 29/12/2016



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

ART. 21

NORMA INERENTE L'OCCUPAZIONE

Il concessionario si impegna, compatibilmente con il disposto delle disposizioni imperative di legge, nonché con le proprie strategie aziendali, a favorire l'occupazione della popolazione residente nel Comune di Valdisotto; in tal senso, con riferimento alle assunzioni future di personale, i residenti nel Comune di Valdisotto vanteranno titolo preferenziale rispetto a soggetti non residenti nel territorio comunale, sempre che sussistano pari condizioni di professionalità e che siano in possesso dei titoli e/o abilitazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

ART. 22

PRATICA DELLO SCIALPINISMO

Il Concessionario fornirà la propria collaborazione per l'individuazione di possibili tracciati su cui effettuare lo sci-alpinismo nel rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 23

VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente atto, mentre è impegnativo per il concessionario dal momento della stipulazione, non sarà valido e definitivo nei riguardi del Comune di Valdisotto se non dopo la sua formale approvazione nei modi e nei termini di legge.

ART. 24

SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente atto ed il successivo atto di concessione saranno indistintamente tutte a carico del concessionario.

Per accettazione:

IL CONCESSIONARIO

Per SOCIETA' IMPIANTI BORMIO S.I.B. spa
Valeriano Giacomelli

Per il COMUNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 1
D.ssa Stefania Cappelletti



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario
Dott. Salvatore Angieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Pedranzini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Valdisotto, li 30/12/2016

INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Flavia Marinella Colturi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, in data 24/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Pedranzini



* * * * *

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE NEL PROCEDIMENTO IN CORSO DI DEFINIZIONE EX ART 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 E ART. 192 Dlgs 36/2023
--

TRA

La Provincia di Sondrio, in persona del suo Presidente *pro tempore* Sig. Davide MENEGOLA;

E

Il Comune di Bormio, in persona del suo Sindaco *pro tempore* Sig.a Silvia CAVAZZI;

E

Il Comune di Valdisotto, in persona del suo Sindaco *pro tempore* Sig. Alessandro PEDRINI;

E

Il Commissario Straordinario di Governo, in persona dell'Arch. Fabio Massimo SALDINI;

E

La Società S.I.B. S.p.A. (Società Impianti Bormio), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Valeriano GIACOMELLI;

(di seguito congiuntamente denominate "le Parti")

PREMESSO CHE:

- Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 rappresentano un Evento di prestigio internazionale e di grande portata per l'Italia che, dopo Cortina del 1956 e Torino del 2006, ha l'onore di celebrarle per la terza volta nei territori della Lombardia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige;
- Per la Lombardia e soprattutto per la Valtellina, quale territorio interamente montano, l'Evento Olimpico rappresenta qualcosa di unico in quanto manifestazione mai svolta in questo luogo pur annoverando tra i suoi illustri atleti nomi storici delle Olimpiadi;
- In Valtellina ovvero nelle *venue* di Bormio-Valdisotto e di Livigno, si volgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 alcune delle più prestigiose gare olimpiche, in particolare a Bormio con lo "Stelvio Alpine Centre", pertanto gli attori pubblici sono chiamati, per le rispettive

competenze, a svolgere un ruolo cruciale per assicurare, nei tempi e con le modalità previste dal CIO, lo svolgimento delle competizioni olimpiche.

- In tale contesto, per quanto riguarda la *venue* di Bormio-Valdisotto, ovvero la gestione delle infrastrutture delle Ski Area di Bormio e Valdisotto, interessate allo svolgimento delle gare olimpiche, considerate un unico funzionale complesso, sono in atto da tempo interlocuzioni tra gli Enti locali concessionari e la società S.I.B. S.p.A storica gestrice delle infrastrutture nonché proprietaria delle stesse ad eccezione di quelle pubbliche *in costruendo*, anche in relazione ai peculiari aspetti (economici, tecnici e giuridici) di quanto previsto ex dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10;
- Per la definizione delle competenze degli Enti (tra cui rientrano anche la preparazione delle piste da sci in vista delle gare olimpiche, preparazione/gestione delle stesse durante le gare nonché la gestione pluriennale nel post olimpiadi) è in corso relativo procedimento che, ad oggi, comporta le preliminari verifiche sulla fattispecie ex dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10. Verifiche in parte documentali e che necessitano della collaborazione del soggetto privato in termini di accesso a documenti nella disponibilità del privato;

CONSIDERATO CHE:

- Le Parti riconoscono la straordinaria opportunità rappresentata dai Giochi Olimpici Invernali 2026 per la promozione e lo sviluppo del territorio.
- Le Parti ritengono fondamentale formalizzare il reciproco impegno a collaborare attivamente e sinergicamente per il completamento delle attività di verifica del procedimento di cui in premessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del Protocollo

1. Il presente Protocollo di Collaborazione ha per oggetto la formalizzazione della presa d'atto della pendenza del predetto procedimento volto ad agevolare, con riferimento all'evento Olimpico Milano-Cortina 2026, le competizioni previste nei territori di Bormio e Valdisotto.
2. Le Parti ribadiscono il loro impegno ad operare in un clima di piena e leale collaborazione relativamente al procedimento in corso.

Art. 2 - Impegni delle Parti

1. Gli Enti si impegnano ad adoperarsi attivamente per accelerare il completamento delle verifiche tecnico-legali necessarie al completamento del procedimento volto alla all'applicazione dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10.
2. Le Parti si impegnano in tal senso a condividere informazioni, documenti ritenuti necessari per le verifiche in atto da parte degli Enti e anche aggiornamenti relativi all'evento olimpico, istituendo, se necessario, tavoli tecnici congiunti per affrontare specifiche tematiche.

Art. 3 - Durata

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di tutte le Parti ed ha validità sino all'ottobre 2025 (periodo necessario al perfezionamento del procedimento di cui in premessa) e, in ogni caso, cesserà automaticamente alla definizione del medesimo procedimento.

Art. 4 - Disposizioni Finali

1. Il presente Protocollo costituisce espressione della comune volontà delle Parti e non produce a loro carico alcun oneri finanziari diretti, salvo – per quanto concerne gli Enti pubblici, quelli derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il presente protocollo viene firmato digitalmente e diventa efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione, anche in modalità asincrona, di tutti i soggetti indicati come da dati risultanti ed associati alle firme digitali apposte.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e ss m. e i.

Per la Provincia di Sondrio Il Presidente (*Firma*)

Per il Commissario Straordinario di Governo Arch. Fabio Massimo SALDINI (*Firma*)

Per il Comune di Bormio Il Sindaco (*Firma*)

Per il Comune di Valdisotto Il Sindaco (*Firma*)

Per la Società S.I.B. S.p.A. Il Legale Rappresentante (*Firma*)



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E UFFICIO EUROPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3648 /2025 con oggetto: "ACCORDO TRA IL COMUNE DI VALDISOTTO E LA SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO - SIB IMPIANTI, CON L'ADESIONE E CONDIVISIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DEL COMUNE DI BORMIO, DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE OPERE COMPLEMENTARI IN AMBITO SPORTIVO DI BORMIO E LIVIGNO E AMMINISTRATORE DELEGATO DI SI.MI.CO. SPA [EX ART. 3, CO.5-TER.1, DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 2020 E SS.MM.II], AL FINE DELLA OTTIMALE GESTIONE DELLA SKI AREA DI BORMIO NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO CORTINA 2026.

PRECISAZIONE DEI RISPETTIVI IMPEGNI DELLE PARTI AFFERENTI ANCHE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA NELLA SKI AREA E COMPOSIZIONE TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO IN ESSERE AVANTI AL TAR LOMBARDIA, NONCHÉ ALLA GESTIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN FUNZIONE DELL'EVENTO OLIMPICO E PARALIMPICO 2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 24/10/2025

IL DIRIGENTE
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 41 del 27/10/2025

Oggetto: ACCORDO TRA IL COMUNE DI VALDISOTTO E LA SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO - SIB IMPIANTI, CON L'ADESIONE E CONDIVISIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DEL COMUNE DI BORMIO, DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE OPERE COMPLEMENTARI IN AMBITO SPORTIVO DI BORMIO E LIVIGNO E AMMINISTRATORE DELEGATO DI SI.MI.CO. SPA [EX ART. 3, CO.5-TER.1, DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 2020 E SS.MM.II], AL FINE DELLA OTTIMALE GESTIONE DELLA SKI AREA DI BORMIO NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO CORTINA 2026. PRECISAZIONE DEI RISPETTIVI IMPEGNI DELLE PARTI AFFERENTI ANCHE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA NELLA SKI AREA E COMPOSIZIONE TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO IN ESSERE AVANTI AL TAR LOMBARDIA, NONCHÉ ALLA GESTIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN FUNZIONE DELL'EVENTO OLIMPICO E PARALIMPICO 2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI..

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 31/10/2025

Il funzionario delegato
(MOTOLESE FRANCESCO)
f.to digitalmente